

MISSIONE 2
RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Investimento 1.2
Progetti “faro” di economia circolare

Linea di intervento B

**Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e
realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della
logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone**

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO
RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO DEL 15 OTTOBRE 2021, COME
MODIFICATO E INTEGRATO DALL’AVVISO DI RETTIFICA DEL 24
NOVEMBRE 2021

AGGIORNAMENTO DEL 7 MARZO 2022



M2C1.2 Linea di intervento B

Il presente documento riassume le risposte alle richieste di chiarimenti relative all'Avviso in oggetto pervenute all'Help Desk MITEeconomicircolarePNRR@invitalia.it, all'indirizzo istituzionale del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi DiTEI del Ministero della transizione ecologica o al Responsabile Unico del Procedimento presso il MiTE.

Ciascun quesito è stato reso anonimo e rielaborato al fine di garantire la riservatezza del mittente e rendere la risposta utile ad un maggior numero di potenziali Soggetti destinatari.

In alcuni casi, la singola richiesta pervenuta conteneva più quesiti, anche relativi a Linee di intervento o Investimenti differenti. In tali casi, la risposta al singolo quesito è rinvenibile nelle FAQ del corrispondente Avviso.

In caso di ulteriori necessità di chiarimento, si invitano i destinatari dell'Avviso a contattare l'Help desk all'indirizzo e-mail MITEeconomicircolarePNRR@invitalia.it.

M2C1.2 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 2/25/2022	ID risposta - 20220225_E-12X_0015
<p>Quesito</p> <p>L'azienda ha ricevuto in data antecedente alla pubblicazione del bando un atto di recupero per credito di imposta ricerca e sviluppo anno 2017 (D.L. 145/2013). Avverso tale recupero è stato presentato ricorso ed allo stato attuale è ancora in corso.</p> <p>Tenendo presente che nel bando all'articolo 4 "Soggetti destinatari" lettere d) ed e) si fa riferimento a: "d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; "ed e)" essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione ad eventuali provvedimenti di revoca od agevolazioni concesse dal MiTE", la società può partecipare al bando?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Ferme restando le disposizioni di cui agli Avvisi e alla normativa vigente (alle quali si rimanda), non è possibile esprimere una valutazione a priori sulla fattispecie descritta. Spetta alla Commissione di cui all'art. 12 ogni valutazione in merito all'ammissibilità delle Proposte.</p>	

Data ricezione quesito: 2/21/2022	ID risposta - 20220221_E-12B_0005
<p>Quesito</p> <p>1) Considerata la proroga dei termini di presentazione delle domande riguardanti l'Avviso "M2C.1.1 I 1.2 Linea d'intervento B" si chiede se vi siano ulteriori modifiche sostanziali, ad eccezione dei termini di presentazione, all'Avviso sopracitato caricato al seguente indirizzo istituzionale: Microsoft Word - Avviso Proroga 1.2_Linea_B consolidato.docx (mite.gov.it).</p> <p>2) Visto l'Allegato 1 all'Avviso "M2C.1.1 I 1.2. Linea d'intervento B" ed il Manuale utente al link Manuale_utente_1.2_linea_B.pdf (mite.gov.it). Considerata la FAQ ID risposta - 20220114_12B_0037 pubblicata con l'aggiornamento del 26/1/2022. In merito al criterio di valutazione "Potenziamento dei sistemi di raccolta esistenti" si richiedono le modalità di calcolo degli indici RDpre (%) e RDpost (%) (con indicazione della formula e delle relative variabili). Si richiede inoltre la tipologia di eventuale documentazione a supporto della definizione di tali indici.</p> <p>3) Visto l'art.37 e l'art. 47 del regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e l'Allegato 2 all'Avviso "M2C.1.1 I 1.2. Linea d'intervento B" Considerata la definizione di investimento analogo presente nel Manuale utente (Manuale_utente_1.2_linea_B.pdf (mite.gov.it) si richiedono quali sono i requisiti essenziali che caratterizzano un processo c.d. tradizionale e/o la normativa di riferimento.</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1 si conferma che non sono state apportate modifiche agli avvisi, se non quelle relative ai termini di scadenza. Si rimanda, in ogni caso, al testo coordinato con proroga termini pubblicato, per ciascun Avviso, al punto 2) della pagina web https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare.</p> <p>In riferimento al quesito 2, premesso quanto indicato all'art 47 par.2 del Reg 651/2014, al fine della quantificazione dell'RDpre (%) si consiglia di verificare le fonti ufficiali del territorio di riferimento (es.: uffici regionali o degli enti d'ambito), i documenti di pianificazione (Piano regionale di gestione rifiuti, piano d'ambito) o fonti ufficiali di rilevanza nazionale (ISPRA). Diversamente, invece, con riferimento alla RDpost(%) sarà cura del Beneficiario la quantificazione di questa aliquota in quanto strettamente correlata al tipo di proposta che si intende presentare. In particolare, si dovrà far riferimento al quantitativo di rifiuti in carta/cartone provenienti dalla raccolta differenziata in termini percentuali che si otterrà a valle della realizzazione dell'intervento finanziato. Si ribadisce, pertanto, che saranno valutate positivamente quelle proposte che avranno impatti indiretti sulla raccolta differenziata dei rifiuti oggetto dell'avviso al fine del conseguimento dei target previsti dal PNRR.</p> <p>In ordine al quesito 3 In generale, l'investimento proposto deve essere confrontato con un investimento di analoga capacità, relativo ad un processo tradizionale, che verrebbe realizzato in assenza di aiuto. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Quindi il proponente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> quantificare l'investimento che intende realizzare, ossia un investimento che va oltre lo stato dell'arte. Per stato dell'arte si intende un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione. 	

M2C1.2 Linea di intervento B

- quantificare un investimento di analoga capacità relativo ad un processo tradizionale. Per processo tradizionale si intende un processo normalmente utilizzato nel settore del riciclaggio (corrispondente a quello che è lo stato dell'arte).
- la differenza tra questi due investimenti rappresenta il costo di investimento supplementare, ossia il costo ammissibile.

Data ricezione quesito: 3/3/2022	ID risposta - 20220303_E-12X_0017
Quesito	
<p>Dalla lettura delle FAQ, in ordine all'art.47 GBER, ci sembra di aver capito che posizione paradigmatica è quella esplicitata in data 11/4/2021 ID risposta sul quesito - 20211104_12X_0010 quando, in riferimento ai costi d'investimento necessari per un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti avete chiarito, in più punti, che essi sono quelli capitalizzabili di un investimento "tradizionale". Vero, è, poi che nel quesito 20220107_12B_0025 avete detto che potrebbe essere ammissibile anche un impianto fotovoltaico [seppur strumentale ad un macchinario e, quindi, sulla lettera c)] sicché a tale riguardo vi chiediamo di precisare con maggior dettaglio il concetto di costo contro fattuale per l'impianto fotovoltaico sicché si chiede se in relazione alla questione valutativa relativa al differenziale di investimento necessario a dotare lo stabilimento di una fornitura di energia elettrica della potenza complessiva di 500 Kw, è fondata la comparazione tra il costo di allaccio pari a 26.470,39 € e un primo preventivo per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 50 Kw. Questo investimento (fotovoltaico) ovviamente andrà aggiornato in base alle aumentate necessità ad almeno 360 Kw. Considerando un costo al Kw. Di circa 1200 € (dato riveniente dal costo Kw del preventivo allegato), è ipotizzabile un costo complessivo di circa 450.000 € L'investimento, in entrambi i casi, riguarda la fornitura di energia elettrica necessaria agli usi di produzione dello stabilimento (non per la vendita di energia prodotta dall'impianto fotovoltaico) e, entrambe gli importi, vengono iscritti nel bilancio patrimoniale dell'azienda. In questo caso il differenziale di costo su cui si calcolerà il contributo, dovrà essere fatto dal delta tra i due importi Fotovoltaico € 450.000 – Preventivo € 26.470,39 – differenza 423.529,61</p>	
Risposta	
<p>Con riferimento al quesito posto, salvo la capacità di dimostrare e giustificare adeguatamente il differenziale emerso in fase di dichiarazione della proposta e ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, si risponde, per astratto, positivamente.</p>	

Data ricezione quesito: 2/27/2022	ID risposta - 20220227_E-XX_0008
Quesito	
<p>Ho presentato una richiesta della Linea di intervento A investimenti 1.1 e 1.2 della Missione M2C1 (D.M. nn. 396 e 397 del 28/09/2021). In merito a tale proposta mi è sorto un dubbio: nel quadro economico è stata indicata l'IVA per le forniture al 10%. Volevo sapere se è un errore visto che probabilmente l'IVA per le forniture è al 22%. Nel caso venisse finanziata la proposta, come bisognerà procedere? Potrà essere rendicontata ugualmente?</p>	
Risposta	
<p>In riferimento al concorso dell'IVA nel calcolo del contributo concedibile (applicabile solo per gli avvisi "M2C.1.1 1.1 - Linea d'Intervento A, B, C) fa fede quanto dichiarato nelle forme e nei modi come previsti dai documenti in materia d'IVA pubblicati sul sito del MiTE. Per maggiori dettagli in riferimento all'IVA, si rinvia all'ID risposta 20220202_E-11X_0002. In caso di errata comunicazione, il destinatario potrà attivare la procedura di annullamento della proposta inviata e provvedere, quindi, al nuovo caricamento della Proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-12B_0006
Quesito	
<p>1) Un'azienda che opera nella filiera del riciclo intende superare lo stato dell'arte del proprio impianto di trattamento e selezione di imballaggi in carta ed investire nella realizzazione di un nuovo impianto che sia più efficiente e di maggiore capacità, in sostituzione di quello attuale. Si richiede se nella configurazione dei costi da inserire nel piano finanziario di progetto, è corretto indicare quale investimento tradizionale di analoga capacità i costi che l'azienda sosterrrebbe per incrementare la capacità dell'impianto attuale in assenza di contributi?</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

2) Un'azienda che opera nella filiera del riciclo intende ammodernare la dotazione esistente del proprio impianto di gestione/selezione di materiali in carta e cartone ed introdurre migliorie tecnologiche che superano lo stato dell'arte, anche al fine di ampliarne la capacità di trattamento. Questo investimento però non può essere realizzato nello stesso sito impiantistico attualmente in attività e richiede l'acquisto di un nuovo sito per la realizzazione di un nuovo impianto in sostituzione di quello attuale. A tal fine si richiede se è corretto indicare come tipologia di intervento (art.5, comma 3) la b) Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo della carta e del cartone. "È corretto indicare quale investimento tradizionale di analoga capacità i costi che l'azienda ipotizza siano necessari per realizzare, in assenza di contributi, un impianto di analoga capacità?"

Risposta

In ordine al quesito 1, si risponde affermativamente. Si ricorda che, in generale, l'investimento proposto deve essere confrontato con un investimento di analoga capacità, relativo ad un processo tradizionale, che verrebbe realizzato in assenza di aiuto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Quindi il proponente deve:

- quantificare l'investimento che intende realizzare, ossia un investimento che va oltre lo stato dell'arte. Per stato dell'arte si intende un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione.
- quantificare un investimento di analoga capacità relativo ad un processo tradizionale. Per processo tradizionale si intende un processo normalmente utilizzato nel settore del riciclaggio (corrispondente a quello che è lo stato dell'arte).

La differenza tra questi due investimenti rappresenta il costo di investimento supplementare, ossia il costo ammissibile. Inoltre, si precisa che è possibile valorizzare singole voci di spesa ammissibile relative all'investimento analogo come pari a zero purché il totale dell'investimento analogo sia superiore a zero, al fine di confrontarlo con la proposta che si intende realizzare.

In ordine ai quesiti al punto 2, si risponde affermativamente.

Data ricezione quesito: 2/24/2022

ID risposta - 20220224_E-XX_0007

Quesito

Il bando chiede che le proposte:

“non devono ledere il principio DNSH sancito dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 di “non arrecare un danno significativo” contro l'ambiente;”

In cosa si traduce questa frase: bisogna predisporre una relazione specifica? o è sufficiente inserire un passaggio generico in una relazione di accompagnamento?

Risposta

I soggetti proponenti in sede di presentazione della Proposta nella “DSAN Proposta” dichiareranno che la realizzazione dell'intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Il rispetto del principio DNSH è un criterio di ammissibilità previsto ex art 6 degli avvisi. Questo, secondo una valutazione del proponente, deve essere posseduto all'atto di presentazione della proposta.

Ferma restando l'aderenza della proposta a tali principi (che potrà essere oggetto di controllo successivo da parte dell'Amministrazione), all'atto della candidatura è sufficiente dichiarare il rispetto del principio DNSH nella relativa DSAN e nel form presente in piattaforma.

Data ricezione quesito: 2/24/2022

ID risposta - 20220224_E-12X_0011

Quesito

Il bando prevede che le proposte siano inserite nei documenti di programmazione ai sensi del D.Lgs 152/2006.

M2C1.2 Linea di intervento B

Nel caso delle imprese private che si rivolgono al mercato dei rifiuti speciali come si deve interpretare questo passaggio: non c'è infatti una vera e propria programmazione che individui gli impianti, ma solo un Piano dei rifiuti speciali che individua in modo generico le necessità ma che non dice nulla sulla localizzazione degli impianti, se non, in alcuni casi, che servono due impianti.

Esiste, invece, in talune province, il piano provinciale che individua, in alcuni casi, le zone idonee e quelle non idonee agli impianti: basta assicurare la rispondenza a questo piano?

Risposta

In ordine al quesito posto si precisa che l'art 6 comma 1 lettera e) degli Avvisi della linea 1.2 prevede fra i requisiti di ammissibilità che le Proposte devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Detto ciò, si chiarisce che gli interventi contenuti nelle proposte dovranno essere coerenti con principi e contenuti della pianificazione territoriale e settoriale corrispondente (PRGR, Piano d'ambito, ecc.). All'atto della presentazione della proposta tale coerenza viene dichiarata con autocertificazione dal proponente. In piattaforma è presente un apposito form di autodichiarazione.

Data ricezione quesito: 2/24/2022

ID risposta - 20220224_E-12X_0012

Quesito

Nel piano finanziario sintetico non trovo il campo dell'investimento analogo (nel format scaricato da internet), mentre il manuale utente lo richiede; immagino che il format scaricato da internet serva solo a preparare la domanda, ma tutto quello che si inserisce bisogna nuovamente immetterlo on line quando si compila la proposta. È corretto?

Risposta

Non occorre compilare il fac-simile di proposta, che ha il solo scopo di presentare in linea di massima i contenuti della stessa. La compilazione della proposta deve essere effettuata in Piattaforma, seguendo le indicazioni contenute nel manuale utente e nella Piattaforma stessa.

Data ricezione quesito: 2/24/2022

ID risposta - 20220224_E-12X_0013

Quesito

Nella bozza di relazione di accompagnamento è previsto che:

a) Sia descritta la "Capacità di superare lo "stato dell'arte" del settore di riferimento anche dal punto di vista tecnologico"

In cosa si traduce questa frase: bisogna predisporre una relazione specifica? o è sufficiente inserire un passaggio generico in una relazione di accompagnamento?

Risposta

Con riferimento al quesito posto, si rinvia alla definizione 129) dell'art. 2 del Reg UE 651/2014: "stato dell'arte": un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di "stato dell'arte" va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione.

Si precisa, inoltre, che è sufficiente fornire le informazioni richieste nella Relazione di accompagnamento al piano finanziario.

Data ricezione quesito: 2/24/2022

ID risposta - 20220224_E-12X_0014

Quesito

Punto 1)

Nel piano dei costi dell'investimento sia indicato "il costo di un investimento analogo riferibile ad un processo di trattamento e riutilizzo tradizionale Che verrebbe realizzato in assenza di contribuzione"; questo aspetto è stato argomento di diverse FAQ, ma la risposta non è mai stata chiara:

a) cosa è indispensabile indicare?

b) Basta dire che l'investimento non si farebbe in assenza di contribuzione?

c) La pirolisi è un processo di trattamento tradizionale? Chi lo decide quale lo è?

d) Il trattamento dei RAEE è sicuramente tradizionale, ma se io cambio il processo inserendo una miglioria che mi consente di aumentare la produttività e la qualità di cosa devo chiedere il rimborso? Di tutto l'impianto o solo della

M2C1.2 Linea di intervento B

miglioria che magari ha un impatto economico minimo dal punto di vista dell'investimento ma massimo dal punto di vista dei risultati?

Punto 2)

Nel bando è previsto che "Il finanziamento massimo per ciascuna Proposta sarà erogato secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e s.m.i."

L'art. 31 del suddetto regolamento prevede che Nelle zone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, si possono concedere aiuti a finalità regionale volti a promuovere la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Queto vuol dire che la creazione di un nuovo stabilimento è finanziabile!

All'art. 6 comma 3 si dice: "3. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati: a) nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti: in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario nella stessa zona; b) in tutti gli altri casi: — un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività, — un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività, — una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati."

Questo vuol dire che se in mancanza dell'aiuto lo stabilimento non sarebbe stato fatto io posso inserire tutta la realizzazione nel finanziamento richiesto?

Questo supera quanto detto nel punto 1?

Posso inserire, in questo caso, come costo analogo il valore zero?

Risposta

Con riferimento al punto 1) del quesito si risponde quanto segue:

In ordine al quesito a), si chiarisce che la norma non prevede specifici contenuti minimi.

In ordine al quesito b), si risponde negativamente, precisando la necessità di dimostrare il maggior rispetto ambientale che genererebbe l'aiuto concesso rispetto ad un investimento autonomo realizzabile senza contributo.

In ordine al quesito c), si precisa che non è definibile apriori il carattere "tradizionale" di un investimento, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Sarà cura della Commissione, di cui all'art. 12 dell'Avviso, la valutazione e le decisioni di merito sulla base della documentazione fornita.

In ordine al quesito d), si precisa che, in generale, l'investimento proposto deve essere confrontato con un investimento di analoga capacità, relativo ad un processo tradizionale, che verrebbe realizzato in assenza di aiuto. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Quindi il proponente deve:

quantificare l'investimento che intende realizzare, ossia un investimento che va oltre lo stato dell'arte. Per stato dell'arte si intende un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione.

quantificare un investimento di analoga capacità relativo ad un processo tradizionale. Per processo tradizionale si intende un processo normalmente utilizzato nel settore del riciclaggio (corrispondente a quello che è lo stato dell'arte).

la differenza tra questi due investimenti rappresenta il costo di investimento supplementare, ossia il costo ammissibile. Inoltre, si precisa che è possibile valorizzare singole voci di spesa ammissibile relative all'investimento analogo come pari a zero, purché il totale dell'investimento analogo sia superiore a zero, al fine di confrontarlo con la proposta che si intende realizzare.

Con riferimento al punto 2) del quesito e in riferimento alle domande ivi incluse, si rinvia a quanto già chiarito in risposta al punto 1, quesito c).

M2C1.2 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 2/24/2022	ID risposta - 20220224_E-12X_0016
Quesito Siamo un'impresa e vogliamo presentare un progetto sui bandi faro. Il nostro core business è progettare e costruire impianti e non gestire gli impianti. Ci chiedevamo, fermo restando il luogo di realizzazione del progetto che rimane il medesimo, se fosse possibile, in caso di approvazione del finanziamento, vendere le quote societarie in modo che un terzo possa metterlo in atto. In altri termini noi faremo il progetto e la domanda di finanziamento. Ottenuta l'approvazione alla costruzione ed il finanziamento vorremmo vendere le quote sociali e non il progetto approvato e finanziato al cliente /utilizzatore e gestore finale. È possibile cedere l'eventuale finanziamento?	
Risposta Con riferimento al quesito posto, si rimanda alle disposizioni previste all'art. 15 dell'Avviso.	

Data ricezione quesito: 2/22/2022	ID risposta - 20220222_E-12X_0008
Quesito Premesso che: <ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento agli Investimento 1.2 della Missione M2C1 sui progetti faro, sia il decreto 397/2021, sia gli avvisi relativi a tutte le Linee di Intervento A, B, C e D richiamano la disciplina di cui al regolamento 651/2014 della Commissione "che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato", come modificato dal Regolamento 2021/1237 (cd. Regolamento GBER) e, segnatamente, l'art. 47 dello stesso. • Più in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - l'allegato 1 del decreto 397/2021, al punto v della voce "Criteri di ammissibilità" prevede che "gli interventi devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafi da 1 a 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 GBER nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese". - l'art. 5, co. 2 degli avvisi stabilisce che: "Il contributo massimo erogabile per ciascuna proposta seguirà le modalità previste dall'articolo 47, commi 8 e 9 del GBER, come modificato dal regolamento della Commissione 2021/1237/UE. In particolare, l'ammontare del contributo non potrà superare il 35 % dei costi ammissibili; esso potrà essere aumentato di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese". - l'art. 6 lett. f) degli avvisi afferma che le proposte "devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47 del GBER". • L'art. 47 del Regolamento GBER prevede, al comma 6, che gli investimenti devono andare al di là dello «stato dell'arte», ove per stato dell'arte l'art. 2, punto 129 Regolamento GBER indica il "processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione". • Inoltre, al successivo comma 7 dell'art. 47 Regolamento GBER, vengono circoscritti i costi ammissibili al finanziamento ai "costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti". • Nondimeno, manca all'interno del bando una definizione di processo tradizionale che costituisca una base univoca di confronto tra tutti i progetti. • Non solo, in questo quadro normativo, l'interpretazione adottata dal Ministero della Transizione Ecologica nelle FAQ nonché nei chiarimenti seminariali reperibili sul sito istituzionale dello stesso (cfr. seminario del 19 gennaio, in particolare a partire dal minuto da 23.52) secondo cui sarebbero finanziabili solamente i progetti che superino il processo tradizionale di riciclaggio dei rifiuti e che siano espressione di una "innovazione tecnologica" - mentre sarebbero invece esclusi i progetti "solamente" forieri di un miglioramento dell'efficienza produttiva. • In tale quadro, è altresì vero che, contrariamente a questa interpretazione, l'Allegato A del Bando, sembra ammettere quelle proposte che puntano più alla quantità che alla qualità del materiale riciclato. Ed invero, si legge al punto D: "Descrizione del livello di innovazione tecnologica che l'impianto da realizzare apporterà al settore di riferimento" secondo cui "sarà valutata positivamente la Proposta che dimostri che la tecnologia adottata permetta almeno una delle seguenti attività: A) una elevata produzione di materiale riciclato o di materia prima seconda da destinare all'utilizzo industriale; B) l'incremento dell'utilizzo di materia riciclata o di materia prima seconda nel processo industriale, anche attraverso pratiche di simbiosi industriale". 	

M2C1.2 Linea di intervento B

<ul style="list-style-type: none"> Al contempo, preme sottolineare che l'art. 47, co. 6 GBER – a differenza di altre disposizioni dello stesso regolamento – non richiede affatto che il progetto costituisca una tecnologia innovativa, sicché in assenza di questo richiamo, si può ricavare, a contrario, che un mero potenziamento di una tecnologia esistente sia compatibile con l'art. 47 Regolamento GBER. <p>Tutto ciò premesso, in ragione delle distonie interpretative concernenti il perimetro dell'art. 47, co. 6 GBER si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quale sia la definizione di processo tradizionale rappresentante la base univoca di confronto tra tutti i progetti. Se sono finanziabili solo i processi espressione di una innovazione tecnologica, ovvero anche quelli che costituiscono un miglioramento di una tecnologia esistente e forieri di un miglioramento dell'efficienza produttiva.
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1, per processo tradizionale si intende un processo normalmente utilizzato nel settore del riciclaggio (corrispondente a quello che è lo stato dell'arte).</p> <p>In ordine al quesito 2, si ribadisce quanto stabilito fin dai contenuti del DM 397/2021: "Nell'ambito dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR, finalizzato a potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo, verranno finanziati progetti "faro" di economia circolare che promuovono l'utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi, individuati nel Piano d'azione europeo sull'economia circolare".</p> <p>In aggiunta, ferma e impregiudicata ogni decisione in merito all'ammissibilità e valutazione della proposta in capo alla Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, nel rimandare a quanto chiaramente riportato negli Avvisi della Misura 1.2, si ribadisce che, ai fini della valutazione positiva della proposta presentata in merito al criterio "LIVELLO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA" la Proposta dovrà dimostrare che la tecnologia adottata permetta almeno una delle seguenti attività:</p> <p>A) una elevata produzione di materiale riciclato o di materia prima seconda da destinare all'utilizzo industriale;</p> <p>B) l'incremento dell'utilizzo di materia riciclata o di materia prima seconda nel processo industriale, anche attraverso pratiche di simbiosi industriale.</p> <p>Pertanto, l'innovazione proposta potrà riguardare varie tipologie non solo strutturali ma anche di gestione, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi sopradetti.</p>

Data ricezione quesito: 2/22/2022	ID risposta - 20220222_E-12X_0009
<p>Quesito</p> <p>1) Si chiede conferma che per la stipula dei contratti di cui all'art. 6 "criteri di ammissibilità", il soggetto proponente possa utilizzare le proprie procedure di approvvigionamento solitamente in uso. Se ci sono modalità specifiche, quali?</p> <p>2) Si chiede altresì se il CUP possa essere richiesto dopo la pubblicazione della graduatoria dei finanziamenti e se nella richiesta è necessario dare specifiche relative della domanda finanziamento PNRR (ad es.: numero identificativo)</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al primo quesito si precisa che l'art 6 comma 1 lettera a) detta una disposizione relativa al contenuto del cronoprogramma e non sulle modalità di stipula dei contratti. Questi ultimi dovranno seguire la normativa applicabile nel settore di riferimento. Nel caso specifico, non conoscendo "le procedure di approvvigionamento solitamente in uso" non si può rispondere in maniera puntuale.</p> <p>In ordine al secondo quesito si precisa che il CUP non è un requisito necessario alla data di presentazione della domanda. Resta, comunque, ferma la relativa normativa di riferimento.</p>	

Data ricezione quesito: 2/18/2022	ID risposta - 20220218_E-12X_0007
<p>Quesito</p> <p>Il credito imposta Bonus Sud, al pari del credito imposta Industria 4.0, può essere affiancato al PNRR 1.2?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Si rimanda alla risposta data al quesito 20211112_12X_0020.</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 2/16/2022	ID risposta - 20220216_E-12X_0010
<p>Quesito Con riferimento al DM 397/2021 Si richiedono chiarimenti in merito alla compilazione a sistema delle domande ed in particolare al “costo investimento analogo”. Il sistema non permette di inserire “0,00 €”, qualora l’azienda non effettuasse alcun investimento analogo, in assenza di contribuzione, che importo/ dicitura dovrebbe inserire?</p>	
<p>Risposta Si precisa che è possibile valorizzare singole voci di spesa ammissibile relative all’investimento analogo come pari a zero, purché il totale dell’investimento analogo sia superiore a zero, al fine di confrontarlo con la proposta che si intende realizzare.</p>	

Data ricezione quesito: 2/15/2022	ID risposta - 20220215_E-12X_0005
<p>Quesito È necessaria la fideiussione bancaria per l’accesso all’anticipo sui contributi erogati alle imprese? Se non è necessaria, è comunque meglio averla? O basta comunicare l’inizio dei lavori?</p>	
<p>Risposta Per la fattispecie descritta dal quesito, gli avvisi non prevedono la sottoscrizione di alcuna fideiussione. Ulteriori e più precise informazioni potranno essere fornite nei decreti di concessione dei finanziamenti o in successivi atti, anche sulla base di eventuali indicazioni ricevute da organi dell’Amministrazione centrale esterne al MiTE, competenti in materia di attuazione del PNRR.</p>	

Data ricezione quesito: 2/11/2022	ID risposta - 20220211_E-12X_0004
<p>Quesito Qualora il soggetto proponente (privato) non avesse previsto nessun investimento “analogo” in assenza di fondi si intende, come si può riportare ciò in fase di compilazione considerando che il portale non accetta 0 come valore?</p>	
<p>Risposta I costi ammissibili corrispondono ai costi d’investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Pertanto, si ribadisce la necessità di definire anche un investimento di analoga capacità, relativo ad un processo tradizionale, che verrebbe realizzato in assenza di aiuto. Per maggiori dettagli, si rinvia alla risposta fornita in riscontro al quesito recante ID risposta 20220111_12X_0094.</p>	

Data ricezione quesito: 2/9/2022	ID risposta - 20220209_E-XX_0004
<p>Quesito Nel caricamento di un progetto nelle per consulenze si può caricare solo il 4% dell’importo? In una circolare del ministero diceva diversamente.</p>	
<p>Risposta Come riportato nell’allegato 2 agli avvisi, alla voce spese ammissibili di cui alla lettera g), le spese per consulenze connesse alla Proposta sono ammissibili nella misura massima del 4% dell’importo complessivo della Proposta (inteso come somma delle spese ammissibili).</p>	

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-XX_0003
<p>Quesito Con riferimenti agli avvisi in oggetto nel modulo di domanda occorre indicare: “Zona assistita ex art. 107 par. c lettera c) TFUE: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no “.</p>	
<p>Come noto, selezionando l’opzione <input type="checkbox"/> sì, l’impresa ha diritto ad un 5% in più di contributo.</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

Dal momento che allo stato attuale la Commissione europea – per quanto riguarda l'Italia - non ha ancora diffuso la nuova Carta degli Aiuti delle aree 107.3.c., si chiede conferma che le imprese del centro nord, in attesa della Carta, possano compilare il modulo di domanda selezionando l'opzione sì.

Risposta

Le c.d. zone assistite sono designate nella "Carta degli aiuti a finalità regionale" approvata in applicazione dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato. Per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027 le aree approvate dalla Commissione e alle quali occorre, al momento, fare riferimento, sono consultabili al seguente link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_6467

Sarà cura del Ministero della transizione ecologica valutare, sulla base della carta degli aiuti vigente alla data della concessione dell'aiuto, la permanenza del diritto alle maggiorazioni dell'intensità del contributo legate alla localizzazione dell'intervento, fermo restando che l'importo del contributo richiesto non potrà subire variazione in aumento. In assenza di una completa identificazione di tutte le zone, il Ministero della transizione ecologica si riserva di non applicare le maggiorazioni dell'intensità del contributo legate alla localizzazione dell'intervento.

Data ricezione quesito: 2/3/2022

ID risposta - 20220203_E-12X_0001

Quesito

Si cita il caso di una società che intende proporre la realizzazione di un impianto per il recupero ed il riciclaggio del polietilene ad alta densità, per cui le innovazioni sostanziali, rispetto agli attuali standard tecnologici, sono da considerare come:

- Completo affrancamento dal fabbisogno energetico, in quanto esso funzionerebbe con energia solare solo di giorno;
- Possibilità di trasformare qualunque tipo di HDPE e non solo quello recuperato a fine vita dai prodotti (anche flaconi, imballaggi vari ecc.);
- Possibilità di ottenere materie prime seconde quasi simile alle materie prime vergini, mediante l'installazione di estrusori più performanti.

Pure sottolineando come il progetto possa essere in grado di:

- Soddisfare le finalità di maggior recupero di materia plastica;
- Limitare il fabbisogno energetico e comunque solo a fonti rinnovabili (in tal senso si veda l'art. 478 del Bilancio di previsione 2022-2024).

Si evidenzia come la maggiore difficoltà sia dovuta al fatto che la quota sovvenzionabile riguarda solo la componente innovativa del progetto e, nel contempo, risulta estremamente complicato individuare lo standard attuale di riferimento.

Risposta

Premesso che spetta al Proponente ogni valutazione in merito alla definizione degli standard rispetto ai quali comparare la Proposta, si rinvia a quanto riscontrato al quesito recante ID risposta 20220111_12X_0094, nonché a quanto dettagliato nel corso del webinar svolto il 19 gennaio 2022 la cui registrazione è disponibile alla pagina web <https://invitalia.blumm.it/event/ar/5/pnrr-per-leconomia-circolare-fase-2>.

Resta ferma l'imprevedibilità di giudizio in capo alla Commissione di cui all'art. 12 in merito all'ammissibilità e alla valutazione della proposta.

Data ricezione quesito: 2/16/2022

ID risposta - 20220216_E-12B_0004

Quesito

Con riferimento al DM 397/2021 Linea B

Si richiedono chiarimenti in merito alla compilazione a sistema delle domande ed in particolare alle "Quantità trattate".

Quale punteggio viene attribuito qualora la Q-trattabile risulti maggiore della Q non trattata? Il sistema attribuisce un valore maggiore al 100%. In tale caso, viene attribuito il punteggio massimo pari a 15 punti?

Risposta

Premettendo che nella Linea di intervento 1.2.B (DM 397) indicata nel quesito non è presente un criterio di valutazione denominato "Quantità trattate", si precisa, in ogni caso, che il punteggio massimo attribuibile è quello indicato nelle tabelle di cui all'Allegato 1 degli Avvisi. Restano ferme le finalità di ciascuna Linea di intervento indicate all'art. 2 del corrispondente Avviso.

M2C1.2 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 2/8/2022	ID risposta - 20220208_E-12B_0003
Quesito Considerato che alla domanda di accesso al contributo dovrà essere allegata il Piano finanziario della proposta e la Relazione di accompagnamento al Piano finanziario, si richiede se è disponibile un format di detti documenti ovvero di conoscere quali informazioni e contenuti dovranno contenere per l'ammissibilità della domanda.	
Risposta Con riferimento al quesito posto, si specifica che non è prevista la pubblicazione di uno specifico format di Piano Finanziario. Quest'ultimo dovrà essere coerente con la Relazione di accompagnamento, della quale è presente un facsimile all'interno del Manuale Utente fornito per la compilazione delle proposte.	

Data ricezione quesito: 2/7/2022	ID risposta - 20220207_E-XX_0002
Quesito Un ulteriore informazione, il bando in oggetto è compatibile con il credito imposta per beni strumentali 4.0?	
Risposta In ordine al quesito, si rinvia alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 33/2021 reperibile al seguente link : https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONEI/_documenti/in_vetrina/elem_0359.html	

Data ricezione quesito: 2/6/2022	ID risposta - 20220206_E-12B_0002
Quesito Le scriviamo per evidenziarle una probabile contraddittorietà che ci sembra di poter cogliere sul bando della carta. L'art.4 comma 4 dell'avviso del 15/10/2021 definendo i soggetti destinatari stabilisce che essi sono "I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono partecipare al presente Avviso sia in forma autonoma, sia mediante l'adesione ad una Rete di Imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, o, infine, mediante altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato". Nelle FAQ pubblicate nel vostro sito internet e, precisamente, a pag.6 di 49, è possibile leggere il quesito del 1/13/2022 avente la risposta ID 20220113_12B_0033. In particolare, vi è stato chiesto: b) Affinché una collaborazione tra due o più soggetti possa essere classificata come Distretto circolare, quali requisiti tale collaborazione deve possedere? A cui avete risposto in questo modo: In ordine al quesito b), si specifica che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, non è necessario avere già stipulato contratti alla data di presentazione della Proposta. Sarà, invero, valutata positivamente anche la Proposta che preveda soluzioni di rete, finalizzate all'ottimizzazione della filiera di raccolta - logistica e riciclo/riutilizzo del rifiuto, da attuare con la realizzazione dell'Intervento. Nelle slides della Dott.ssa Benedizione, condivise in data 19 gennaio u.s. e pubblicate sul sito MITE PNRR, e, precisamente nel numero sei, così, testualmente, in basso, scrivete: "AGGIUNTA – Se il Soggetto Proponente è un'aggregazione di imprese, è richiesto il caricamento del Contratto di rete o altra forma contrattuale di collaborazione" Invero tale richiesta è poi ribadita anche nella piattaforma padigitale. Lo stesso peraltro è contrassegnato con * asterisco sicché diventa obbligatorio. Giacché stiamo curando, per alcune imprese, un progetto integrato complesso che prevede un accordo di collaborazione a chi dobbiamo dar retta? Alle FAQ o alle SLIDES? In questo secondo caso e, cioè, se fosse richiesta la conclusione formale dell'accordo ancor prima dell'invio occorre la firma contestuale di tutti oppure è sufficiente la firma anche autenticata da notaio o da cancelliere di Tribunale dello stesso documento ma fatto in maniera non contestuale? La vostra richiesta si riferisce, forse, alla necessità che occorre, comunque, caricare un modello di accordo anche se non ancora firmato dalle imprese e che lo sarà solo dopo l'eventuale ammissione a finanziamento? Invero quest'ultima interpretazione permetterebbe di considerare legittima la vostra condotta che, per un verso, richiede l'allegazione del documento e, per altro verso, chiarisce la sua non indispensabilità ingenerando in noi confusione.	

M2C1.2 Linea di intervento B

Risposta
Si rimanda, per analogia, alla risposta fornita in riscontro al quesito recante ID risposta 20220204_E-12X_0006

Data ricezione quesito: 2/4/2022	ID risposta - 20220204_E-12X_0006
<p>Quesito L'art.4 comma 4 dell'avviso del 15/10/2021 definendo i soggetti destinatari stabilisce che essi sono "I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono partecipare al presente Avviso sia in forma autonoma, sia mediante l'adesione ad una Rete di Imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, o, infine, mediante altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato". Nelle FAQ, a pag.6, è possibile leggere il seguente Quesito b) Affinché una collaborazione tra due o più soggetti possa essere classificata come Distretto circolare, quali requisiti tale collaborazione deve possedere? A cui avete risposto in questo modo: In ordine al quesito b), si specifica che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, non è necessario avere già stipulato contratti alla data di presentazione della Proposta. Sarà, invero, valutata positivamente anche la Proposta che preveda soluzioni di rete, finalizzate all'ottimizzazione della filiera di raccolta - logistica e riciclo/riutilizzo del rifiuto, da attuare con la realizzazione dell'Intervento. Nelle slides della Dott.ssa Benedizione, condivise in data 19 gennaio u.s. e pubblicate sul sito MITE PNRR, e, precisamente nel numero sei, così, testualmente, in basso, scrivete: "AGGIUNTA – Se il Soggetto Proponente è un'aggregazione di imprese, è richiesto il caricamento del Contratto di rete o altra forma contrattuale di collaborazione" Giacché stiamo curando, per alcune imprese, un progetto integrato complesso che prevede un accordo di collaborazione a chi dobbiamo dar retta? Alle FAQ o alle SLIDES? In questo secondo caso e, cioè, se fosse richiesta la conclusione formale dell'accordo ancor prima dell'invio occorre la firma contestuale di tutti oppure è sufficiente la firma anche autenticata da notaio o da cancelliere di Tribunale dello stesso documento ma fatto in maniera non contestuale?</p>	
<p>Risposta In merito alla partecipazione mediante l'adesione ad una Rete di Imprese, si conferma quanto illustrato in sede di webinar e citato nel quesito in riferimento ai contenuti delle slide: se il Soggetto Proponente è un'aggregazione di imprese, è richiesto il caricamento del Contratto di rete o altra forma contrattuale di collaborazione. Cosa diversa è il riferimento della FAQ citata nel quesito, relativamente alla "collaborazione tra due o più soggetti" che può "essere classificata come Distretto circolare". In tale contesto, ci si riferiva, infatti, non ai requisiti di ammissibilità per le aggregazioni di imprese, bensì al criterio di valutazione n. 5 CREAZIONE/SVILUPPO DI NETWORK E/O "DISTRETTI CIRCOLARI", che prende in considerazione la capacità della proposta di prevedere soluzioni di rete finalizzate all'ottimizzazione della filiera di raccolta - logistica e riciclo/riutilizzo del rifiuto, per le quali non è necessariamente richiesta l'avvenuta sottoscrizione di accordi. Va da sé che il Proponente dovrà fornire nella descrizione della Proposta ogni elemento utile alla valutazione, ivi incluso, se del caso, l'esistenza di specifici accordi che testimonino come il progetto stesso possa contare su network eventualmente già strutturati.</p>	

Data ricezione quesito: 2/9/2022	ID risposta - 20220209_E-XX_0005
<p>Quesito Nel punto 4 dove si parla delle Caratteristiche della proposta confrontandomi con i progettisti non capiamo come compilare la tabella laddove parla di "Categoria di attività nell'intervento/intervento integrato complesso": cosa occorre indicare nello specifico nella tabella di cui al punto 4 ovvero come occorre compilarla? Laddove, inoltre, si parla del valore "Valore ΔRD (%)" mi potreste dare indicazioni su come compilare il relativo punto? Non so di preciso dove posso reperire i relativi dati per la compilazione.</p>	
<p>Risposta In ordine al primo quesito, si specifica che in Piattaforma non è prevista la compilazione di una tabella, ma la mera selezione di opzioni da appositi menu a tendina predisposti per le attività presenti e l'attività prevalente. In "Attività presenti" è necessario indicare la/le categoria/e di attività tra "Lavori", "Servizi" e "Forniture" (per le cui definizioni</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

si rimanda al Dlgs 50/2016); in “Attività prevalente” dovrà essere indicata, invece, l’attività prevalente tra quelle indicate in “Attività presenti”.

In ordine al secondo quesito, si consiglia di verificare le fonti ufficiali del territorio di riferimento (es.: uffici regionali o degli enti d’ambito), i documenti di pianificazione (Piano regionale di gestione rifiuti, piano d’ambito) o fonti ufficiali di rilevanza nazionale (ISPRA, ecc.).

Data ricezione quesito: 2/7/2022	ID risposta - 20220207_E-12X_0003
<p>Quesito</p> <p>In relazione al bando PNRR – M2C1.111.2, la nostra società vorrebbe candidare due progetti per due linee di intervento diverse: un progetto per la linea di intervento A) e un progetto per la linea di intervento C). Entrambi i progetti prevedono l’installazione di linee di trattamento da inserire all’interno di uno stesso capannone industriale. I quesiti sono due:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Società può presentare due progetti diversi per le due linee di intervento diverse? • In questo caso essendo due progetti diversi, che riguardano due linee di intervento diverse, ma uno stesso capannone industriale, si rientra nella definizione di Intervento o di Intervento Integrato complesso? 	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito 1 si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0002 In ordine al quesito 2, si precisa che la scelta tra intervento o intervento integrato complesso dipende dalle specifiche caratteristiche della proposta quando riferibili al singolo Avviso di riferimento.</p>	

Data ricezione quesito: 2/4/2022	ID risposta - 20220204_E-12B_0001
<p>Quesito</p> <p>L'allegato "relazione finanziaria" ha un format o può essere prodotto liberamente? In aggiunta vi chiedo di indicarmi una check list da allegare alla proposta progettuale qualora questa (la check list) sia prevista.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Si rimanda al Manuale Utente, scaricabile al seguente link https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/Manuale_utente_1.2_linea_B.pdf, in cui è presente, in appendice, il format della “RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO FINANZIARIO”.</p>	

Data ricezione quesito: 12/15/2021	ID risposta - 20211215_12B_0017
<p>Quesito</p> <p>Avremmo bisogno di chiarimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Costo complessivo intervento. Sono tutti i costi previsti per la realizzazione dell’impianto oggetto di richiesta di finanziamento? O cosa? 2. Costi di intervento supplementari. A quali costi si riferisce? 3. Contributo massimo erogabile. La quota del 35% ed eventuali addizionali, su quale importo va calcolata? <p>La motivazione per la richiesta delle suddette informazioni è dettata dal fatto che il nostro cliente non realizzerà un impianto classico di riciclaggio e /o smaltimento di rifiuti in carta, ma un innovativo sistema di riutilizzo di carta e cartone per la produzione di contenitori in carta.</p> <p>Abbiamo quindi difficoltà ad individuare dei costi di intervento supplementari; il progetto prevede essenzialmente dei costi per la realizzazione dell’impianto, costituiti da opere murarie, macchinari, impianti ed attrezzature, programmi ed applicativi informatici e spese di consulenza.</p>	
<p>Risposta</p> <p>In merito al primo quesito, per costo complessivo si intende la somma di tutti i costi previsti per la realizzazione della proposta.</p> <p>In merito al secondo quesito si rimanda al si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010</p> <p>In merito al terzo quesito, l’Avviso non prevede un limite minimo e massimo di spesa, né un importo massimo concedibile. Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera s), del Regolamento GBER 651/2014 e ss.mm.ii., lo stesso Regolamento non si applica agli aiuti di importo pari o superiore a 15 milioni di euro</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

per impresa e per progetto di investimento. Per quanto riguarda l'intensità dell'aiuto, essa va applicata solo ai costi ammissibili come definiti ai sensi degli articoli 36 e 47 del Reg UE 651/2014 (GBER).

In merito alla prima parte delle osservazioni poste a valle della richiesta di chiarimenti si rimanda al combinato disposto degli articoli 10 e 13 degli Avvisi, il quale dispone che compete alla Commissione di cui all'articolo 12 la valutazione delle proposte ammesse, attraverso l'attribuzione dei punteggi relativi agli individuati criteri di valutazione.

In merito alla seconda parte delle osservazioni poste a valle della richiesta di chiarimenti si rinvia al manuale utente in cui è possibile consultare i prospetti per il calcolo dei costi d'investimento supplementari.

Data ricezione quesito: 11/30/2021	ID risposta - 20211130_12X_0050
<p>Quesito</p> <p>In merito a quanto indicato in oggetto, rilevo quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> Attualmente non è possibile scaricare il manuale per la compilazione della proposta dalla pagina https://www.mite.gov.it/pagina/linea-b-ammodernamento-e-realizzazione-di-nuovi-impianti-il-miglioramento-della-raccolta; Il decreto e l'avviso di rettifica e precisazione sono su altra pagina: https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare. <p>DOVE POSSO TROVARE IL MANUALE PER LA COMPILAZIONE DELLA PROPOSTA? QUAL'E' LA PAGINA WEB DA CONSIDERARE PER EVENTUALI E FUTURE COMUNICAZIONI?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Si precisa che tutta la documentazione relativa agli Avvisi (Avvisi, decreti, decreti di rettifica, risposte ai chiarimenti richiesti, manuali, recapiti di contatto, ecc.) è pubblicata sulla pagina web del sito MiTE al seguente link: https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare.</p>	

Data ricezione quesito: 11/29/2021	ID risposta - 20211129_12X_0048
<p>Quesito</p> <p>Volevo sapere se una società può presentare più di un progetto.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Ciascun Soggetto Destinatario, sia in forma singola che associata, potrà presentare una sola Proposta, come definita all'articolo 1, lettera p).</p>	

Data ricezione quesito: 11/26/2021	ID risposta - 20211126_12X_0081
<p>Quesito</p> <p>SOGGETTI DESTINATARI – NUMERO DI PROPOSTE PRESENTABILI</p> <ol style="list-style-type: none"> In caso di forme associative composte da Comuni che abbiano singolarmente una popolazione inferiore ai 60.000 abitanti, si possono presentare progetti in numero eguale ai Comuni o un solo progetto? Il Soggetto Destinatario deve coincidere con il Soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento da parte dell'Autorità Competente? In caso di EGATO Soggetto Destinatario, l'impianto rimane di proprietà del Comune nel quale ha sede oppure dell'EGATO? Il soggetto realizzatore potrebbe essere una società in house avente tra il proprio oggetto sociale la costruzione di impianti di trattamento? L'affidamento in house è comunque una forma di affidamento prevista dal Codice appalti. Nella Linea d'Intervento C del D.M. 396/2021 la definizione dell'ATO rimanda solo a quello rifiuti, mentre, per i gestori, il riferimento ricomprende sia il gestore rifiuti sia quello idrico. L'ATO del SII può rappresentare un soggetto destinatario? In caso contrario e in assenza di ATO rifiuti operativo sarà solo il Comune quindi il destinatario? Il soggetto delegato è necessariamente il gestore integrato o può essere gestore di un segmento di servizio? Può considerarsi "proprietà pubblica" la proprietà dei beni mobili e immobili e delle opere che rimanga in capo alla società in house providing, individuata quale Soggetto Realizzatore dal Soggetto Destinatario? Oppure la proprietà può divenire pubblica, e quindi di titolarità del Soggetto Destinatario, a seguito di un periodo temporale in 	

M2C1.2 Linea di intervento B

cui i predetti beni e opere siano affidati alla gestione del Soggetto Realizzatore e, quindi, con un diritto di retrocessione in favore del Soggetto Destinatario al termine del predetto periodo di gestione.

8. La società in house delegata dall'ATO a presentare la proposta potrà svolgere il duplice ruolo di stazione appaltante e di soggetto in house deputato alla progettazione? Inoltre, la società in house potrà partecipare come operatore economico per un bando distinto?

FORMA DEL FINANZIAMENTO ED OGGETTO DELLA PROPOSTA

9. Il finanziamento di cui al decreto 396 è compatibile e complementare con la misura del credito d'imposta di cui alla "transizione 4.0"?

10. È possibile all'interno di un progetto già approvato che riguarda la produzione di biogas e estrazione di biometano aggiungere una linea per il recupero della CO₂? Può rientrare questo sviluppo nella linea B (investimento 1.1, M2C1)?

11. Al comma 3 dell'art. 5 (Avvisi delle linee A, B, C, linea di investimento 1.1) si cita che non sono in ogni caso finanziabili Proposte che hanno ad oggetto investimenti, correlati anche in maniera indiretta, in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio DNSH anzi richiamato. Esistono sistemi di trattamento termico dei fanghi su forni a letto fluido diffusi all'estero anche per le potenzialità relative al recupero del fosforo derivanti dal monotrattamento di fanghi di depurazione. La finanziabilità esclude la possibilità di presentare progetti di trattamento termico a letto fluido dei soli fanghi di depurazione, ancorché per tali impianti sia verificata l'efficienza energetica del sistema?

12. E' possibile avere un elenco delle tipologie impiantistiche applicabili per il trattamento dei fanghi di depurazione e finanziabili nel rispetto del DNSH?

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

13. Il rispetto del PRGR nel caso dei fanghi potrebbe non essere esaustivo e non è chiaro il richiamo alla condizione di "coerenza" - si può avere dei parametri di riferimento per il nulla osta della Regione?

14. Nel criterio premiante che cosa si indica con popolazione interessata dall'intervento? Al denominatore della formula si fa riferimento alla popolazione residente, e non agli abitanti equivalenti? Esiste o sarà definito un criterio di calcolo standardizzato?

15. Cosa vuol dire "impianti analoghi"? Che fanno lo stesso processo? o che hanno la stessa scala industriale? (Un impianto di ATS che produce biogas da fanghi e organico spremuto è considerato analogo?)

16. Nel caso di ammodernamenti di impianti è plausibile che non ci sia un aumento delle quantità di rifiuti trattati/popolazione servita, ma solo delle modalità/tecnologie differenti e più innovative. Tale elemento non viene valutato positivamente?

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

17. Il finanziamento viene erogato/concesso anche se l'affidamento del progetto è già definito (gara conclusa) prima delle graduatorie?

18. Sempre negli avvisi relativi al D.M. 396/2021 non è chiaro cosa si intende (quale atto?) con riferimento all'art. 9 comma 5 che parla di approvazione delle proposte da parte dell'"organo competente ad impegnare il Soggetto Destinatario".

19. si ritiene che la funzione di stazione appaltante possa essere assolta dal Gestore delegato a presentare la proposta?

SPESE AMMISSIBILI

20. Con riferimento al 397 sono ammissibili le spese effettuate prima della pubblicazione della graduatoria definitiva (o addirittura prima dell'avviso)? In ogni caso guida un principio di cassa o competenza per i pagamenti ammissibili?

Altre domande

21. Come si trattano le progettualità che possono insistere su due linee di finanziamento?

22. È possibile far ricorso ad un general contractor individuato dal soggetto delegato?

23. Per l'avviso 1.2, una società può fare una sola proposta (per linea). Ma possono due società controllate dal medesimo soggetto o appartenenti al medesimo gruppo societario presentare ciascuna una proposta? D. Le università possono essere partner progettuali?

24. È possibile prevedere nel progetto la partecipazione di un partner estero? (es. una consulenza di una società portoghese con un know-how specifico?)

Risposta

M2C1.2 Linea di intervento B

I quesiti dall'1 al 19 (escluso il 17) riguardano esclusivamente l'investimento 1.1. Si rinvia, pertanto, ai documenti di risposta relativi ai rispettivi avvisi.

In ordine al quesito 17, in riferimento all'Investimento 1.1, si rinvia ai documenti di risposta dei relativi avvisi, mentre, in riferimento all'Investimento 1.2, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0004.

In ordine al quesito 20, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0004.

In ordine al quesito 21, posto che la richiesta risulta vaga e non è chiaro a quale Avviso sia riferita, è possibile presentare proposte differenti a valere ciascuna su una Linea di intervento.

Il quesito 22, così come formulato, appare generico e riferito all'Investimento 1.1. Si rinvia, pertanto, ai documenti di risposta dei corrispondenti Avvisi.

In ordine al quesito 23, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta 20211115_12A_0009. In caso di partecipazione in forma aggregata, tutti gli aderenti alla rete o alle altre forme contrattuali di collaborazione devono possedere i requisiti di accesso previsti dall'Avviso.

In ordine al quesito 24, in caso di partecipazione in forma aggregata, tutti gli aderenti alla rete o alle altre forme contrattuali di collaborazione devono possedere i requisiti di accesso previsti dall'Avviso.

Data ricezione quesito: 1/21/2022	ID risposta - 20220121_12X_0100
Quesito	
1. Nel caso di aggregazione in partenariato, la % massima delle opere murarie, riferisce al massimo al 30% delle spese complessive del partenariato o al 30% delle spese complessive del partner che sostiene la spesa delle opere murarie?	
2. Alla voce opere murarie rientra anche la costruzione di un nuovo capannone?	
Risposta	
In ordine al quesito 1, la percentuale si riferisce alle spese complessive del partenariato.	
In ordine al quesito 2, si precisa che l'ammissibilità della spesa non è valutabile apriori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, si risponde affermativamente. Per maggiori dettagli in termini di spese ammissibili si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010, mentre per quanto riguarda i termini di ammissibilità della spesa si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0004.	

Data ricezione quesito: 1/21/2022	ID risposta - 20220121_12X_0101
Quesito	
Nei progetti contenuti nella linea di investimenti 1.2. si chiede di allegare un Piano Finanziario con relativa relazione di accompagnamento. Quale dev'essere il format di rappresentazione del Piano Finanziario? È richiesta solo la previsione degli Investimenti oppure la fotografia del Conto Economico pluriennale completo rappresentativo della marginalità della proposta in oggetto? È sufficiente una validazione interna alla società proponente l'iniziativa oppure è richiesta asseverazione da parte di un Istituto di credito/soggetto esterno e nel caso ci sono distinguo da fare rispetto ai progetti in questione?	
Risposta	
Non è prevista la pubblicazione di un template di Piano Finanziario Dettagliato. Si fa in ogni caso presente che informazioni utili ai fini della predisposizione dello stesso possono essere rinvenute all'interno del Fac-Simile di Relazione di Accompagnamento presente in appendice al Manuale Utente.	
Ai sensi di quanto disposto dall'Avviso, non è discriminante ai fini della valutazione della Proposta l'asseverazione da parte di un Istituto di credito/soggetto esterno.	

Data ricezione quesito: 1/19/2022	ID risposta - 20220119_12X_0098
Quesito	
La misura prevede la concessione del contributo a fondo perduto da erogarsi a S.A.L.	

M2C1.2 Linea di intervento B

Quindi, è presumibile ipotizzare che l'impresa o la rete di impresa ammessa al beneficio possa ricorrere alla banca per la concessione di una linea "anticipo del contributo". In tal caso sarebbe utile sapere se l'agevolazione pubblica possa essere ceduta a garanzia del finanziamento concesso e, in caso di risposta positiva, con quale modalità.

Risposta

Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta 20211216_12X_0075

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_XX_0027
<p>Quesito</p> <p>Se nel territorio del Comune non sono presenti discariche abusive oggetto di specifica infrazione (Procedure: 2003/2077, 2011/2215, 2003/2077 e 2011/2215), il valore di 15 può essere attribuito per situazioni presenti nel territorio comunale (discariche abusive o abbandono massivo di rifiuti) oggetto di altro tipo di infrazione? In caso di presenza di discariche abusive o abbandono massivo di rifiuti non oggetto di specifiche procedure di infrazione, il valore di 15 punti può essere attribuito comunque nel caso in cui la proposta progettuale preveda azioni per risolvere tali situazioni?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Premettendo che il criterio è inserito in ossequio a specifici target del PNRR volti alla risoluzione delle procedure di infrazione ivi citate, si risponde negativamente a entrambi i quesiti. In riferimento a detto criterio di valutazione, il Proponente dovrà dunque dimostrare l'eventuale contributo, anche indiretto, alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE e sinergie con altri piani settoriali. La conseguente valutazione spetterà alla Commissione di cui all'art. 12.</p>	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_12B_0037
<p>Quesito</p> <p>1. Relativamente al criterio n. 3 della Valutazione della Proposta, ovvero "Potenziamento dei sistemi di raccolta esistenti" i valori da indicare a che periodo temporale devono essere riferiti? L'RDpre (%) e RDpost (%) di che anni devono essere indicati?</p> <p>2. Relativamente ai criteri della Valutazione del Soggetto Proponente, gli indici devono essere calcolati per l'anno 2020 o come media degli indici degli ultimi 2 anni (2019-2020) visto che vengono chiesti gli ultimi due bilanci depositati?</p> <p>3. L'Avviso è rivolto a progetti "Faro" di economia circolare e secondo l'articolo 47 del GBER i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Nel criterio n. 4 della Valutazione della Proposta, ovvero "Livello di innovazione tecnologica" si dice che "Al fine del conseguimento dei Target previsti dal PNRR per la Misura oggetto del presente Avviso, in base alla descrizione della tecnologia scelta per la realizzazione dell'Intervento, sarà valutata positivamente la scelta della tecnologia che sia coerente con quella già adottata e consolidata nel settore di riferimento e, in ogni caso, non obsoleta, in un'ottica di sostenibilità/durabilità dell'Intervento [...]". Alla luce di quanto indicato nel criterio n. 4 della Valutazione della Proposta, si chiede come determinare i costi d'investimento supplementari, come descritto nell'articolo 47 del GBER?</p>	
<p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito n. 1, come riportato nella declaratoria del criterio 3 per RDpre (%) si intende nella fase di dimensionamento dell'impianto, quindi i dati di input nella fase di progettazione. RDpost (%) si intende l'indice percentuale di raccolta differenziata di carta e cartone dopo la realizzazione dell'Intervento relativo al territorio dell'ATO o porzione dello stesso;</p> <p>In ordine al quesito n. 2, si precisa che i criteri di valutazione del soggetto proponente debbono essere compilati con le informazioni relative all'ultimo bilancio approvato e depositato; nella sezione 7 relativa agli allegati debbono essere caricati gli ultimi due bilanci approvati e depositati.</p> <p>In ordine al quesito n. 3 si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010.</p>	

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_12X_0096
-----------------------------------	---------------------------------

M2C1.2 Linea di intervento B

<p>Quesito Posso partecipare al bando imprese autorizzate che effettuano operazioni di riciclo e trattamento di rifiuti con economia circolare, che però nel loro processo produttivo di riciclo, usano anche attrezzature di trattamento meccanico (riduzione volumetrica, triturazione, vagliatura, pressatura, separazione meccanica, ecc..) che rappresentano processi indispensabili per il trattamento di qualunque delle 4 tipologie di materiali previste dal bando? Tra le spese ammissibili, possono rientrare le linee di trattamento dei rifiuti che prevedono, nel processo, macchinari per il trattamento meccanico dei rifiuti stressi, con la finalità ultima del riciclo e non dello smaltimento in discarica?</p>
<p>Risposta Non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità del proponente o della Proposta progettuale in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo. Per ogni delucidazione, si rimanda alle specifiche contenute nell'Avviso, all'articolo 4 "Soggetti destinatari" e all'articolo 5 "Forma del finanziamento e oggetto della Proposta".</p>

Data ricezione quesito: 1/14/2022	ID risposta - 20220114_12B_0038
<p>Quesito Nella sezione 4, tra i criteri di valutazione dell'Avviso, si prevede la "Creazione/Sviluppo di network e/o "Distretti Circolari" finalizzata all'integrazione orizzontale e/o verticale tra imprese. A tal proposito, si richiede se l'adesione a consorzi di filiera possa essere considerata ai fini della proposta come attività di "network".</p>	
<p>Risposta Con riferimento al quesito posto, si precisa che l'attribuzione dei punteggi compete alla Commissione di ammissione e valutazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 13 degli Avvisi. In ordine al Criterio di Valutazione n. 5, di cui all'Allegato 1, è previsto che saranno valutate positivamente quelle Proposte che prevedano soluzioni di rete finalizzate all'ottimizzazione della filiera di raccolta - logistica e riciclo/riutilizzo del rifiuto (cd distretti circolari).</p>	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_XX_0025
<p>Quesito Siamo una società recentemente costituita, con tre bilanci depositati ma senza utili in quanto abbiamo impiegato il tempo trascorso per ottenere dalla Regione l'autorizzazione A.U.A. per la realizzazione e gestione di un impianto di riciclo polimeri, da gennaio 2022 il 51% della società è stato rilevato da due grossi gruppi industriali. Vi chiediamo cortesemente conferma dell'eleggibilità della società come soggetto proponente per un progetto faro.</p>	
<p>Risposta Premesso che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità del proponente in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo. Per come è posto il quesito si risponde affermativamente. Per maggiori dettagli si rimanda alle disposizioni previste in materia di partecipazione in forma aggregata di cui all'art. 4 dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_12B_0029
<p>Quesito Si chiede se l'acquisto di attrezzature per la raccolta capillare ed efficiente di rifiuti di contenitori per bevande in cartone e cartoncino volta ad ottimizzarne le successive fasi di riciclo è una misura finanziabile nell'ambito della linea d'intervento B dell'investimento 1.2, laddove attraverso dette attrezzature vengano raccolti selettivamente anche contenitori in plastica e alluminio per un miglioramento complessivo delle performance ambientali e per migliorare l'efficacia complessiva e ridurre i costi di esercizio.</p>	
<p>Risposta In ordine al quesito, si precisa che nell'ambito dell'Avviso è adeguatamente descritto l'oggetto delle proposte finanziabili e che l'elenco delle attività ammissibili ivi indicato è esemplificativo e non esaustivo delle Proposte</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

ammissibili. Competerà, in ogni caso, unicamente alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 dell'Avviso stabilire, caso per caso, l'ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura.

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_12B_0030
Quesito	
Relativamente ai Criteri di valutazione della proposta, Criterio 2. Livelli di impatto ambientale, l'Allegato 1 all'Avviso precisa che "Sarà valutata positivamente la Proposta che dimostri un evidente abbattimento delle emissioni prodotte rispetto ai limiti tabellari di riferimento previsti dal D.lgs 152/06." In merito: a) sono definiti dei livelli tabellari o un'indicazione percentuale sugli stessi atti a quantificare tale evidente abbattimento delle emissioni prodotte rispetto ai limiti tabellari e, se sì, quali? b) Le emissioni in oggetto riguardano sole le matrici ambientali aria ed acqua, o anche quelle relative alla maggiore efficienza produttiva e conseguente maggiore riciclo di materiale?	
Risposta	
In ordine al quesito a), come chiaramente riportato nella declaratoria del criterio 2 i limiti tabellari sono quelli del D.Lgs. 152/2006, che sono definiti in specifiche tabelle riportate nel decreto stesso. In ordine al quesito b), le matrici ambientali a cui bisogna far riferimento sono quelle su cui la Proposta d'Intervento potrebbe avere potenziali impatti.	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_12B_0031
Quesito	
Relativamente ai Criteri di valutazione della proposta, Criterio 4. Livello di innovazione tecnologica, l'Allegato 1 all'Avviso fa riferimento a "campionamenti ed analisi periodiche sui rifiuti in ingresso". In merito, sono richieste specifiche tipologie di campionamenti ed analisi periodiche sui rifiuti in ingresso nel caso di carta e cartone che hanno cessato la loro qualifica di rifiuto a seguito di un Processo di End of Waste e, se sì, quali?	
Risposta	
Si richiama la descrizione del Criterio di Valutazione indicato e si precisa che la definizione delle attività di monotiraggio della qualità è demandata al Proponente sulla base delle peculiarità del ciclo di trattamento che si intende proporre.	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_12B_0032
Quesito	
Relativamente ai Criteri di valutazione della proposta, Criterio 4. Livello di innovazione tecnologica, viene considerata positivamente la tecnologia che ricorre anche a materiale End of Waste in ingresso per la produzione di materiale di carta riciclata?	
Risposta	
Ferma e impregiudicata ogni decisione in merito all'ammissibilità e valutazione della Proposta in capo alla Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, nel ritenere che, per come è formulato il quesito, la tecnologia descritta possa consentire una valutazione positiva, si rinvia alla puntuale descrizione del "Criterio motivazionale", contenuta nella tabella esplicativa del Criterio di Valutazione.	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_12B_0033
Quesito	
Relativamente ai Criteri di valutazione della proposta, Criterio 5. Creazione/sviluppo di network e/o "Distretti circolari": a) qual è la definizione di distretto circolare e quali sono i parametri per la riconoscibilità di tali Distretti? b) Affinché una collaborazione tra due o più soggetti possa essere classificata come Distretto circolare, quali requisiti tale collaborazione deve possedere?	
Risposta	
In ordine al quesito a), premesso che non esiste una definizione giuridica di "Distretto Circolare", nell'ambito del presente Avviso e in particolare al Criterio 5 saranno valutate positivamente quelle che prevedano la	

M2C1.2 Linea di intervento B

CREAZIONE/SVILUPPO DI NETWORK E/O “DISTRETTI CIRCOLARI” intesi come soluzioni di rete finalizzate all'ottimizzazione della filiera di raccolta - logistica e riciclo/riutilizzo del rifiuto.
In ordine al quesito b), si specifica che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, non è necessario avere già stipulato contratti alla data di presentazione della Proposta. Sarà, invero, valutata positivamente anche la Proposta che preveda soluzioni di rete, finalizzate all'ottimizzazione della filiera di raccolta - logistica e riciclo/riutilizzo del rifiuto, da attuare con la realizzazione dell'Intervento.

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_12B_0034
Quesito	
In relazione all'investimento e ai beni inclusi nella Proposta, l'aiuto di Stato di cui all'Avviso è cumulabile con i Titoli di efficienza energetica (“Certificati bianchi”)?	
Risposta	
Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211112_12X_0020.	

Data ricezione quesito: 1/13/2022	ID risposta - 20220113_12B_0035
Quesito	
Nel caso di un bene espressamente dedicato all'aumento della capacità di riciclo, è corretto che l'intero costo di tale bene configura un Costo di investimento supplementare ai fini delle informazioni da indicare nella Proposta, con riguardo al Piano Finanziario Sintetico?	
Risposta	
Con riferimento al quesito proposto, si segnala che il costo di investimento supplementare deve essere calcolato con riferimento al progetto nella sua interezza e non soltanto con riferimento ad uno specifico bene. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Quindi il proponente deve:	
<ul style="list-style-type: none"> - quantificare l'investimento che intende realizzare, ossia un investimento che va oltre lo stato dell'arte. Per stato dell'arte si intende un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione; - quantificare un investimento di analoga capacità relativo ad un processo tradizionale. Per processo tradizionale si intende un processo normalmente utilizzato nel settore del riciclaggio (corrispondente a quello che è lo stato dell'arte); - la differenza tra questi due investimenti rappresenta il costo di investimento supplementare, ossia il costo ammissibile. 	

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_12B_0028
Quesito	
In merito all'AVVISO M2C.1.1 I 1.2 Linea d'intervento B si chiede di chiarire se una società S.p.A. di diritto privato, posseduta al 100% da un Ente pubblico, al momento affidataria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e dei relativi impianti in comodato d'uso, può partecipare in qualità di soggetto destinatario di una proposta a valere sull'Art. 5 comma 3?	
Risposta	
In merito al quesito posto, premesso che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità del proponente o della Proposta progettuale, in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo, per come è posto il quesito, salvo il possesso dei requisiti previsti all'art. 4 dell'Avviso, si risponde affermativamente.	

M2C1.2 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_XX_0022
<p>Quesito Tra le spese non ammissibili alla lett. b) vengono elencate le spese di gestione, funzionamento, notarili, e quelle relative a imposte e tasse, scorte e materiali di consumo. Si chiede gentilmente se tra le spese non ammissibili rientrano anche IVA (sia per lavori che attrezzature e servizi).</p>	
<p>Risposta Con riferimento al quesito posto, si risponde affermativamente.</p>	

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_XX_0023
<p>Quesito Ai sensi del punto 5 del decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397, i Soggetti Destinatari della misura sono: a) Le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all'articolo 2195, numeri 1) e 3) del Codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) Le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all'articolo 2195, numero 5), del Codice civile, in favore delle imprese di cui alla precedente lettera a). Possono essere considerati in tale categoria anche soggetti con codice ateco 45.32 che esercitano come attività prevalente "commercio al dettaglio di accessori e parti di ricambio, nuove ed usate, per auto, moto e cicli - recupero e bonifica veicoli fuori uso"?</p>	
<p>Risposta Si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211203_12X_0057. Si specifica che ai fini dell'individuazione dei Soggetti Destinatari, si rimanda integralmente all'articolo 4 dell'Avviso, che non prevede il codice ATECO come requisito di ammissione.</p>	

Data ricezione quesito: 1/12/2022	ID risposta - 20220112_XX_0024
<p>Quesito In riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto Destinatario è tenuto a sottoscrivere al fine della presentazione delle domande al punto 7 è riportato "che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati". Non risultando presente art. 22 nel Regolamento (UE) 2021/240 si chiede se debba essere altresì considerato l'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.</p>	
<p>Risposta In riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto Destinatario è tenuto a sottoscrivere al fine della presentazione delle domande al punto 7 è riportato "che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati". Non risultando presente art. 22 nel Regolamento (UE) 2021/240 si chiede se debba essere altresì considerato l'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.</p>	

Data ricezione quesito: 1/11/2022	ID risposta - 20220111_12X_0093
<p>Quesito È possibile che il legale rappresentante dell'azienda richiedente deleghi all'operatività un suo collaboratore, la stessa persona che nella domanda viene indicato come Referente operativo per l'azienda? In questo caso la persona delegata può accedere al portale in nome e per conto dell'azienda richiedente, procede alla compilazione dei dati, ma tutti i documenti da allegare dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'azienda, corretto?</p>	
<p>Risposta In ordine al primo e al secondo quesito, si risponde affermativamente.</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 1/11/2022	ID risposta - 20220111_12X_0094
Quesito Considerato che l'art 47 del GBER prevede che i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti; qualora il progetto sia totalmente innovativo e non tradizionale, è possibile inserire la voce "0 €" nella colonna "investimento analogo"?	
Risposta Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Quindi il proponente deve: <ul style="list-style-type: none"> - quantificare l'investimento che intende realizzare, ossia un investimento che va oltre lo stato dell'arte. Per stato dell'arte si intende un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione; - quantificare un investimento di analoga capacità relativo ad un processo tradizionale. Per processo tradizionale si intende un processo normalmente utilizzato nel settore del riciclaggio (corrispondente a quello che è lo stato dell'arte); - la differenza tra questi due investimenti rappresenta il costo di investimento supplementare, ossia il costo ammissibile. Pertanto, nell'esempio proposto l'Investimento deve essere confrontato con un investimento di analoga capacità, relativo ad un processo tradizionale, che verrebbe realizzato in assenza di aiuto.	

Data ricezione quesito: 1/11/2022	ID risposta - 20220111_12X_0099
Quesito Con riferimento alla compilazione del prospetto relativo agli indicatori previsti per il progetto PNRR, dato che le istruzioni di accompagnamento e le FAQ non forniscono specifica indicazione, si chiede conferma che gli indici contenuti nel prospetto vadano calcolati considerando i dati numerici desunti dall'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato e depositato presso il Registro delle Imprese.	
Risposta Posto che la richiesta risulta vaga e non è chiaro a quale Avviso sia riferita, si precisa che gli indicatori che si avvalgono di dati di bilancio riguardano i soli criteri di valutazione dei soggetti proponenti come previsti nell'Allegato 1 degli avvisi riguardanti la Misura M2C1.1 Investimento 1.2. In merito ai dati richiesti per il calcolo degli indicatori si risponde affermativamente.	

Data ricezione quesito: 1/10/2022	ID risposta - 20220110_XX_0020
Quesito Vorrei presentare un impianto innovativo a uno o più bandi pubblicati dal Ministero della Transizione Ecologica. Tale impianto ha tutti i requisiti per partecipare a quattro dei sette bandi, che sarebbero i seguenti avvisi: <ol style="list-style-type: none"> 1) M2C1.1/1.2 Linea C "realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici, compresi i rifiuti di plastica in mare"; 2) M2C1.1/1.1 Linea C "ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (pad), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili"; 3) M2C1.1/1.1 Linea B "ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata"; 4) M2C1.1/1.2 Linea B "ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone". Non abbiamo ancora creato la Start Up Innovativa, dovremmo dunque affidarci a una Società che abbia i requisiti richiesti per presentare a nome loro il nostro progetto.	

M2C1.2 Linea di intervento B

<p>Vorrei sapere se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possiamo presentare il nuovo impianto a questi 4 bandi con 1 o 4 Società diverse? • La o le Società che potrebbero presentare tale progetto possano essere Società d'energia rinnovabile e/o Società di trattamento e smaltimento di rifiuti.
<p>Risposta In merito ai Soggetti destinatari si rinvia all'art. 4 di ciascuno dei 7 Avvisi. Si fa presente che gli Avvisi afferenti all'Investimento 1.1 sono, in generale, rivolti ad enti pubblici.</p>

Data ricezione quesito: 1/10/2022	ID risposta - 20220110_12X_0090
<p>Quesito Una società operante nel settore del trattamento ai fini del recupero della plastica intende effettuare un progetto di investimento in un'altra Regione. A tal fine pur avendo individuato il sito produttivo non ha al momento alcun titolo di disponibilità dell'immobile. Si chiede ai fini della presentazione della domanda di agevolazione è NECESSARIO avere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, un titolo di possesso dell'immobile, magari anche condizionato al buon esito della domanda di finanziamento, oppure è sufficiente indicare l'immobile e relativi dati catastali? In caso di approvazione della domanda è possibile indicare altro sito della realizzazione del progetto nell'ambito della stessa Regione?</p>	
<p>Risposta In sede di compilazione della Proposta, nella sezione dedicata al/ai luogo/luoghi dove sorgerà/sorgeranno l'intervento/gli interventi oggetto della proposta, è necessario indicare, fra gli altri dati, il soggetto proprietario del terreno. Tale soggetto può non coincidere con il Soggetto Proponente; in tal caso, il Soggetto Proponente dovrà adeguatamente dar conto, nel cronoprogramma procedurale, nel cronoprogramma di spesa, nel piano finanziario, nella relazione di accompagnamento a quest'ultimo e nell'eventuale ulteriore documentazione nella quale si renda necessario, del titolo in base al quale usufruirà del terreno e delle azioni finalizzate all'acquisizione di tale titolo. Quanto alla variazione del luogo di realizzazione dell'intervento successivamente all'assegnazione del finanziamento, si precisa che tale fattispecie potrebbe configurarsi come una modifica sostanziale e in quanto tale non ammissibile, fermo restando che sarà rimessa in ogni caso all'Amministrazione Titolare la valutazione in merito all'ammissibilità o meno della variazione nel caso di specie.</p>	

Data ricezione quesito: 1/10/2022	ID risposta - 20220110_12X_0091
<p>Quesito Avrei una domanda in riferimento all'art. 4 comma 5 dell'Avviso M2C.1.1 I 1.2. In particolare, vorrei sapere se due aziende (con personalità giuridica e ragione sociale distinta) ma facenti parte dello stesso Gruppo societario (holding) possono partecipare con due proposte singole sulla stessa linea d'intervento. Inoltre, per quanto riguarda i criteri del soggetto proponente, essi si riferiscono al singolo proponente (ragione sociale) oppure si estendono al Gruppo (holding) di cui fa parte?</p>	
<p>Risposta In ordine al primo quesito si specifica che l'articolo 4, comma 5, preclude la presentazione di Proposte ai singoli soggetti che aderiscono ad una rete di imprese o altra forma di collaborazione che abbia, a sua volta, presentato una proposta. Qualora non vi siano proposte presentate dall'aggregazione delle imprese, tale preclusione non sussiste. In ordine al secondo quesito si rinvia a quanto indicato nel manuale utente con particolare riferimento al Fac-simile di relazione di accompagnamento al Piano Finanziario.</p>	

Data ricezione quesito: 1/10/2022	ID risposta - 20220110_12B_0027
<p>Quesito In riferimento al punto 2 dell'art. 47 del regolamento comunitario GBER, così come richiamato all'art. 6 punto 1, lettera f) dell'avviso M2C1.1.1.2 – LINEA B, si chiede di chiarire se per "rifiuti prodotti da altre imprese" si intendono genericamente i rifiuti diversi da quelli prodotti dall'impresa che fa richiesta di finanziamento - e quindi rifiuti da imprese terze o dai Comuni (urbani)- oppure se il termine "altre imprese" sia strettamente riferibile ai rifiuti prodotti da imprese terze ma non a quelli prodotti dai Comuni (urbani).</p>	
<p>Risposta</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

In ordine al quesito proposto, confermando che gli aiuti di cui all'articolo 47 del Regolamento GBER sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese, si segnala che nell'ambito della normativa europea in materia di aiuti di stato per impresa si intende qualsiasi soggetto che esercita un'attività economica, a prescindere dal proprio stato giuridico e dalle proprie modalità di finanziamento e per attività economica si intende qualunque attività che consista nell'offrire beni e servizi su un mercato.

Data ricezione quesito: 1/8/2022	ID risposta - 20220108_12X_0089
<p>Quesito La società ha un progetto che comprende le tre linee di 1.2A - 1.2B e 1.2C, ovvero all'interno dello stesso sito, vengono espletate sia pure in compartimenti distinti il riciclo di rifiuti RAEE (linea 1.2A) di rifiuti di carta e cartone (linea di finanziamento 1.2B) rifiuti plastici (linea 1.2C) Si chiede se una stessa ditta proponente può presentare tre progetti di finanziamento ciascuno per ogni linea di finanziamento previsto all'interno dello stesso sito progettuale e quindi presentare tre proposte di finanziamento nonostante l'impianto di riciclo e recupero rifiuti sia unico, nel senso che l'impianto progettato ha delle strutture comuni di ingresso ed accettazione rifiuti (raee, carta e cartone, plastici) per una migliore ottimizzazione della logistica, mentre una volta identificati e selezionati i rifiuti in ingresso vengono poi inviate a ciascuna linea di recupero in settori dell'impianto distinti e separati.</p>	
<p>Risposta Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0002.</p>	

Data ricezione quesito: 1/7/2022	ID risposta - 20220107_12B_0025
<p>Quesito Con riferimento alla Linea d'intervento 1.2B, si richiede se, ai sensi dell'allegato 2 al bando, nella voce d) Macchinari impianti ed attrezzature sia ammissibile l'acquisto di un impianto fotovoltaico. Diversamente si chiede di indicare la voce di costo corretta. Si chiede altresì se un soggetto destinatario possa presentare un programma di investimento multisito (su due distinte sedi operative localizzate nella stessa Regione) stante la complementarità dei due investimenti. Sul punto risulta non chiara la definizione di intervento integrato complesso, così come riportata nell'avviso. Due programmi di investimento tra loro complementari, sviluppati su due sedi operative e funzionali alla realizzazione di un ammodernamento/ampliamento di un sito esistente sono ammissibili?</p>	
<p>Risposta In ordine al primo quesito, si risponde negativamente, precisando che l'ammissibilità della spesa non è valutabile a priori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta. Per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, la spesa dichiarata potrebbe rientrare nella categoria c) prevista nell'elenco delle "spese ammissibili" di cui all'Allegato 2 dell'Avviso stesso. In ordine all'ultimo quesito, si precisa che l'esempio posto è ammissibile nella misura in cui presenti le caratteristiche di Intervento Integrato Complesso ai sensi dell'art. 1 lett. j), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 3, comma 2.</p>	

Data ricezione quesito: 1/7/2022	ID risposta - 20220107_12B_0026
<p>Quesito La scrivente società ha intenzione di realizzare un impianto per il trattamento della carta da realizzare su un terreno in via di acquisizione. È possibile presentare un progetto indicando come sito un terreno per il quale si dispone solamente di un preliminare di acquisto?</p>	
<p>Risposta Al quesito si risponde affermativamente. In sede di compilazione della domanda, nella sezione dedicata al/ai luogo /luoghi dove sorgerà/sorgeranno l'intervento/gli interventi oggetto della proposta, è necessario indicare il soggetto proprietario del terreno. Tale soggetto, a seconda dei casi, potrebbe non coincidere con il Soggetto Destinatario,</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

mentre sarà necessario, come previsto dall'art. 4, comma 10 dell'Avviso, che quanto realizzato in attuazione degli interventi proposti resti di proprietà pubblica.

Data ricezione quesito: 1/5/2022	ID risposta - 20220105_12B_0024
<p>Quesito</p> <p>Siamo una società che opera nella filiera della carta avente il seguente codice ateco 17.21 - Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone può essere soggetto proponente ai sensi dell'art. 4 c.2 let. a) di un programma di investimento da candidare sulla linea di finanziamento in oggetto?</p> <p>La suddetta società proponente può attivare il codice ateco specifico del riciclo di carta e cartone al momento dell'entrata in funzione dell'impianto oppure tale codice ateco riferito all'attività futura è richiesto già al momento dell'invio della domanda di agevolazione?</p> <p>In altri termini si tratta di accertare se il contributo pubblico è accessibile solo alle imprese che già svolgono tale attività oppure anche ad altre imprese che hanno la volontà di investire nella nuova attività in quanto facenti parte della filiera della carta, nell'ambito di una strategia di crescita verticale nella catena del valore del settore di riferimento.</p> <p>Risposta</p> <p>Si precisa che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità del Soggetto Proponente in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo. Per ogni delucidazione, si rimanda alle specifiche contenute nell'Avviso previste all'articolo 4 "Soggetti Destinatari". In merito al codice ATECO, si chiarisce che esso non rappresenta requisito discriminante di ammissione ai sensi dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 1/4/2022	ID risposta - 20220104_12X_0088
<p>Quesito</p> <p>La scrivente è una SPA in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 dell'avviso in oggetto richiamato, operante nel settore del trattamento rifiuti, che sta realizzando un'implementazione di un impianto di trattamento rifiuti RAEE. Ad oggi la scrivente non ha ancora presentato domanda di partecipazione al bando, in quanto sembrava che non ci fosse la possibilità del cumulo del credito imposta 4.0 (per investimenti materiali) con i contributi concessi dai fondi del PNRR. In seguito alla circolare del MEF prot.310398 del 31.12.2021 ci sembra di aver capito che via sia la possibilità del cumulo delle 2 forme di incentivazione, fermo il limite del non superamento del 100% del costo dell'investimento. Facciamo inoltre presente che nel mese di luglio 2021 la società provvedeva a ordinare un macchinario da installare nell'impianto in corso di realizzazione. Provvedemmo anche al pagamento di un acconto sulla fornitura (chiaramente senza indicare il codice CUP in quanto verrà assegnato successivamente).</p> <p>Fatta questa breve premessa chiediamo:</p> <p>a) Se, essendo l'investimento già partito prima della presentazione della domanda di partecipazione al bando, seppur non completato, può essere ammesso al bando? In tal caso se sono ammissibili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda?</p> <p>b) Conferma della possibilità di usufruire del credito imposta 4.0 e del contributo previsto dal bando qualora la domanda fosse ammessa;</p> <p>c) Se la mancata indicazione del codice CUP nei bonifici e nelle fatture già pervenute per gli acquisti sin d'ora effettuati, seppur in acconto, possa essere motivo di esclusione.</p> <p>Risposta</p> <p>In ordine al quesito a) si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0004.</p> <p>In ordine al quesito b) si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211112_12X_0020.</p> <p>In ordine al quesito c) ribadendo quanto riportato in risposta al quesito a) in merito all'avvio dell'Investimento, si segnala che ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1 lettera C) dell'Avviso "il CUP di progetto dovrà essere indicato su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi all'Intervento o all'Intervento Integrato Complesso ammesso al finanziamento."</p>	

Data ricezione quesito: 12/29/2021	ID risposta - 20211229_XX_0019
Quesito	

M2C1.2 Linea di intervento B

1. Nella progettazione finanziabile è da includere l'IVA? La domanda è valida sia per la linea di investimento 1.1 che 1.2, considerato che nelle maschere di inserimento dati della piattaforma, in un caso è specificabile l'IVA (linea 1.1) ed in un altro no (linea 1.2).
2. Nel caso della linea 1.1 (dedicata ai Comuni che non possono detrarre l'IVA) il gestore delegato dal Comune che presenta la proposta, può essere soggetto a detrazione dell'IVA?
3. Nel caso sia previsto l'acquisto di licenze, il codice sorgente deve diventare di proprietà pubblica?

Risposta

In ordine ai quesiti 1 e 2, si rinvia a quanto riportato al punto b) nell'elenco di spese non ammissibili di cui all'Allegato 2 di ciascun Avviso.

In ordine al quesito 3, premettendo che l'ammissibilità della spesa non è valutabile apriori, ma solamente se inquadrata nel contesto della specifica Proposta, per come è posto il quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità della spesa da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, si risponde negativamente.

Data ricezione quesito: 12/29/2021	ID risposta - 20211229_12X_0086
Quesito	
Nel caso il Soggetto Destinatario sia una società appartenente a un gruppo societario, il vincolo di presentare una sola proposta all'art 9 comma 3 dell'avviso, si richiede se tale vincolo è da intendersi sulla singola società oppure sul gruppo di cui fa parte.	
Risposta	
Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211215_12X_0092.	

Data ricezione quesito: 12/22/2021	ID risposta - 20211222_12B_0022
Quesito	
1. Le spese per l'acquisto dei beni agevolabili dall'Avviso 1.2 AVVISO M2C.1.1/1.2 da che momento possono essere sostenute e quindi successivamente rendicontate per il presente Avviso?	
2. L'avviso in oggetto prevede che "il contributo massimo erogabile per ciascuna proposta seguirà le modalità previste dall'articolo 47, commi 8 e 9 del GBER, come modificato dal regolamento della Commissione 2021/1237/UE. In particolare, l'ammontare del contributo non potrà superare il 35 % dei costi ammissibili". Secondo il comma 7 dell'articolo 47 del GBER risulta che "i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti." Nel manuale da voi predisposto per la presentazione delle istanze si richiede di compilare il Piano finanziario Sintetico inserendo sia l'Investimento complessivo che l'Investimento analogo. A tal proposito vi chiedo come sia possibile assegnare un valore ad un impianto analogo se l'investimento è relativo ad un "progetto faro", ovvero un nuovo impianto con caratteristiche non ancora presenti sul mercato.	
3. Il contributo erogabile con il presente Avviso potrà essere cumulato con le agevolazioni previste dall'"Industria 4.0" o con altre tipologie di agevolazioni.	
4. È possibile presentare due istanze da due aziende distinte ma che presentano un bilancio consolidato?	
Risposta	
In ordine al quesito n.1, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0004	
In ordine al quesito n.2, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211112_12X_0020.	
In ordine al quesito n.3, ribadendo che le proposte presentate a valere sugli Avvisi M2C 1.2 soggiacciono alla disciplina dell'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014 e ss.mm.ii, si conferma che il proponente deve fornire, oltre alla quantificazione dell'investimento che va oltre lo stato dell'arte anche la quantificazione di un investimento relativo ad un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. La differenza tra i due investimenti rappresenta il costo di investimento ammissibile.	
In ordine al quesito n.4, si specifica che l'articolo 4, comma 5, preclude la presentazione di proposte ai singoli soggetti che aderiscono ad una rete di imprese o altra forma di collaborazione che abbia, a sua volta, presentato una proposta. Qualora non vi siano proposte presentate dall'aggregazione delle imprese, tale preclusione non sussiste.	

M2C1.2 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 12/20/2021	ID risposta - 20211220_XX_0016
<p>Quesito Ho scaricato il manuale e ho anche seguito il webinar della settimana scorsa ma non ho ancora capito come fare a compilare una domanda per conto di un'unione di comuni come consulente esterna delegata, eventualmente come soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti anche se poi si ripropone il problema dell'accesso con lo spid del legale rappresentante. Inoltre, provando a compilare una richiesta ho visto che si chiede a quale ente appartenga il mappale indicato. Il terreno deve necessariamente appartenere a un Comune dell'unione? Sono ammissibili altre casistiche (es. averne la disponibilità tramite convenzione ecc.?)</p>	
<p>Risposta In ordine al primo quesito, si precisa che nella casistica indicata (consulente esterna delegata) è necessario compilare la domanda come "legale rappresentante delegato", utilizzando a tal fine il proprio SPID personale e allegando l'atto di delega nella sezione "allegati" della Piattaforma. Quanto al secondo quesito, nella sezione dedicata al/ai luogo/luoghi dove sorgerà/sorgeranno l'intervento/gli interventi oggetto della proposta, è necessario indicare il soggetto proprietario del terreno. Tale soggetto può non coincidere con il Comune/Unione di Comuni che inoltra la Proposta, mentre sarà necessario, come previsto dall'art. 4, comma 10 dell'Avviso, che quanto realizzato in attuazione degli interventi proposti resti di proprietà pubblica.</p>	

Data ricezione quesito: 12/16/2021	ID risposta - 20211216_12X_0072
<p>Quesito In riferimento al bando PNRR MITE, linea 1.2, si chiede di chiarire se il limite massimo di una proposta presentabile, per singola linea (A-B-C-D), sia valido per singola legal entity o gruppo societario (nel caso di società legate da vincoli di controllo) sulla base di quanto disposto dall'Art. 4 comma 5 e del richiamato Regolamento GBER. Non è infatti chiaro se il gruppo societario con società legate da vincoli di controllo sia compreso nella definizione di "altra forma contrattuale di collaborazione" prevista dall'art. 4 comma 5.</p>	
<p>Risposta L'articolo 4, comma 5, preclude la presentazione di proposte ai singoli soggetti che aderiscono ad una rete di imprese o altra forma di collaborazione che abbia, a sua volta, presentato una Proposta. Qualora non vi siano proposte presentate dall'aggregazione delle imprese, tale preclusione non sussiste.</p>	

Data ricezione quesito: 12/16/2021	ID risposta - 20211216_12X_0075
<p>Quesito Quesito 1 Il decreto prevede che le proposte "non devono aver ottenuto, nel corso dell'ultimo ciclo di programmazione, un contributo a valere sui fondi strutturali di investimento europeo sul medesimo intervento". Nonostante non siano espressi ulteriori problemi di cumulo, sarebbe necessario chiarire che sia possibile richiedere sull'eventuale finanziamento bancario una garanzia pubblica (magari non a valere su risorse di Fondi SIE). Quesito 2 Nelle premesse del DM viene più volte richiamato il Temporary Framework ma poi nel testo si precisa che le agevolazioni verranno erogate in Regime di Esenzione. Non è quindi quantificabile quale sia il contributo massimo ottenibile per singola impresa. Inoltre, non sono indicati gli eventuali limiti (minimo e massimo) per i costi di ciascun progetto e, di conseguenza, il massimo della agevolazione concedibile per singolo progetto. Quesito 3 Considerato che si prevede l'erogazione del contributo a SAL è presumibile ipotizzare che l'impresa o la rete di imprese ammessa al beneficio possa ricorrere alla banca per la concessione di una linea "anticipo del contributo". In tal caso sarebbe utile sapere se l'agevolazione pubblica possa essere ceduta a garanzia del finanziamento concesso e, in caso di risposta positiva, con quale modalità.</p>	
<p>Risposta In ordine al primo quesito si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211112_12X_0020.</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

In ordine al secondo quesito si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0003.
In ordine al terzo quesito, premesso che l'articolo 14, comma 2, punto i) dell'Avviso prevede l'anticipazione fino ad un massimo del 10% dell'importo dell'Intervento previa avvenuta comunicazione dell'avvio del progetto, segnalando preliminarmente che il Ministero è competente per la disciplina delle disposizioni relative alla concessione ed erogazione delle agevolazioni al soggetto beneficiario, non appare preclusa alcuna facoltà in capo al beneficiario in merito alla richiesta di apertura di eventuali linee di credito da parte di soggetti terzi, nei limiti di quanto previsto dall'ordinamento, fermo restando che il Ministero procederà all'erogazione dei contributi nella misura in cui gli stessi siano spettanti a fronte degli adempimenti previsti, delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e della complessiva attuazione dell'Intervento.

Data ricezione quesito: 12/16/2021	ID risposta - 20211216_12X_0076
<p>Quesito Quesito 1 - Spese ammissibili</p> <p>1. I costi ammissibili riguardano l'importo di acquisto oppure la quota di ammortamento dell'anno o degli anni di durata del progetto?</p> <p>2. Se l'attrezzatura fosse acquistata in Leasing sarebbe possibile rendicontare tutte le quote di leasing relative alla durata del progetto?</p> <p>Quesito 2 - Spese non ammissibili Nelle spese non ammissibili è scritto: "d) le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto." Cosa si intende per mezzi e attrezzature di trasporto?</p>	
<p>Risposta In ordine al quesito 1 relativo ai costi ammissibili, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID 20211104_12X_0010. In ordine al quesito 2, si segnala che l'articolo 14 prevede il rimborso a fronte di spese effettivamente sostenute. In ordine all'ultimo quesito, si specifica che per mezzi e attrezzature di trasporto vanno intesi beni finalizzati esclusivamente al trasporto di rifiuti, merci e persone. Al riguardo, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'individuazione dell'intervento da presentare nell'ambito del presente Avviso, e tenuto conto dei vincoli e delle prescrizioni di cui all'Avviso medesimo, si precisa che un eventuale impianto mobile va inteso come ammissibile.</p>	

Data ricezione quesito: 1/3/2022	ID risposta - 20220103_12X_0087
<p>Quesito Considerato che detta società risulterà, alla data di presentazione della domanda, soggetta al Controllo giudiziario ex art. 34 del Decreto Legislativo 159 del 2011, siamo a chiedere se detto soggetto abbia i requisiti previsti dall'Art. 4 del Bando. Il sottoscritto ritiene che detti requisiti sussistano poiché, da un lato, la nomina del Controllore giudiziario (ex art. 34 D.Lgs 159/2011) consente l'iscrizione nelle "White List" gestite dalle Prefetture e, dall'altro, si ritiene che non siano applicabili al caso in esame le cause di esclusione contemplate dal comma 3 di detto Bando.</p>	
<p>Risposta Il controllo giudiziario sospende gli effetti dell'interdittiva antimafia e pertanto non costituisce causa di esclusione, secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 2, del Codice dei Contratti, richiamato tra i requisiti dell'articolo 4 dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 12/28/2021	ID risposta - 20211228_12B_0023
<p>Quesito Siamo a chiedere se il contributo erogato tramite fondi PNRR sia cumulabile per gli stessi investimenti, con i certificati bianchi. Il progetto che si vorrebbe presentare prevede la realizzazione di un nuovo impianto per il riciclo della carta e la successiva produzione.</p>	
<p>Risposta</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211112_12X_0020.

Data ricezione quesito: 12/23/2021	ID risposta - 20211223_12X_0085
<p>Quesito</p> <p>Con riferimento all'avviso 1.2 sia della Linea A che D, ed in particolare, al criterio 6 della tabella punteggi LIVELLI DI PROGETTAZIONE "Sarà valutata positivamente la Proposta con un livello di progettazione più avanzato e corredata dalle eventuali autorizzazioni ambientali e/o verifiche di assoggettabilità alle stesse per i casi previsti dalla normativa ambientale, nonché da tutte le ulteriori necessarie autorizzazioni"; si richiede di chiarire, qualora la Ditta partecipante fosse già in possesso di un impianto attivo ed autorizzato, di diversa tipologia di quello della proposta presentata, se gli verrà assegnato il relativo punteggio.</p> <p>In caso contrario si richiede di definire qual è il livello di progettazione che dovrà essere dimostrato, affinché la ditta partecipante al bando, possa vedersi riconoscere la totalità del relativo punteggio.</p>	
<p>Risposta</p> <p>L'attribuzione del punteggio relativo al criterio 6 "<i>Livelli di progettazione</i>" terrà in considerazione lo stato di progettazione di cui è in possesso l'intervento, in analogia ai livelli di progettazione previsti per le opere pubbliche dall'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016.</p>	

Data ricezione quesito: 12/22/2021	ID risposta - 20211222_12X_0083
<p>Quesito</p> <p>Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Decreto 397 del 28.09.2021 del Ministro della Transizione Ecologica, al paragrafo 12 prevede che Il contributo massimo erogabile per ciascuna proposta seguirà le modalità previste dall'articolo 56 sexies, co. 7, lett. b) del regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, come modificato dal Regolamento 2021/1237; • L'articolo 56 sexies, co. 7, lett. b) del regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, come modificato dal Regolamento 2021/123, prevede che l'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario non possa superare i 100 milioni di euro; • La stessa previsione era contenuta nell'AVVISO M2C.1.1 I 1.2 riguardante la Linea d'intervento C - "Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici, compresi i rifiuti di plastica in mare cd. Marine litter" - che, all'art. 3, comma 4 prevedeva: Il finanziamento massimo erogabile per ciascuna Proposta seguirà le modalità previste dall'articolo 56 sexies, co. 7, lett. b) del GBER, come modificato dal regolamento della Commissione 2021/1237/UE; • Tale disposizione è stata modificata limitatamente all'Avviso con Decreto 24.11.2021 del Capo Dipartimento del Ministero della Transizione Ecologica. Per effetto di tale modifica, l'Avviso attualmente prevede che "Il finanziamento massimo per ciascuna Proposta sarà erogato secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e s.m.i."; • Il FAC SIMILE della domanda prevede che il soggetto proponente dichiari sotto la propria responsabilità che la Proposta rispetta le condizioni di cui all'articolo 47 del GBER e s.m.i.: "Articolo 47 Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti. 1. Gli aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Gli aiuti agli investimenti sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese. 3. I materiali riciclati o riutilizzati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente. Gli aiuti alle operazioni di recupero dei rifiuti diverse dal riciclaggio non sono oggetto di un'esenzione per categoria a norma del presente articolo. 4. Gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa. 5. Gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi. 6. Gli investimenti vanno al di là dello «stato dell'arte». 7. I costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. 8. L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli 	

M2C1.2 Linea di intervento B

aiuti concessi alle medie imprese. 9. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 10. Non sono esclusi dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti relativi al riciclaggio e al riutilizzo dei rifiuti propri del beneficiario.”;

- Sul tema del finanziamento massimo ammissibile sono state proposte all'Help desk due quesiti le cui risposte di seguito si riportano integralmente:

- o Quesito In merito ai finanziamenti di cui a Investimenti 1.2 – Linea C “Vorrei sapere se esiste un limite minimo e massimo dell'importo degli investimenti e se un impianto per la raccolta capillare ed efficiente dei rifiuti plastici collegato ad un impianto di produzione di polimeri riciclati è ammissibile a finanziamento”. Risposta “L'Avviso non prevede un limite minimo e massimo di spesa, né un importo massimo concedibile. Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del Regolamento GBER 651/2014, le disposizioni ivi contenute non si applicano agli aiuti di importo pari o superiore a 15 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento. Con riferimento alla seconda parte del quesito, l'art. 5, commi 1 e 3, dell'Avviso descrive l'oggetto delle proposte finanziabili, contemplando un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili. Competerà poi alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura. Inoltre, si evidenzia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014, dalla Proposta progettuale deve emergere che: - l'oggetto dell'investimento riguarda il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese; - che i materiali riciclati o riutilizzati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente; - l'investimento non si limita ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi; - l'investimento va al di là dello «stato dell'arte», dove per «stato dell'arte» si intende un “processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione”; - i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Si evidenzia, infine, che gli aiuti concessi non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa”;

- o Quesito: “In base all'art. 3, comma 4, dell'Avviso il finanziamento massimo erogabile per ciascuna proposta seguirà le modalità previste dall'art. 56-sexies, comma 7, lett. b) del GBER, come modificato dal Regolamento della Commissione 2021/1237/UE. Tale limite si traduce in un massimale di 100 milioni di euro. È corretto?” Risposta: “Con riferimento al quesito proposto, si segnala che l'Avviso è stato modificato, anche con riferimento all'articolo 3, comma 4, con decreto del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2021 consultabile al seguente link PNRR - Pubblicazione Decreti Economia Circolare | Ministero della Transizione Ecologica (mite.gov.it). L'Avviso non prevede un limite minimo e massimo di spesa, né un importo massimo concedibile. Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del Regolamento GBER 651/2014, le disposizioni ivi contenute non si applicano agli aiuti di importo pari o superiore a 15 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.”. Tutto ciò premesso, si formula il seguente quesito:

Si chiede conferma che la modifica apportata dal Decreto del 24.11.2021 del Capo Dipartimento del MiTE, all'art. 3, comma 4, dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte volte alla realizzazione di progetti “faro” di economia circolare, da finanziare nell'ambito del PNRR, Misura 2, Componente 1, Investimento 1.2., finanziato dall'unione Europea – Next Generation EU (“Avviso”), per effetto della quale è indicato che “Il finanziamento massimo per ciascuna Proposta sarà erogato secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e s.m.i.” non fa venire meno il fatto che l'importo massimo erogabile per ciascuna impresa e per ciascun progetto è pari a € 100 milioni, come indicato all'articolo 56 sexies, co. 7, lett. b) del GBER, precedentemente espressamente richiamato nello stesso art. 3, comma 4, dell'Avviso, atteso che:

- 1) Il Decreto 24.11.2021 non modifica il Decreto del Ministro della Transizione Ecologia del 28.9.2021, che al § 12 prevede che “Il contributo massimo erogabile per ciascuna proposta seguirà le modalità previste dall'articolo 56 sexies, co. 7, lett. b) del regolamento (UE) n. 651/2014 GBER”;

- 2) Il richiamo all'articolo 4, comma 1, lettera s), del Regolamento GBER 651/2014 operato dalla risposta al secondo quesito deve intendersi nel senso che per importi pari o superiori a 15 milioni di euro la richiesta di accesso alla linea di finanziamento deve essere notificata alla Commissione Ue per il vaglio di competenza ai sensi della

M2C1.2 Linea di intervento B

disciplina Aiuti di Stato richiamata dal Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Risposta

Si rimanda alla risposta fornita al quesito con ID risposta 20211026_12X_0003.

Data ricezione quesito: 12/22/2021	ID risposta - 20211222_12X_0084
<p>Quesito Nell'art. 6 lettera f) degli avvisi di cui all'oggetto, le condizioni dell'art. 47 del GBER devono essere rispettate solo nel caso in cui le proposte sono finalizzate alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese o anche da Enti Locali? In altre parole, possono accedere al finanziamento le proposte che prevedono il ritiro di rifiuti da Comuni, Province, ecc.... sia che esso avvenga in maniera diretta che tramite intermediazione di terzi?</p>	
<p>Risposta In ordine al quesito proposto, confermando che gli aiuti di cui all'articolo 47 del Regolamento GBER sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese, si segnala che nell'ambito della normativa europea in materia di aiuti di stato per impresa si intende qualsiasi soggetto che esercita un'attività economica, a prescindere dal proprio stato giuridico e dalle proprie modalità di finanziamento e per attività economica si intende qualunque attività che consista nell'offrire beni e servizi su un mercato.</p>	

Data ricezione quesito: 12/20/2021	ID risposta - 20211220_12X_0080
<p>Quesito In relazione al quesito del 17/11/2021 ID risposta 20211117_12X_0037 siamo a riformulare la domanda in quanto la risposta non appare esaustiva. Il Bando nell'avviso pubblico all'articolo 4 "Soggetti Destinatari" cita "b) non essere sottoposti a fallimento o trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, co. 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;" L'eccezione posta in essere dal già menzionato articolo "fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, co. 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" permette la partecipazione all'avviso, in quanto include le società a totale partecipazione pubblica che con decreto di omologazione ex. Art 180 del RD 267/1942, dalla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta. Di fatto il citato articolo 186-bis del regio decreto del 16 marzo 1942 n.267, citato nell'articolo 4 dell'Avviso, permette alle società in procedura di concordato preventivo in continuità di poter operare e di poter sottoscrivere contratti pubblici. Si chiede pertanto conferma di ammissibilità alla partecipazione per come definito all'interno dell'avviso articolo 4 "Soggetti Destinatari" comma 2, lettera b) per le società in concordato in continuità con decreto di omologazione ex art.180 del R.D. 267/1942.</p>	
<p>Risposta Nel confermare quanto riportato nella ID risposta 20211117_12X_0037, si chiarisce ulteriormente che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 186-bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura, per partecipare deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, fermo quanto previsto al comma 6 del summenzionato articolo 186-bis.</p>	

Data ricezione quesito: 12/20/2021	ID risposta - 20211220_12X_0082
<p>Quesito In riferimento agli avvisi relativi alla Linea di Investimenti 1.2, all'art. 5, comma 2, viene indicato che l'ammontare del contributo non potrà superare il 35 % dei costi ammissibili. A fronte di quanto invece accennato durante il webinar del 15 dicembre u.s., non risulta chiaro se il calcolo del contributo concesso, a meno delle maggiorazioni previste dal medesimo articolo, si intende da riferire al costo dell'investimento COMPLESSIVO o al Costo dell'Investimento SUPPLEMENTARE di cui alla tabella Piano Finanziario Sintetico da compilare in sede di presentazione della domanda.</p>	
<p>Risposta</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

Con riferimento al quesito proposto riferimento al quesito proposto si precisa inoltre che l'intensità del contributo è applicata al valore delle spese ammissibili. Per maggiori dettagli in merito alle spese ammissibili si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010.

Data ricezione quesito: 12/17/2021	ID risposta - 20211217_12X_0095
Quesito	
La presente per chiedere il regime di aiuto sulla base del quale sono concesse le agevolazioni (esenzione, temporary ecc) e i criteri di cumulabilità delle stesse con altri contributi.	
Risposta	
Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211112_12X_0020.	

Data ricezione quesito: 12/17/2021	ID risposta - 20211217_12X_0077
Quesito	
Vorrei richiedere chiarimenti in relazione ai Soggetti Destinatari/Beneficiari. Tali soggetti risulterebbero essere:	
a) Le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all'articolo 2195, numeri 1) e 3) del Codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;	
b) Le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all'articolo 2195, numero 5), del Codice civile, in favore delle imprese di cui alla precedente lettera a).	
Quindi chi svolge "Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi", "Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria", le "imprese artigiane di produzione di beni" e le imprese che svolgono attività ausiliarie in favore delle precedenti. Per le imprese artigiane sembrerebbe quindi esclusa la possibilità di accedere nel caso in cui esse svolgano attività di produzione di servizi. Rispetto alle altre, invece, "attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi" come deve essere interpretato? C'è un elenco di codici Ateco delle attività ammesse? Si tratta delle sole imprese che svolgono attività di cui al codice Ateco C? Il riferimento ai servizi suggerisce che siano comprese anche le altre. "Attività ausiliare" alle precedenti sembrerebbe lasciare ampio margine per quasi tutte le attività (ferme rimanendo quelle espressamente escluse dalla normativa).	
Infine, è ammissibile un programma di investimento che preveda esclusivamente l'acquisto di macchinari?	
Risposta	
In ordine ai primi quesiti, si specifica che il Codice Ateco non è, ai fini dell'Avviso, un requisito discriminante di ammissibilità dei Soggetti Destinatari. Per quanto riguarda l'individuazione dei Soggetti Destinatari, si rimanda all'articolo 4 dell'Avviso.	
In riferimento all'ultimo quesito, ferma e impregiudicata ogni valutazione e decisione in merito all'individuazione dell'intervento da presentare nell'ambito del presente Avviso, e tenuto conto dei vincoli e delle prescrizioni di cui all'Avviso medesimo, per come formulato il quesito, si risponde affermativamente.	

Data ricezione quesito: 12/17/2021	ID risposta - 20211217_12B_0019
Quesito	
Rispetto al bando in oggetto, le spese correnti (personale e consulenze) per la redazione della presentazione della domanda e per monitoraggio e rendicontazione delle spese in cui il progetto venga ammesso a contributo, sono ammissibili?	
Risposta	
Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010.	

Data ricezione quesito: 12/17/2021	ID risposta - 20211217_12X_0078
Quesito	
Con riferimento all'avviso M2C 1.2, linee di intervento A, B, C, e D, all'art. 14 si definiscono le procedure di erogazione dei contributi, ed in particolare al punto "ii" del comma 2 si dice che saranno erogate "quattro quote intermedie fino	

M2C1.2 Linea di intervento B

al raggiungimento dell'importo dell'intervento, a fronte di spese effettivamente sostenute per stati di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture".

In considerazione del fatto che si parla di spese "effettivamente sostenute" (e non quietanzate) è da intendersi che, ai fini della rendicontazione e della richiesta di erogazione, siano sufficienti semplicemente le fatture attestanti che le spese siano, appunto, state sostenute, e non anche che siano state già pagate?

Risposta

Con riferimento al quesito proposto, si specifica che sarà cura dell'Amministrazione definire le modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute attraverso appositi atti come disciplinato dall'art. 14 comma 3 degli avvisi.

Data ricezione quesito: 12/17/2021	ID risposta - 20211217_12B_0020
<p>Quesito L'allegato alla Circolare del 14 ottobre 2021, n.21 del MEF, intitolato "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR" prevede, quale criterio di ammissibilità della proposta, l'assenza del doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale (pagg.11 e 26). Nell'enunciare siffatto divieto, la Circolare richiama espressamente le previsioni di cui all'art.9 del Regolamento (UE) 2021/241; invece, nel prosieguo della medesima, e precisamente a pag. 106, si rinvia al divieto relativo alle sole fonti di finanziamento europeo. Pertanto, la Circolare esclude la finanziabilità di spese oggetto di altra agevolazione pubblica (anche agevolazioni pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato). Invece, l'art. 9 del Regolamento 241 precisa che "Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo". Ne deriva che, la previsione comunitaria impone il rispetto dell'obbligo di assenza del "doppio finanziamento", mentre la Circolare ha scelto di richiamarlo in maniera particolarmente rigida, se non illegittima. A ciò si aggiunga che l'Agenzia delle Entrate ha reso un'interpretazione in linea con la ratio dell'art. 9 sopra citato. Infatti, con la Risposta n. 360 del 16 settembre 2020 a specifico interpello ha sancito la cumulabilità dei crediti d'imposta definiti all'interno del Piano Transizione 4.0 con il cosiddetto Bonus Investimenti Sud, affermando che "si ritiene che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento". Premesso quanto sopra, si richiede un chiarimento in merito all'operatività del divieto del doppio finanziamento anche con riferimento alle citate risorse ordinarie da Bilancio statale.</p>	
<p>Risposta Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211112_12X_0020.</p>	

Data ricezione quesito: 12/17/2021	ID risposta - 20211217_12X_0079
<p>Quesito Il contributo agli investimenti oggetto del bando "progetti faro" è cumulabile con il Credito d'Imposta beni strumentali 4.0? Diversi nostri associati sono interessati a usufruire di entrambe le misure, ma non abbiamo esplicito riferimento a questo tema nella documentazione del bando.</p>	
<p>Risposta Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211112_12X_0020.</p>	

Data ricezione quesito: 12/17/2021	ID risposta - 20211217_12B_0036
<p>Quesito La proposta sarà presentata da un'impresa avente i requisiti previsti dalla normativa. Il criterio di valutazione n. 3 della linea B (POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI RACCOLTA ESISTENTI) fa riferimento al "territorio dell'ATO o porzione dello stesso, dove si intende realizzare l'intervento". Nel caso specifico, non vi è alcun territorio dell'ATO o porzione dello stesso. Come deve essere calcolato tale punteggio?</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

Risposta
In ordine al quesito posto, si faccia riferimento al territorio di riferimento dell'intervento che si intende proporre.

Data ricezione quesito: 12/16/2021	ID risposta - 20211216_12X_0073
<p>Quesito Relativamente a quanto previsto all'articolo 47, comma 7, del Regolamento GBER 651/2014, ovvero che "i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti" che cosa si intende? In particolare, si chiede, per un'azienda che recupera RAEE e che voglia investire in un innovativo impianto di trattamento e recupero di pannelli fotovoltaici, attività questa oggi non ancora esercitata verso questo particolare tipo di rifiuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'impresa beneficiaria senza gli aiuti non avrebbe effettuato alcun investimento per il trattamento di pannelli fotovoltaici. In questo caso può indicare nel modulo di domanda alla voce investimento analogo il valore "zero"? 2. Oppure l'investimento analogo prescinde dalla volontà dell'impresa beneficiaria di investire in un investimento analogo e quindi va inteso come l'investimento meno innovativo che una qualsivoglia azienda debba effettuare per trattare pannelli a fine vita? 3. In questo ultimo caso, come è possibile determinare il valore di un investimento analogo? quali basi di calcolo si devono tenere in considerazione? devono essere fatte ricerche di mercato per dimostrare il valore puntuale di tale investimento analogo? 	
<p>Risposta In ordine ai quesiti posti, a titolo generale, si fa presente che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità della Proposta progettuale in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo. Per quanto concerne i costi ammissibili, sui quali verrà applicata l'intensità di aiuto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010.</p>	

Data ricezione quesito: 12/16/2021	ID risposta - 20211216_12X_0074
<p>Quesito</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con riferimento al criterio dell'innovazione, ci si riferisce solo a innovazione "di processo" (cioè a metodologie di trattamento dei materiali) o anche all'innovazione nella creazione e la gestione della filiera e dei rapporti tra i vari soggetti? 2. In che modo concreto le imprese possono candidarsi mediante sistemi di simbiosi industriale? Nel caso di partecipazione di una rete di imprese o altre forme di aggregazione, la condizione dei due bilanci depositati è necessaria? 3. Linea di intervento D - Nell'ambito della "infrastrutturazione della raccolta" può essere finanziato anche un progetto che punti alla creazione di una filiera del tessile che facilita lo scambio di scarti e di sottoprodotti fino all'impianto che ricicli la materia? 4. Linea di intervento D - un progetto che riguardi esclusivamente "l'infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo" è sufficiente per la partecipazione al bando? 5. Linea di intervento D - nelle "frazioni tessili pre-consumo e post-consumo" vengono contemplati anche gli scarti di pelle e cuoio? 	
<p>Risposta: In ordine al quesito 1, ferma e impregiudicata ogni decisione in merito all'ammissibilità e valutazione della proposta in capo alla Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, nel rimandare a quanto chiaramente riportato negli Avvisi della Misura 1.2, si ribadisce che, ai fini della valutazione positiva della proposta presentata in merito al criterio "LIVELLO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA" la Proposta dovrà dimostrare che la tecnologia adottata permetta almeno una delle seguenti attività: A) una elevata produzione di materiale riciclato o di materia prima seconda da destinare all'utilizzo industriale; B) l'incremento dell'utilizzo di materia riciclata o di materia prima seconda nel processo industriale, anche attraverso pratiche di simbiosi industriale. Pertanto, l'innovazione proposta potrà riguardare varie tipologie non solo strutturali ma anche di gestione, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi sopradetti.</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

In ordine al quesito 2, si rimanda a quanto previsto dall'art. 4 comma 4 dell'Avviso. In caso di partecipazione di una rete di imprese o altre forme di aggregazione, tutte le imprese partecipanti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, fra cui il possesso di due bilanci approvati e depositati.

Nella sezione "allegati", dovranno essere caricati gli ultimi due bilanci approvati e depositati di tutte le imprese che compongono la Rete.

In ordine al quesito 3, ferma e impregiudicata ogni decisione in merito all'ammissibilità e valutazione della proposta in capo alla Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, si rimanda all'articolo 5 comma 3 del presente Avviso.

In ordine al quesito 5, si specifica che la linea D della Missione 2 Componente 1, Investimento 1.2 riguarda "Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell'impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica c.d. "Textile Hubs". La definizione di frazioni tessili non comprende i pellami e i prodotti dell'attività conciaria.

Data ricezione quesito: 12/16/2021	ID risposta - 20211216_12B_0018
<p>Quesito La scrivente chiede se un'azienda con codice ATECO prioritario 01.2 - coltivazione di colture permanenti, può rientrare tra i Destinatari dell'Avviso. In caso negativo, potrebbe rientrarvi con codice ATECO secondario 82.92.1-imbballaggio e confezionamento di generi alimentari?</p>	
<p>Risposta Si precisa che ai sensi dell'Avviso, il codice ATECO non rappresenta requisito di selezione. Mentre, ai fini dell'individuazione dei Soggetti Destinatari, si rimanda all'articolo 4 dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 12/15/2021	ID risposta - 20211215_12X_0068
<p>Quesito La decorrenza delle spese ammissibili è data dalla data di approvazione della domanda o dalla data di presentazione della stessa? La lettera f) dell'art. 6 di tutte le linee di intervento misura 1.2 precisa che le Proposte "devono rispettare le condizioni di cui all'art. 47 GBER"; al comma 2 di tale articolo, si dice che "gli aiuti agli investimenti sono concessi per il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese". Come è possibile rispettare tale obbligo se l'oggetto dichiarato della linea D sono (anche) impianti per la gestione di frazioni tessili post consumo? Si considera che le frazioni tessili post consumo non siano prodotte da altre imprese ma solo dai privati</p>	
<p>Risposta In ordine al primo quesito si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0004. In ordine al secondo quesito, confermando che gli aiuti di cui all'articolo 47 del Regolamento GBER sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese, si segnala che nell'ambito della normativa europea in materia di aiuti di stato per impresa si intende qualsiasi soggetto che esercita un'attività economica, a prescindere dal proprio stato giuridico e dalle proprie modalità di finanziamento e per attività economica si intende qualunque attività che consista nell'offrire beni e servizi su un mercato.</p>	

Data ricezione quesito: 12/15/2021	ID risposta - 20211215_12B_0016
<p>Quesito La scrivente ha intenzione di realizzare un impianto per il trattamento della carta in un sito che non ha ancora acquisito (passeranno due anni tra la presentazione della domanda e l'avvio esecutivo del progetto): è possibile in fase di presentazione di domanda indicare un sito e poi in fase esecutiva realizzare il progetto su un sito diverso che però ha le stesse caratteristiche di quello indicato in fase di domanda (provincia, dimensionamento)?</p>	
<p>Risposta Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: ID 20211130_12B_0008.</p>	

Data ricezione quesito: 12/15/2021	ID risposta - 20211215_12X_0070
------------------------------------	---------------------------------

M2C1.2 Linea di intervento B

<p>Quesito Si richiede se per gli avvisi ad oggetto, quali aiuti di Stato occorre tenere in considerazione per la quota di fondo perduto previsto dagli stessi. Nel dettaglio si chiede se ogni impresa dovrà usufruire degli aiuti del plafond sul Quadro temporaneo oppure su quale altra tipologia di aiuto (de minimis)? Mentre il Reg.651/2014 vale solo per stabilire le forme di finanziamento?</p>
<p>Risposta Si conferma che gli aiuti relativi alla linea di investimento 1.2 non verranno concessi a valere sul Quadro temporaneo e sul Regolamento De minimis. Gli aiuti in questione verranno concessi ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014 il quale non prevede un determinato plafond a cui fare riferimento.</p>

Data ricezione quesito: 12/15/2021	ID risposta - 20211215_12X_0071
<p>Quesito 1. In merito ai costi ammissibili, citati nell'art.47 del Regolamento 651/2014, se un'impresa effettua un investimento in un impianto altamente innovativo per il miglioramento della raccolta, logistica e riciclo dei rifiuti in carta e cartone come si individuano i costi supplementari ammissibili? 2. In merito ai soggetti destinatari gli avvisi riportano "le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all'art.2195, numeri 1) e 3) del Codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443. e le imprese che esercitano le attività ausiliare di cui all'articolo 2195 numero 5). Chiediamo un chiarimento punti per definire con chiarezza i soggetti beneficiari. Chiediamo, inoltre, se è disponibile una lista degli ateco ammessi.</p>	
<p>Risposta In ordine al quesito n.1, si rimanda a quanto previsto dagli art. 36, par 5, e art. 47, par 7, del Reg. UE 651/2014. Inoltre, per maggiori dettagli in merito ai prospetti per la definizione dei costi ammissibili si rimanda alla Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario come prevista in appendice al Manuale Utente. In ordine al quesito n.2, si chiarisce che il codice ATECO, ai sensi degli Avvisi, non è un requisito discriminante. Per maggiori dettagli in riferimento ai soggetti destinatari si rimanda a quanto previsto dall'art. 4 degli Avvisi.</p>	

Data ricezione quesito: 12/15/2021	ID risposta - 20211215_12X_0092
<p>Quesito La presente per chiedervi se una società che partecipa alla "linea di intervento A" può far partecipare una sua azienda controllata alla stessa linea di intervento? O devono presentare un'unica proposta?</p>	
<p>Risposta L'articolo 4, comma 5, dell'Avviso preclude la presentazione di proposte ai singoli soggetti che aderiscono ad una rete di imprese o altra forma di collaborazione che abbia, a sua volta, presentato una proposta. Qualora non vi siano proposte presentate dall'aggregazione delle imprese, tale preclusione non sussiste.</p>	

Data ricezione quesito: 12/14/2021	ID risposta - 20211214_12X_0066
<p>Quesito Avrei bisogno di sapere se una ditta individuale con codice ATECO prevalente sezione 47 "commercio al dettaglio" rientra tra i soggetti destinatari delle misure inerenti all'Investimento 1.2".</p>	
<p>Risposta In riferimento al quesito si specifica che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità del proponente in quanto tale valutazione verrà effettuata secondo le modalità previste dall'Avviso. Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211203_12X_0057.</p>	

Data ricezione quesito: 12/10/2021	ID risposta - 20211210_12X_0065
<p>Quesito</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

Si chiede se una società in house providing costituita in forma societaria (S.r.l), che assolve a funzioni di natura pubblica, possa essere destinataria, conformemente ai limiti sanciti dalla D.Lgs. 175/2016 con particolare riferimento all'art. 16, degli avvisi di cui al D.Lgs 397/2021

Risposta

Fermi restando vincoli e prescrizioni di cui agli Avvisi, al quesito si risponde affermativamente.

Data ricezione quesito: 12/9/2021	ID risposta - 20211209_12X_0062
<p>Quesito La lettera f) dell'art. 6 di tutte le linee di intervento precisa che le Proposte "devono rispettare le condizioni di cui all'art. 47 GBER"; al comma 2 di tale articolo, si dice che "gli aiuti agli investimenti sono concessi per il riciclaggio ed il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese". Sono quindi esclusi dagli aiuti gli investimenti per riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti prodotti da comuni o da altri enti "non imprese", che sono comunque clienti delle imprese interessate al bando?</p>	
<p>Risposta Con riferimento al quesito proposto, confermando che gli aiuti di cui all'articolo 47 del Regolamento GBER sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese, si segnala che nell'ambito della normativa europea in materia di aiuti di stato per impresa si intende qualsiasi soggetto che esercita un'attività economica, a prescindere dal proprio stato giuridico e dalle proprie modalità di finanziamento e per attività economica si intende qualunque attività che consista nell'offrire beni e servizi su un mercato.</p>	

Data ricezione quesito: 12/9/2021	ID risposta - 20211209_12X_0063
<p>Quesito Con riferimento al bando in oggetto, e relativamente alle linee di intervento A, B, C e D, sono a chiedere quando le spese ammissibili al progetto possano essere sostenute, se a partire dalla data di invio della proposta o a partire dall'esito della stessa.</p>	
<p>Risposta Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0004</p>	

Data ricezione quesito: 12/9/2021	ID risposta - 20211209_12X_0064
<p>Quesito L'art. 3 comma 4, è sostituito dal seguente: 4. Il finanziamento massimo per ciascuna Proposta sarà erogato secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e s.m.i. Nello specifico, qual è il limite di finanziamento che si applica? È possibile avere un chiaro riferimento quantomeno all'articolo e al comma di riferimento?</p>	
<p>Risposta Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0003.</p>	

Data ricezione quesito: 12/7/2021	ID risposta - 20211207_12X_0059
<p>Quesito I bandi riportano: "Ai sensi del punto 5 del decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 397, i Soggetti Destinatari sono: a) le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all'articolo 2195, numeri 1) e 3) del codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all'articolo 2195, numero 5), del codice civile, in favore delle imprese di cui alla precedente lettera a)." Cosa si intende per "le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie..."? Quali sono queste Imprese? Che codici Ateco hanno?</p>	
<p>Risposta</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211203_12X_0057.

Data ricezione quesito: 12/7/2021	ID risposta - 20211207_12X_0061
Quesito Chiedo chiarimenti circa la cumulabilità del contributo con il credito d'imposta per i macchinari 4.0 e con il finanziamento legato alla Nuova Sabatini.	
Risposta Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211112_12X_0020.	

Data ricezione quesito: 12/6/2021	ID risposta - 20211206_12B_0013
Quesito Si richiede: 1. Relativamente ai criteri di valutazione delle Proposte e dei Soggetti proponenti, si chiede quale sia il punteggio minimo da ottenere per l'ammissione della proposta; 1. Con riferimento al solo criterio di valutazione dei Soggetti proponenti, si chiede se il "criterio destinatario" sia riferibile ai dati economico finanziari della sola impresa Capofila oppure dato dalla somma dei valori ottenuti dall'intero partenariato oppure da una media tra i criteri destinatari dei singoli partner.	
Risposta In merito al primo quesito, si precisa che gli Avvisi non prevedono un punteggio minimo di ammissione bensì il possesso di specifici criteri come previsti all'art. 6 degli stessi. In merito al secondo quesito, si segnala che la Commissione di cui all'articolo 12 dell'Avviso provvederà a valutare la proposta progettuale secondo i criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 dello stesso. Per maggiori dettagli in merito alla valutazione del soggetto proponente, in caso di forme associative tra operatori economici, si rimanda a quanto indicato nel Manuale Utente con particolare riferimento al Fac-simile di Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario.	

Data ricezione quesito: 12/6/2021	ID risposta - 20211206_12B_0014
Quesito Nel caso di creazione di un Partenariato, i cui membri hanno sedi di realizzazione degli Interventi differenti (regioni del Nord e Centro/Sud Italia) vista l'aliquota di contribuzione differenziata in base alla sede di realizzazione dell'intervento, il contributo sarà differenziato per i vari partner in base al luogo in cui gli interventi saranno realizzati? Nel caso di creazione di un Partenariato, l'aliquota di contribuzione variabile in base alle dimensioni di impresa sarà differenziata qualora i partner avessero dimensione aziendale differente (piccola, media o grande Impresa) oppure tutto il partenariato otterrà la percentuale di contribuzione sulla base della dimensione del soggetto capofila? Nel caso di creazione di un Partenariato, il soggetto beneficiario sarà il Capofila che a sua volta dovrà poi occuparsi di suddividere i contributi ricevuti a SAL ai partner di progetto, oppure è prevista una rendicontazione a SAL per ciascun partner e, quindi, i contributi saranno poi erogati ai singoli soggetti partecipanti al progetto? Nel caso di un progetto realizzato attraverso un accordo di partenariato tra più soggetti, esso si configura automaticamente nella definizione di "Intervento Integrato Complesso"? Se no, qual è la discriminante tra "Intervento" e "Intervento Integrato Complesso"? Gli interventi integrati complessi devono avere il medesimo oggetto di realizzazione oppure può configurarsi come Intervento Integrato complesso anche l'insieme di più interventi, in cui quello del soggetto capofila risulta essere il principale (sia in termini di budget che di KPI) e quelli dei restanti partner sono da intendersi come progetti propedeutici alla realizzazione dell'intervento principale (es. miglioramento di impianti e/o attività lungo la supply chain a valle dell'impianto di riciclo di carta e cartone)? Il criterio di valutazione 5. "CREAZIONE/SVILUPPO DI NETWORK E/O "DISTRETTI CIRCOLARI"" è soddisfatto solo qualora l'intervento sia realizzato da più soggetti?	

M2C1.2 Linea di intervento B

È prevista la partecipazione di partner all'interno del progetto senza che essi partecipino direttamente alle spese di progetto (ad es. portando know how / input per la realizzazione dell'intervento)? In questo caso, il criterio di valutazione numero 5 sarebbe rispettato?

Nel caso di un Progetto che preveda la partecipazione di più partner i quali realizzeranno interventi complementari al progetto principale del soggetto capofila (ad es. investimenti e realizzazioni minori lungo la supply chain del soggetto capofila) e, in caso in cui questi interventi complementari si configurassero come "ampliamento o miglioramento di impianti esistenti" mentre per il soggetto capofila come "nuovo impianto", sarà possibile flaggare su più di una "Attività oggetto della proposta"?

Nel fac-simile di proposta, nella sezione "PIANO FINANZIARIO SINTETICO" si richiedono chiarimenti in merito alla colonna "Costi di investimento supplementari".

Nel caso di proposte presentate da un partenariato, com'è possibile evincere dal "Piano finanziario sintetico" e dal "cronoprogramma procedurale" la differenziazione di budget e attività tra i vari partner?

Risposta

In merito al quesito n. 1 si risponde affermativamente. Al riguardo, per maggiori dettagli si rimanda a quanto indicato nel Manuale Utente con particolare riferimento al Fac-simile di Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario. In merito al quesito n. 2 si specifica che l'intensità addizionale del contributo è determinata dalla dimensione della singola impresa e dalla destinazione geografica dell'intervento. Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto specificato nel Manuale Utente.

In merito al quesito n. 3 si precisa che le erogazioni verranno effettuate a norma dell'art. 14 degli Avvisi. Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. sopracitato, si prevede che specifici atti, in merito alle modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute, saranno pubblicati e consultabili sul sito <https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare>.

In merito al quesito n. 4 si rimanda alle definizioni riportate all'art. 1 dell'Avviso, rispettivamente alla lettera i) e alla lettera j).

In merito al quesito n. 5, si precisa che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità della Proposta progettuale in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo. Per ogni delucidazione, si rimanda alla definizione di intervento integrato complesso come prevista dall'art. 1, comma 1, lettera j), dell'Avviso.

In merito ai quesiti nn. 6 e 7, fermo restando che ogni valutazione in merito alla valutazione della proposta in relazione al criterio in questione è rimessa esclusivamente alla Commissione di ammissione e valutazione, si precisa che potrà essere valutata positivamente anche quella proposta presentata da un unico operatore che vada ad integrare una filiera già esistente, con l'ottimizzazione della stessa.

In merito al quesito n. 8, in casi come quello richiamato, si precisa che è possibile presentare proposte contenenti più interventi, solo nel caso in cui la proposta stessa riguardi un Intervento Integrato Complesso di cui all'art. 1, lett. o) dell'Avviso. Se nessuna delle attività riportate nel menu a tendina risulta pienamente descrittiva della proposta è possibile selezionare l'opzione "Altro" e descrivere successivamente le attività oggetto della proposta nell'apposita sezione nonché, laddove rilevante, nella relazione di accompagnamento al Piano finanziario.

In riferimento al quesito n. 9 si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010.

In merito al quesito n. 10, il piano finanziario sintetico e il cronoprogramma procedurale fanno riferimento alla proposta nel suo complesso. Tutte le informazioni relative alle differenziazioni di budget e attività delle singole imprese partecipanti debbono essere riportate nella relazione di accompagnamento al Piano finanziario.

Data ricezione quesito: 12/3/2021

ID risposta - 20211203_12X_0055

Quesito

Con la presente poniamo, per il bando in oggetto, i seguenti quesiti:

- È disponibile una lista dei codici ateco ammessi al contributo?
- In merito al consorzio e all'accordo di partenariato, è previsto un numero minimo e massimo di imprese che possono partecipare?
- Sono previste spesa minima e spesa massima per ogni intervento?

Risposta

In merito al primo quesito, ai fini dell'individuazione dei Soggetti Destinatari, si rimanda integralmente all'articolo 4 degli Avvisi.

M2C1.2 Linea di intervento B

In merito al secondo quesito, si precisa che gli avvisi non prevedono nessun limite al numero di partecipanti alle potenziali forme di collaborazione tra imprese
In merito al terzo quesito si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0003.

Data ricezione quesito: 12/3/2021	ID risposta - 20211203_12B_0012
Quesito	
<p>1. La Società X ha recentemente concluso un nuovo iter aut.vo per una variazione sostanziale della propria aut.ne, consistente nella realizzazione di un nuovo piazzale da adibire a stoccaggio/messa in riserva, ammodernamento di alcuni macchinari, integrazione di nuovi CER. A tal proposito, nell'Avviso, tra le spese ammissibili - nel limite del 30% dell'investimento complessivo - rientrano le opere murarie. Nello specifico, tutte le opere impiantistiche rientreranno tra le spese ammissibili nel capitolo opere murarie (e pertanto nel limite del 30%) o potranno rientrare tra la voce C) Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/intervento?</p> <p>2. La Società X intende presentare la proposta progettuale al Mite, a valere sulla linea B, macrovoce A) Interventi di miglioramento/ampliamento/potenziamento degli impianti di riciclo della carta e del cartone esistenti, consistente nei seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acquisto una linea di selezione di rifiuti in carta/cartone, munita di vibrovaglio, deferrizzatore, e aprisacchi a monte (MACCHINARI); • Un caricatore semovente (NON TARGATO) con polipo per alimentazione della tramoggia di carico della linea e/o aprisacchi (ATTREZZATURE); • Un carrello elevatore (NON TARGATO) munito di pinza per le operazioni di movimentazione/logistica interna (ATTREZZATURE); • La realizzazione di un piazzale, e annessi impianti, per la messa in riserva, operazioni di carico e magazzino (OPERE MURARIE E/O INFRASTRUTTURE SPECIFICHE); • Spese di consulenza di carattere tecnico, ingegneristico e legale (SPESE PER CONSULENZE) Tutte le voci di cui sopra, rientrano tra le spese ammissibili dell'Avviso 1.2 Linea d'intervento B. <p>3. Nel documento Fac_simile_proposta_1.2. B, viene richiesto di completare un "Piano finanziario sintetico" della proposta progettuale. A tal proposito, è sufficiente compilare tale tabella o sarà necessario allegare un business plan di dettaglio che illustri le seguenti voci: flussi di cassa generati dall'investimento, opex, capex, etc...? In ordine alla Relazione di accompagnamento al piano finanziario, verrà pubblicato un modello standard o dovrà essere redatto in forma libera dall'impresa proponente?</p> <p>4. I costi relativi agli investimenti contenuti nel piano finanziario inerenti alla proposta, sostenuti PRIMA dell'eventuale decreto di approvazione del progetto da parte del MITE, potranno comunque essere rendicontati al MITE e beneficiare del contributo a fondo perduto? Nello specifico Società X dovrà obbligatoriamente attendere il decreto di approvazione della proposta per dare seguito agli investimenti o potranno essere riconosciute anche le spese retroattive, purché inerenti al piano degli investimenti presentato?</p> <p>5. In ordine all'Art. 14, Procedure di erogazione dei contributi, di rendicontazione e di monitoraggio, si chiedono i seguenti chiarimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quattro quote intermedie fino al raggiungimento del 90% dell'importo dell'intervento, a fronte di spese effettivamente sostenute per stati di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture; le richieste di SAL intermedie, possono essere anche inferiori o dovranno essere obbligatoriamente 4? • Sono già stati definiti i tempi massimi entro cui avverrà l'erogazione del contributo in favore dei Soggetti Destinatari, relativamente alle spese rendicontate per ogni singolo SAL intermedio? <p>6. Nell'Avviso, all'art. 5, comma 2, si afferma che il contributo può essere aumentato di 20 punti per le piccole imprese e di ulteriori 15 per investimenti in particolari aree geografiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questi aumenti potranno esserci o ci saranno? • Il condizionale è un refuso o gli aumenti sono sottoposti a una qualche particolare condizione? • Nello specifico, una piccola impresa in caso di inserimento in graduatoria potrà beneficiare di un contributo a fondo perduto pari al 70% (35+20+15)? <p>7. Nell'Avviso, l'art. 15, comma 2, si fa riferimento alla non ammissibilità di variazioni sostanziali della proposta ammessa a finanziamento. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saranno ammissibili variazioni in corso d'opera di natura qualitativa e/o quantitativa rispetto a quelle preventivate? 	

M2C1.2 Linea di intervento B

<ul style="list-style-type: none"> Saranno ammissibili variazioni sui costi ammessi a finanziamento? Se sì, con che tolleranza (in termini percentuali) e con quali procedure autorizzative?
<p>Risposta</p> <p>In merito al quesito n. 1 e 2, si precisa che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità della Proposta progettuale in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo. Per ogni delucidazione, si rimanda alle specifiche contenute nell'Avviso previste all'articolo 5 "Forma del finanziamento e oggetto della Proposta". Per quanto riguarda le spese ammissibili si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0010.</p> <p>In merito al quesito 3, si precisa che il Piano finanziario dettagliato dovrà essere allegato alla Proposta, unitamente alla Relazione di accompagnamento. Al riguardo, si segnala che all'interno del Manuale Utente fornito per la compilazione delle proposte è presente anche uno schema di Relazione di accompagnamento comprensivo di un prospetto indicativo di Piano finanziario.</p> <p>In merito al quesito n. 4, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0004.</p> <p>In merito al quesito n. 5, si precisa che le erogazioni verranno effettuate a norma dell'art. 14 degli Avvisi. Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. sopracitato, si prevede che specifici atti, in merito alle modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute, saranno pubblicati e consultabili sul sito https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare</p> <p>In merito al quesito n. 6, si specifica che le maggiorazioni dell'intensità di contributo sono riconosciute ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso e sono da ritenersi cumulabili rispetto all'intensità base del 35%. Per quanto riguarda le maggiorazioni legate alla localizzazione dell'intervento, le c.d. zone assistite si rimanda alla risposta fornita in riferimento al quesito con ID risposta 20211102_12X_0007.</p> <p>In merito al quesito n. 7, si precisa che ogni variazione intervenuta a seguito dell'assegnazione delle risorse sarà rimessa alla valutazione dell'Amministrazione Titolare dell'Intervento.</p>

Data ricezione quesito: 12/3/2021	ID risposta - 20211203_12X_0057
<p>Quesito</p> <p>Con la presente poniamo i seguenti quesiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> È ammessa al beneficio un'azienda con codice ateco "381000 Raccolta di rifiuti"? È ammessa al beneficio un'azienda che ricicla rifiuti prodotti da terzi? 	
<p>Risposta</p> <p>Si specifica che ai fini dell'individuazione dei Soggetti Destinatari, si rimanda integralmente all'articolo 4 dell'Avviso, che non prevede il codice ATECO come requisito di ammissione.</p>	

Data ricezione quesito: 12/1/2021	ID risposta - 20211201_12B_0021
<p>Quesito</p> <p>QUESITO 1</p> <p>La scrivente società ha intenzione di realizzare un impianto per il trattamento della carta ma al momento sta scegliendo tra due diversi terreni idonei (trattative in corso con i proprietari); è possibile che la conclusione delle trattative per l'acquisto avvenga dopo la data ultima per la presentazione del progetto: cosa bisogna indicare nella ubicazione del progetto se alla data del 14.02.2021 non è stato ancora possibile scegliere il sito con precisione? Cambia qualcosa se la scelta deve essere fatta tra 2 diversi terreni situati in 2 Province contigue?</p> <p>QUESITO 2</p> <p>La scrivente società ha intenzione di realizzare un impianto per il trattamento della carta ed è intenzionata a fare un accordo di partenariato con una multiutility locale che di fatto si impegna solamente a promuovere il progetto sul territorio, è possibile? Per la valutazione soggettiva del proponente (30 punti) verranno presi come riferimento i dati di bilancio della nostra società che risulterà la sola beneficiaria del contributo perché sarà la società che sosterrà tutte le spese?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Quanto al primo dei due quesiti, si ricorda che l'indicazione del luogo di realizzazione dell'intervento è necessaria. Dalla formulazione del quesito stesso, la variazione del luogo di realizzazione dell'intervento successivamente all'assegnazione del finanziamento sembrerebbe configurare una modifica sostanziale e in quanto tale non</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

ammissibile, fermo restando che sarà rimessa in ogni caso all'Amministrazione Titolare la valutazione in merito all'ammissibilità o meno della variazione nel caso di specie.

Relativamente al quesito 2, si specifica che affinché si possa configurare quanto previsto dall'art 4 comma 4 degli avvisi è necessario che i potenziali operatori economici proponenti in forma aggregata partecipino congiuntamente alla realizzazione dell'intervento oggetto della Proposta presentata.

In riferimento al caso in oggetto, sembrerebbe che la sola attività promozionale non comporti nessuna partecipazione economico-finanziaria alla realizzazione della proposta, in questo modo potranno essere considerati i soli requisiti in possesso dagli effettivi soggetti realizzatori della proposta e non anche quelli del mero soggetto promotore.

Data ricezione quesito: 12/1/2021	ID risposta - 20211201_12B_0010
<p>Quesito Riguardo all'art.9 comma3 dell'avviso M2C.1.1 I 1.2 Linea d'intervento B ove si dice "In conformità con quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del presente Avviso, ciascun Soggetto Destinatario, sia in forma singola che associata, potrà presentare una sola Proposta, come definita all'articolo 1, lettera p" e di conseguenza riguardo all'art.1, lettera P ove si dice "proposta, presentata dal Soggetto Destinatario, che può avere ad oggetto la realizzazione di un singolo Intervento o di un Intervento Integrato Complesso e che potrà essere selezionata e finanziata nell'ambito della Misura oggetto del presente Avviso; viene confermata la nostra interpretazione per cui un singolo beneficiario può partecipare a due proposte su 2 diverse linee dello stesso avviso (ad esempio AVVISO M2C.1.1 I 1.2 Linea d'intervento B e Linea Intervento C,D) e cioè che la sola proposta presentata è a valere sulla linea dell'avviso e non sulla Misura M2C1.1.2 generale?"</p>	
<p>Risposta Con riferimento al primo quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0002.</p>	

Data ricezione quesito: 11/30/2021	ID risposta - 20211130_12X_0052
<p>Quesito Non è semplice su alcuni temi scrivere chiaramente i quesiti, ad esempio nei criteri di valutazione dei progetti, dove si parla di "coerenza con coerenza con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" la coerenza è intesa coerenza con i principi del decreto legislativo, o coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale, in quest'ultima ipotesi come si attesta da parte della Regione che ha il suo piano regionale rifiuti?"</p>	
<p>Risposta Gli interventi contenuti nelle proposte dovranno essere coerenti con principi e contenuti della pianificazione territoriale e settoriale corrispondente (PRGR, Piano d'ambito, ecc.). All'atto della presentazione della proposta tale coerenza viene dichiarata con autocertificazione dal proponente. In piattaforma è presente un apposito form di autodichiarazione.</p>	

Data ricezione quesito: 11/30/2021	ID risposta - 20211130_12B_0008
<p>Quesito In relazione alla Pubblicazione dei Decreti Economia Circolare PNRR ho il seguente quesito. L'art. 15 comma 2 del bando recita "Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali all'Intervento oggetto della Proposta ammessa al finanziamento. Parimenti, non sono ammesse eventuali variazioni della tempistica di realizzazione dell'Intervento oggetto della Proposta ammessa al finanziamento che comportino il mancato conseguimento delle Milestone PNRR". L'eventuale modifica del luogo di realizzazione dell'intervento prima dell'esecuzione dello stesso è da considerarsi una modifica sostanziale?"</p>	
<p>Risposta Così come posto il quesito, la variazione del luogo di realizzazione dell'intervento successivamente all'assegnazione del finanziamento sembrerebbe configurare una modifica sostanziale e in quanto tale non ammissibile, fermo restando che sarà rimessa in ogni caso all'Amministrazione Titolare la valutazione in merito all'ammissibilità o meno della variazione nel caso di specie.</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 11/29/2021	ID risposta - 20211129_12X_0044
Quesito In riferimento ai 4 Avvisi emanati ai sensi del D.M. 397/2021 per le imprese, a valere sull'investimento 1.2 Missione 2 Componente 1 del PNRR, si pongono i seguenti quesiti: <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di investimento in impianto da realizzarsi nel 2022, a fronte del quale in data antecedente alla presentazione della domanda di agevolazione l'azienda abbia già versato un acconto del 10%, si chiede se in tal caso sia escluso dai costi agevolabili l'intero investimento oppure solamente la parte di costo inerente all'acconto già versato; • per quanto concerne la data di avvio degli investimenti, si chiede se questi siano agevolabili in presenza di ordine di acquisto già effettuati al fornitore o contratto di acquisto del bene già stipulato in data antecedente alla presentazione della domanda di agevolazione; • l'allegato 1 del DM 397, ripreso anche nei singoli Avvisi, riporta testualmente: "Non sono in ogni caso ammissibili al finanziamento gli interventi che hanno ad oggetto investimenti in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio DNSH anzi richiamato o l'acquisto di veicoli per la raccolta dei rifiuti"; a tal riguardo, si chiede se siano effettivamente esclusi gli impianti di triturazione/macinazione, assimilabili a impianti di trattamento meccanico. In caso affermativo si chiede se tali soluzioni di trattamento meccanico, nel caso in cui rappresentino "solo" una parte dell'investimento complessivo, comportino l'esclusione dell'intero progetto. 	
Risposta In ordine al primo e al secondo quesito, si rinvia alla risposta formulata al quesito avente ID risposta 20211026_12X_0004. In ordine al terzo quesito, nel rilevare la genericità della richiesta, si rappresenta che la Linea di triturazione/macinazione, se inserita in un progetto più ampio in linea con gli obiettivi previsti dalla Misura, potrà essere oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso.	

Data ricezione quesito: 11/26/2021	ID risposta - 20211126_12X_0040
Quesito Con la presente siamo a richiedere se è possibile presentare una proposta per ogni linea di intervento prevista (esempio n. 1 proposta per linea A, n. 1 proposta per linea B, n. 1 proposta per linea C, n. 1 proposta per linea D; quindi in totale si presentano n. 4 proposte) o se, invece, si potrà presentare una proposta riferita ad una sola linea di intervento (esempio: n. 1 proposta per linea A; le altre 3 linee di intervento restano escluse).	
Risposta Con riferimento al primo quesito, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta 20211026_12X_0002.	

Data ricezione quesito: 11/5/2021	ID risposta - 20211105_12X_0011
Quesito L'art.4 comma 4 degli Avvisi del 15/10/2021 definisce i soggetti destinatari e recita, tra l'altro, quanto segue: "I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono partecipare al presente Avviso sia in forma autonoma, sia mediante l'adesione ad una Rete di Imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, o, infine, mediante altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato". Alla luce di quanto su esposto, nel caso i soggetti proponenti, ammesso che siano in possesso singolarmente dei requisiti previsti, siano società tra loro partecipate (collegate e associate) e operanti in filiera (raccolta - logistica e riciclo/riutilizzo), possono presentare congiuntamente mediante altre forme contrattuali di collaborazione, un intervento integrato complesso?	
Risposta Con riferimento al quesito, si segnala che l'articolo 4 dell'Avviso prevede la partecipazione in forma aggregata, sia mediante l'adesione a una Rete di imprese, sia mediante altre forme contrattuali di collaborazione. È, pertanto, ammissibile la partecipazione in forma aggregata di aziende collegate tra loro. In ogni caso, la presentazione della	

M2C1.2 Linea di intervento B

Proposta, da parte di una Rete di Imprese o di altra forma contrattuale di collaborazione, preclude, ai soggetti aderenti a tale Rete di Imprese o ad altra forma contrattuale di collaborazione, di presentare una Proposta in forma autonoma.

Data ricezione quesito: 26/10/2021	ID risposta - 20211026_12X_0003
Quesito	
Esistono un valore minimo di investimento che deve essere rispettato e un valore minimo di contributo richiedibile?	
Risposta	
L'Avviso non prevede un limite minimo e massimo di spesa, né un importo massimo concedibile. Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del Regolamento GBER 651/2014, lo stesso Regolamento non si applica agli aiuti di importo pari o superiore a 15 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.	

Data ricezione quesito: 06/12/2021	ID risposta 20211206_XX_0009
Quesito	
Il quesito che mi accingo a sottoporVi riguarda un punto della modulistica comune a diversi Bandi finanziati con fondi PNRR. Viene richiesto al proponente di dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si impegna <i>“ad adottare, anche nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria – tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, incluse le Frodi Sospette, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico dell'intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, attivando le necessarie misure correttive volte a mantenere ed, eventualmente ripristinare la legalità”</i> . A tale riguardo, con la presente sono a richiedere se il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è considerato rispondente al punto sopra indicato.	
Risposta	
La dichiarazione che si chiede di effettuare nell'ambito della domanda è in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che impone agli Stati Membri di adottare misure atte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e garantire che l'utilizzo dei fondi – in relazione alle misure sostenute dal dispositivo – sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. La definizione di <i>“sana gestione finanziaria”</i> è rinvenibile all'art. 2, punto 59), del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046. Sarà onere del Proponente conformarsi al suddetto principio, nel rispetto della normativa di riferimento in tema di prevenzione, individuazione e correzione delle frodi, corruzione e conflitti di interesse, ferma restando in capo al Ministero, alla Commissione Europea ed altri organismi nazionali o dell'Unione Europea, la possibilità di disporre controlli, ispezioni e monitoraggi, al fine di verificare le condizioni di mantenimento del finanziamento (cfr. art. 16, comma 1, lett. i), degli Avvisi relativi all'Investimento 1.2).	

Data ricezione quesito: 11/15/2021	ID risposta - 20211115_12X_0025
Quesito	
Le misure sono cumulabili con gli incentivi Industria 4.0?	
Risposta:	
Con riferimento al quesito proposto, si rinvia alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 33/2021 reperibile al seguente link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/ documenti/in_vetrina/elem_0359.html	

Data ricezione quesito: 11/12/2021	ID risposta - 20211112_12X_0020
Quesito	
Il divieto di cumulo dei finanziamenti riguarda anche il credito d'imposta per beni strumentali 4.0?	
Risposta	

M2C1.2 Linea di intervento B

Con riferimento al quesito proposto si rimanda a quanto previsto dall'art. 8 del Reg UE 651/2014 e ai chiarimenti forniti dal MEF, in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, nella Circolare 33/2021 consultabile al seguente link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_33_2021/.

Data ricezione quesito: 11/29/2021	ID risposta - 20211129_12X_0046
<p>Quesito</p> <p>avremmo bisogno di alcuni chiarimenti relativi alle 4 misure in oggetto.</p> <p>1. Un primo quesito verte sul passaggio dell'ART. 6, paragrafo 1, comma f), che recita: "(Per essere ammesse le Proposte) devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47 del GBER, come modificato dal regolamento della Commissione 2021/1237/UE, nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese".</p> <p>In base ai dettami Comunitari, appare pacifico che gli investimenti per il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti ai fini del riutilizzo debbano essere finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese. Non è però spiegato se, in minima parte, i rifiuti possano provenire dalla stessa impresa richiedente (in pratica, questo è il caso in cui si vorrebbe ammodernare un impianto che attualmente utilizza scarti "propri", e che - una volta ammodernato - gestirebbe sia scarti di produzioni di altre imprese che scarti propri, seppure in minima parte).</p> <p>2. Un secondo quesito verte sul tema spinoso della cumulabilità: essendo questi fondi del PNRR, la cumulabilità con il credito d'imposta per beni strumentali 4.0 dovrebbe essere esclusa, ma l'Avviso in oggetto non accenna alla questione. Vorremmo quindi capire se effettivamente sia impossibile cumulare queste due forme di incentivazione.</p> <p>3. Si applica il comma 7 dell'art. 47 GBER?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7. I costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. <p>Non è menzionato dall'art. 56 sexies comma 7. Inoltre non vi è traccia anche nei bandi del Ministero. Però a rigor di logica è un comma dell'art. 47 del GBER, dunque da considerare. Si deve tener conto dei costi supplementari o no? Questo aspetto è determinante perché se la risposta è affermativa si riduce drasticamente il costo agevolabile (costo agevolabile = costo impianto che va "oltre lo stato dell'arte" - "costo impianto standard").</p>	
<p>Risposta</p> <p>Si segnala preliminarmente che l'Avviso è stato modificato con decreto del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2021 consultabile al seguente link https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare.</p> <p>Si evidenzia, poi, che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014, dalla Proposta progettuale deve emergere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'oggetto dell'investimento riguarda il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese; - che i materiali riciclati o riutilizzati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente; - l'investimento non si limita ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi; - l'investimento va al di là dello «stato dell'arte», dove per «stato dell'arte» si intende un "processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione"; - i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. <p>Si evidenzia, altresì, che gli aiuti concessi non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa.</p> <p>Per quanto attiene, infine, alla questione della "cumulabilità" si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta 20211115_12X_0025.</p>	

Data ricezione quesito: 1/12/2021	ID risposta - 20211201_12B_0011
Quesito	

M2C1.2 Linea di intervento B

<p>Cosa si intende per operazioni di riciclo? La cernita, selezione, valorizzazione, compattazione/pressatura del rifiuto è da considerarsi un'operazione di riciclo nel senso indicato all' Art. 5, Comma 3 Punto b) - Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo della carta e del cartone, dell'avviso in oggetto?</p>
<p>Risposta Si rimanda alle definizioni di cui alla normativa ambientale vigente (articolo 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 152/2006) ed alla disciplina di settore (ad es. decreto 22 settembre 2020, n. 188.)</p>

Data ricezione quesito: 14/12/2021	ID risposta - 20211214_12X_0067
<p>Quesito Si chiede se, allo stato attuale esista un importo massimo di contributo ottenibile per progetto e, in tal caso, quale sia oppure non esista importo massimo di contributo ottenibile per progetto.</p>	
<p>Risposta Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0003.</p>	

Data ricezione quesito: 10/12/2021	ID risposta - 20211210_12B_0015
<p>Quesito In riferimento alla linea d'intervento B dell'investimento 1.2, si richiede se l'acquisto di tecnologie per il trattamento ed il lavaggio dello scarto di pulper all'interno della cartiera stessa rientra o meno tra i progetti finanziabili.</p>	
<p>Risposta Si richiama quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera c), dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 15/11/2021	ID risposta - 20211115_12X_0023
<p>Quesito La stessa società può presentare un progetto per la linea di intervento dedicata ai RAEE e uno per una seconda linea di intervento (ad es. per il riciclo di cartone)?</p>	
<p>Risposta Al quesito si risponde affermativamente.</p>	

Data ricezione quesito: 7/12/2021	ID risposta - 20211207_12X_0060
<p>Quesito Con la presente poniamo, per il bando in oggetto, i seguenti quesiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È disponibile una lista dei codici ateco ammessi al contributo? • È ammessa al beneficio un'azienda con codice ateco "381000 Raccolta di rifiuti"? • È ammessa al beneficio un'azienda che ricicla rifiuti prodotti da terzi? • In merito al consorzio e all'accordo di partenariato, è previsto un numero minimo e massimo di imprese che possono partecipare? • Sono previste spesa minima e spesa massima per ogni intervento? 	
<p>Risposta In merito ai primi tre quesiti, non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità del proponente o della Proposta progettuale in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo. Per ogni delucidazione, si rimanda alle disposizioni specifiche contenute nell'Avviso, all'articolo 4 "Soggetti destinatari" e all'articolo 5 "Forma del finanziamento e oggetto della Proposta". In riscontro al quarto quesito, si rappresenta che non è previsto un numero minimo e massimo di imprese che possono partecipare al consorzio o all'accordo di partenariato. In merito all'ultimo quesito, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0003.</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 6/12/2021	ID risposta - 20211206_XX_0010
<p>Quesito Volevo sapere se le risorse messe a disposizione per il supporto di investimenti nei settori indicati nei D.M. 396 e 397, sono rivolte esclusivamente ad aziende nel settore pubblico o anche ad aziende private già esistenti o nuove iniziative private.</p>	
<p>Risposta Gli Avvisi M2C1.1 I1.1 Linee di intervento A, B e C e Gli Avvisi M2C1.1 I1.2, Linee di intervento A, B, C e D, attuativi dei DM 396 e 397 del 28 settembre 2021 prevedono rispettivamente, quali soggetti destinatari: - Gli EGATO Operativi e, in loro assenza i Comuni, singolarmente o nella Forma Associativa tra Comuni; - le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all'articolo 2195, numeri 1) e 3) del codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all'articolo 2195, numero 5), del codice civile, in favore delle imprese di cui sopra. Pertanto, solo gli Avvisi M2C1.1 I1.2, Linee di intervento A, B, C e D, sono rivolti ad imprese, già esistenti al momento della presentazione della proposta.</p>	

Data ricezione quesito: 3/12/2021	ID risposta - 20211203_12X_0058
<p>Quesito In riferimento ai 4 Avvisi emanati ai sensi del D.M. 397/2021 per le imprese, a valere sull'investimento 1.2 Missione 2 Componente 1 del PNRR, si chiede quale sia il massimale di contributo per investimento per soggetto richiedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 150 milioni di euro; • 100 milio di euro; • Altro importo diverso da quelli sopra. 	
<p>Risposta Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0003.</p>	

Data ricezione quesito: 30/11/2021	ID risposta - 20211130_12X_0051
<p>Quesito Il mio quesito riguarda le aree definite come "zone assistite" che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) TFUE così come le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE. Quali sono suddette aree? C'è un elenco disponibile?</p>	
<p>Risposta Per quanto riguarda le maggiorazioni legate alla localizzazione dell'intervento e alla definizione di "zone assistite", ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, punto 27, del Regolamento GBER n. 651/2014, si intendono: - le zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato per il periodo 1° luglio 2014 – 31 dicembre 2021 per gli aiuti a finalità regionale concessi fino al 31 dicembre 2021; - le zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027 per gli aiuti a finalità regionale concessi dopo il 31 dicembre 2021. La carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 1° luglio 2014 – 31 dicembre 2021 è consultabile al seguente link https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/265583/265583_1834781_77_8.pdf. Sarà cura del Ministero della transizione ecologica valutare, al momento della predisposizione del decreto di concessione del contributo, la permanenza del diritto alle maggiorazioni dell'intensità del contributo legata alla localizzazione dell'intervento, tenuto conto della carta degli aiuti vigente alla data della concessione dello stesso.</p>	

Data ricezione quesito: 30/11/2021	ID risposta - 20211130_XX_0008
Quesito	

M2C1.2 Linea di intervento B

Con la presente sono a richiedere alcune informazioni sulla piattaforma che sarà utilizzata per l'invio delle domande di finanziamento, in particolare:

1. Quando sarà reso noto il link di accesso e dove?
2. Come si effettuerà la registrazione e l'accesso? Sarà necessario avere uno SPID aziendale? uno SPID personale?
3. Sarà eventualmente possibile delegare (attraverso una procura o altro documento messo a disposizione dal Ministero) l'invio e la firma della domanda di finanziamento ad un soggetto terzo (es. commercialista, consulente ...)

Risposta

In ordine al quesito 1, si precisa che l'accesso alla Piattaforma PA digitale avviene attraverso il link <https://padigitale.invitalia.it>. Si precisa che tutte le informazioni inerenti agli Avvisi sono disponibili sulle pagine del sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica.

In ordine al quesito 2, si precisa che per l'accesso alla compilazione delle Proposte riguardanti gli Avvisi dell'Investimento 1.1, è necessario SPID personale. In riferimento agli Avvisi dell'Investimento 1.2:

- il legale rappresentante di un'impresa oppure di una rete soggetto accede indicando il codice fiscale rispettivamente dell'impresa o della rete;

- un eventuale libero professionista entra selezionando il codice fiscale e la voce "persona fisica";

il titolare di una ditta individuale entra selezionando il proprio codice fiscale e la voce "ditta individuale (iscritta al RI)".

In ordine al quesito 3, la delega è sempre possibile, secondo le modalità previste in Piattaforma. Per quanto attiene agli Avvisi dell'Investimento 1.2, per delegare un soggetto alla presentazione della Proposta il Legale Rappresentante di un'Impresa deve effettuare con il proprio SPID l'accesso alla Piattaforma e compilare il form di delega presente al suo interno. A delega perfezionata, il soggetto delegato potrà accedere con il proprio SPID e procedere alla compilazione della Proposta.

Data ricezione quesito: 30/11/2021

ID risposta - 20211130_12X_0053

Quesito

Scrivo al fine di chiedere un chiarimento in merito al facsimile di proposta per l'ambito B del bando evidenziato in oggetto. Ai fini della presentazione della proposta è necessario (o ha un qualche impatto sulla valutazione della proposta stessa) che l'immobile presso cui si intende effettuare l'intervento sia di proprietà dell'impresa proponente? La presenza di opere murarie all'interno della proposta incide sulla necessità di proprietà dell'immobile? Il dubbio mi sorge in quanto all'interno del facsimile di proposta è richiesta l'indicazione "Proprietà del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l'intervento".

Risposta

Tutti gli elementi forniti nell'ambito della Proposta concorrono alla valutazione della stessa. L'indicazione sulla proprietà del terreno e/o dei beni immobili in cui ricade l'intervento rileva ai fini dell'ammissibilità delle spese, secondo quanto previsto nell'Allegato 2 dell'Avviso.

Data ricezione quesito: 29/11/2021

ID risposta - 20211129_12X_0045

Quesito

In merito a quanto in oggetto, in data 24/11/2021 sono uscite delle modifiche ai regolamenti precedentemente pubblicati. Nello specifico, è stato sostituito l'art. 3 comma 4, rimuovendo così il riferimento all'art. 56 sexies, comma 7 del Regolamento UE 651/2014 (GBER), con la seguente dicitura:

"Il finanziamento massimo per ciascuna Proposta sarà erogato secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e s.m.i."

Con la presente, sono pertanto a richiedere la seguente delucidazione: posto che le risorse finanziarie complessive per ciascuna misura ammontano a 150 mln di euro, qual è il contributo massimo concedibile a ciascuna Proposta?

Risposta

Con riferimento al primo e al secondo quesito, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0003.

M2C1.2 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 29/11/2021	ID risposta - 20211129_XX_0007
Quesito In merito ai fac-simile delle domande per gli avvisi 1.1 linee A, B, C, il cronoprogramma di spesa chiede un dettaglio delle voci di spesa sostenute e previste, a far data dal 1° febbraio 2020. Significa che è possibile indicare spese sostenute per l'attività oggetto della proposta anche quando tali attività siano già state avviate e quindi i costi - o parte di essi- già sostenuti, per tutte le voci di spesa ammissibili? Nei fac-simile delle domande per gli avvisi 1.2, tale indicazione non viene inserita, in questo caso vi è una data di inizio per l'ammissibilità delle spese? In merito alla procedura di accredito sulla piattaforma online per l'invio delle proposte, è previsto un accesso vincolato da Smart Card oppure, considerando anche la possibilità di delega, l'accesso sarà possibile con l'utilizzo di "semplici" credenziali?	
Risposta In riferimento all'Investimento 1.1 sono ammissibili proposte relative ad interventi avviati a partire dal primo febbraio 2020, mentre, in riferimento all'Investimento 1.2, si rinvia a quanto riportato nei documenti di risposta dei rispettivi avvisi. L'accesso alla piattaforma avverrà attraverso l'utilizzo di SPID.	

Data ricezione quesito: 29/11/2021	ID risposta - 20211129_12X_0049
Quesito In relazione ai bandi per progetti "FARO" di economia circolare si chiede se siano ammissibili progetti finalizzati al riciclo di componenti (elettronici quali PCB e cablaggi, plastiche, tessuti) ricavati dallo smaltimento dei veicoli a fine vita o di loro componenti/ricambi.	
Risposta Nell'ambito di ciascun Avviso è descritto l'oggetto delle proposte finanziabili, nonché contemplato un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili. Competerà poi alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura.	

Data ricezione quesito: 28/11/2021	ID risposta - 20211128_12X_0042
Quesito Il titolare di un'azienda agricola può partecipare agli avvisi 1.2 con una "start up" che prevede il ritiro delle potature e del fogliame degli ulivi e delle acque di vegetazione dei frantoi (rifiuti dell'agricoltura)?	
Risposta Sulla base di quanto rappresentato nel quesito, l'eventuale Proposta non parrebbe riconducibile alcun Avviso relativo all'Investimento 1.2.	

Data ricezione quesito: 26/11/2021	ID risposta - 20211126_12X_0041
Quesito in merito ai progetti FARO si chiede: <ul style="list-style-type: none"> • quali sono le agevolazioni eventualmente cumulabili col bando FARO e qual è il tetto massimo di cumulo? • conferma che tra le modalità di acquisto sia ammissibile anche il leasing, qualora non si tratti di un lease back. 	
Risposta Con riferimento all'investimento 1.2, tenuto conto di quanto indicato all'Allegato 2 dell'Avviso, si considerano ammissibili le spese per l'acquisto o l'acquisizione in leasing di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica. Resta fermo che le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni sono da ritenersi non ammissibili alle agevolazioni. Per ciò che attiene al lease back, si conferma che configurandosi come una particolare forma di locazione finanziaria, non è ammesso dalla normativa di attuazione della misura.	

M2C1.2 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 25/11/2021	ID risposta - 20211125_12X_0038
<p>Quesito vi contatto per chiedervi gentilmente alcune informazioni in merito al bando per la selezione di progetti faro di economia circolare per le filiere industriali strategiche. In particolare, per gli investimenti della linea 1.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qual è il contributo massimo erogabile per ciascuna linea di intervento? • Qual è l'importo massimo presentabile per intervento? 	
<p>Risposta Con riferimento al quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0003.</p>	

Data ricezione quesito: 25/11/2021	ID risposta - 20211125_XX_0004
<p>Quesito Vi scrivo per capire se tra le linee di finanziamento PNRR esistono bandi per progetti relativi all'eliminazione degli sprechi di materiale in edilizia.</p>	
<p>Risposta Le tipologie di intervento proponibili sono indicate all'interno di ciascun Avviso, nell'ambito del quale è altresì contenuto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività ammissibili. Competerà poi alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità delle Proposte, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura.</p>	

Data ricezione quesito: 17/11/2021	ID risposta - 20211117_XX_0003
<p>Quesito Si chiedono informazioni sulla Piattaforma su cui vanno presentate le proposte relative ai fondi del P.N.R.R. per la realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti. Nello specifico non riusciamo a reperire la predetta Piattaforma sul sito istituzionale e quindi vorremo avere dei chiarimenti sulla stessa e su come trovarla.</p>	
<p>Risposta La piattaforma è accessibile dalla pagina web del sito https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare.</p>	

Data ricezione quesito: 17/11/2021	ID risposta 20211117_12X_0037
<p>Quesito Gli Avvisi pubblici M2C.1.1 I 1.2 per la presentazione di proposte volte alla realizzazione di progetti da finanziare nell'ambito del PNRR, misura 2, prevedono all'art.4, comma 2, che i Soggetti Destinatari di cui al precedente comma 1, alla data di presentazione della Proposta devono possedere il seguente requisito: <i>b) non essere sottoposti a fallimento o trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, co. 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;</i> Si chiede conferma dell'ammissibilità alla partecipazione alla linea d'intervento suddetta di una Società a totale partecipazione pubblica ammessa, con decreto di omologazione ex art.180 del R.D. 267/1942, alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta.</p>	
<p>Risposta Premesso che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità del proponente o della Proposta progettuale in quanto tale valutazione verrà effettuata secondo le modalità previste dall'Avviso, si rimanda alle disposizioni specifiche contenute nell'Avviso, all'articolo 4 "Soggetti destinatari" e all'articolo 5 "Forma del finanziamento e oggetto della Proposta". Con specifico riferimento alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, si richiama l'articolo 4, comma 2, lettera b), che dispone la non ammissibilità di una impresa sottoposta a procedure concorsuali.</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 16/11/2021	ID risposta - 20211116_12X_0034
<p>Quesito</p> <p>L'Avviso definisce, all'art. 4, quanto segue: I soggetti destinatari sono:</p> <p>a) le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all'articolo 2195, numeri 1) e 3) del codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;</p> <p>b) le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui all'articolo 2195, numero 5), del codice civile, in favore delle imprese di cui alla precedente lettera a)</p> <p>ovvero le imprese che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (1), un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria (2) ivi comprese le artigiane di produzione di beni, nonché le imprese ausiliare (5) che operano in favore delle prime;</p> <p>All'Art. 6, comma 1, lettera f), elencando i criteri di ammissibilità viene affermato che gli interventi devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafi da 1 a 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, come modificato dal Regolamento 2021/1237, nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese.</p> <p>Alla luce di quanto sopra riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 4 lascia intendere che le imprese beneficiarie ausiliare possono chiedere le agevolazioni ai sensi del decreto 397/2021 esclusivamente per la realizzazione di progetti diretti al trattamento di Rifiuti Commerciali, ossia provenienti o destinati alle imprese dirette alla produzione di bene e servizi e, pertanto, non possono trattare rifiuti urbani; • tra i criteri di ammissibilità (Art. 6 comma 1 lettera f)) viene richiesto il rispetto delle condizioni del Regolamento GBER solo nel caso di gestione finalizzata alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese, lasciando intendere che negli altri casi (gestione rifiuti urbani) debbano rispettare solo i precedenti criteri lett. a) ad e). <p>Pertanto, le imprese beneficiarie, di produzione e ausiliare, possono trattare sia rifiuti urbani che rifiuti commerciali prodotti da altre imprese?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Segnalando preliminarmente che l'Avviso è stato modificato con decreto del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2021 consultabile al seguente link https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare, con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211104_12X_0009.</p>	

Data ricezione quesito: 16/11/2021	ID risposta - 20211116_12X_0036
<p>Quesito</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'art.4 lascia intendere che le imprese beneficiarie ausiliare possono chiedere le agevolazioni ai sensi del decreto 397/2021 esclusivamente per la realizzazione di progetti diretti al trattamento di Rifiuti Commerciali, ossia provenienti o destinati alle imprese dirette alla produzione di bene e servizi e, pertanto, non possono trattare rifiuti urbani • Tra i criteri di ammissibilità (Art. 6 comma 1 lettera f)) viene richiesto il rispetto delle condizioni del Regolamento GBER solo nel caso di gestione finalizzata alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese, lasciando intendere che negli altri casi (gestione rifiuti urbani) debbano rispettare solo i precedenti criteri lett. a) ad e). <p>Pertanto, le imprese beneficiarie, di produzione e ausiliare, possono trattare sia rifiuti urbani che rifiuti commerciali prodotti da altre imprese?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Segnalando preliminarmente che l'Avviso è stato modificato con decreto del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2021 consultabile al seguente link https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare, con riferimento al quesito proposto si rinvia al riscontro fornito al quesito avente ID risposta: 20211129_12X_0046, reperibile nelle FAQ relative alla Linea d'Intervento A.</p>	

Data ricezione quesito: 15/11/2021	ID risposta - 20211115_12X_0021
<p>Quesito</p> <p>Una società (soggetto destinatario) può presentare più progetti di intervento per ammodernare gli impianti presenti e per realizzarne di nuovi nella stessa unità locale?</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

<p>Risposta Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'Avviso, le Proposte potranno avere ad oggetto un Intervento o un Intervento Integrato Complesso. L'art. 1, lett. j), dell'Avviso definisce l'Intervento Integrato Complesso come "insieme di interventi tra loro integrati (ad esempio, ecodistretti). Che si tratti di intervento singolo o di intervento integrato complesso, resta fermo quanto stabilito dall'art. 9, comma 3, secondo il quale ciascun Soggetto Destinatario, sia in forma singola che associata, può presentare una sola Proposta a valere sul medesimo Avviso.</p>
--

Data ricezione quesito: 15/11/2021	ID risposta - 20211115_12X_0022
<p>Quesito Una società può presentare un progetto di intervento per ogni unità locale diversa? E in questo caso si tratta di interventi diversi che sono valutati singolarmente in graduatoria o si configurano come un unico intervento da valutarsi nel suo complesso e da realizzarsi integralmente?</p>	
<p>Risposta Con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211115_12X_0021.</p>	

Data ricezione quesito: 15/11/2021	ID risposta - 20211115_12X_0033
<p>Quesito Può essere finanziato l'acquisto di unità di carico finalizzati al miglioramento della raccolta?</p>	
<p>Risposta Gli articoli 2 e 5 dell'Avviso relativo alla Linea d'Intervento B specificano l'oggetto della Proposta e l'Allegato 2 del medesimo indica le spese ammissibili. Competerà, poi, alla Commissione di cui all'articolo 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura.</p>	

Data ricezione quesito: 12/11/2021	ID risposta - 20211112_12X_0019
<p>Quesito L'art. 6, comma 1, lett. f) dell'Avviso recita: "Per essere ammesse, le Proposte (...) devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47 del GBER, come modificato dal regolamento della Commissione 2021/1237/UE, nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese". In base ai dettami Comunitari, appare pacifico che gli investimenti per il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti ai fini del riutilizzo debbano essere finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese. Si chiede, tuttavia, di chiarire se, in minima parte, i rifiuti possano provenire dalla stessa impresa richiedente. Ad esempio, nel caso in cui si vorrebbe ammodernare un impianto che attualmente utilizza scarti propri e che, una volta ammodernato, gestirebbe sia scarti di produzioni di altre imprese che (in minima parte) scarti propri.</p>	
<p>Risposta Segnalando preliminarmente che l'Avviso è stato modificato con decreto del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2021 consultabile al seguente link https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare, con riferimento al quesito proposto si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211129_12X_0046, reperibile nelle FAQ relative alla Linea d'Intervento A.</p>	

Data ricezione quesito: 11/11/2021	ID risposta - 20211111_XX_0002
<p>Quesito Si chiede di esplicitare le date relative ai seguenti termini di cui all'Avviso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso", quando sarà reso disponibile sul sito del MiTE il fac-simile della proposta, unitamente al manuale con le istruzioni di compilazione della stessa; • "sessantesimo giorno dalla pubblicazione dell'Avviso", quando i soggetti destinatari potranno accreditarsi sulla Piattaforma. <p>Si chiedono, inoltre, le modalità di contatto con l'Help Desk.</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

<p>Risposta</p> <p>Il 24 novembre 2021 è stato pubblicato il fac-simile delle Proposte, nonché attivato l’Help Desk con le modalità descritte alla pagina web https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare. L’accreditamento dei soggetti destinatari e la presentazione delle proposte rispetteranno il seguente cronoprogramma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investimento 1.1. (tutte le linee di intervento): apertura il 14 dicembre 2021, con termine ultimo per la presentazione delle proposte fissato al 14 febbraio 2022; • Investimento 1.2 Linea A: apertura il 15 dicembre 2021, con termine ultimo per la presentazione delle proposte fissato al 14 febbraio 2022; • Investimento 1.2 Linea B: apertura il 16 dicembre 2021, con termine ultimo per la presentazione delle proposte fissato al 14 febbraio 2022; • Investimento 1.2 Linea C: apertura il 20 dicembre 2021, con termine ultimo per la presentazione delle proposte fissato al 18 febbraio 2022; • Investimento 1.2 Linea D: apertura il 21 dicembre 2021, con termine ultimo per la presentazione delle proposte fissato al 21 febbraio 2022.

Data ricezione quesito: 8/11/2021	ID risposta - 20211108_XX_0001
<p>Quesito</p> <p>In relazione alla Missione M2C1, si chiede conferma che l’Investimento 1.1 (Linee A, B, C) sia rivolto agli EGATO e ai Comuni, mentre l’investimento 1.2 (Linee A, B, C, D) sia rivolto alle imprese.</p>	
<p>Risposta</p> <p>I Soggetti destinatari degli Avvisi relativi all’Investimento 1.1 (Linee A, B e C) sono previsti all’articolo 4 di ciascuno dei suddetti Avvisi, al quale integralmente si rimanda.</p> <p>I Soggetti destinatari degli Avvisi relativi all’Investimento 1.2 (Linee A, B, C, D) sono previsti all’articolo 4 di ciascuno dei suddetti Avvisi, al quale integralmente si rimanda.</p>	

Data ricezione quesito: 8/11/2021	ID risposta - 20211108_12X_0012
<p>Quesito</p> <p>In base a quanto riportato dall’art. 4 dell’Avviso, si desume che i Soggetti Destinatari sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le imprese che svolgono in via prevalente attività industriali di produzione di beni e servizi, incluse le imprese artigiane; 2. le imprese di trasporto 3. le imprese che svolgono attività ausiliarie alle precedenti. <p>Sarebbe possibile avere l’elenco completo dei codici Ateco ammissibili?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Ai fini dell’individuazione dei Soggetti Destinatari, si rimanda integralmente all’articolo 4 dell’Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 8/11/2021	ID risposta - 20211108_12X_0013
<p>Quesito</p> <p>Un’azienda che svolge attività di “smaltimento rifiuti” può considerarsi potenziale beneficiario dell’agevolazione?</p>	
<p>Risposta</p> <p>L’articolo 4 di ciascun Avviso individua i soggetti destinatari degli stessi, attuatori degli interventi finanziabili. Gli articoli 2 e 5 degli Avvisi medesimi specificano l’oggetto della Proposta. Competerà, poi, alla Commissione di cui all’articolo 12 stabilire, caso per caso, l’ammissibilità della Proposta, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura.</p>	

Data ricezione quesito: 8/11/2021	ID risposta - 20211108_12X_0015
<p>Quesito</p> <p>È possibile formulare una proposta per due o più Linee di intervento? E, in caso affermativo, è possibile presentare un’unica proposta per due o più Linee di intervento?</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

<p>Risposta Con riferimento al primo quesito proposto, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211026_12X_0002. Con riferimento al secondo quesito, si risponde negativamente.</p>

Data ricezione quesito: 8/11/2021	ID risposta - 20211108_12X_0016
<p>Quesito Tra i soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, sono citate anche le attività di trasporto ma non è chiaro se sia da ritenersi trasporto di rifiuti o più genericamente trasporto merci. Si chiede di chiarire.</p>	
<p>Risposta La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 2195 del codice civile non ha alcun carattere definitorio, ma sostanzialmente esaurisce, ai numeri 1 e 2, l'ambito della nozione di imprenditore (di cui all'art. 2082) mediante la previsione delle imprese industriali e, rispettivamente, di quelle commerciali in senso stretto, sicché le successive previsioni, contenute nei numeri 3, 4 e 5, sono mere specificazioni — motivate dall'importanza dei rispettivi settori economici — delle categorie generali delineate dai primi due punti. Dunque, nella categoria 3 è da ritenersi ricompreso sia il trasporto di rifiuti sia il trasporto merci. Restano fermi, in ogni caso, i requisiti richiesti all'articolo 4, comma 2, dell'Avviso.</p>	

Data ricezione quesito: 8/11/2021	ID risposta - 20211108_12X_0017
<p>Quesito Per quanto riguarda la disponibilità di almeno un'unità locale (cfr. art. 4, comma 2, lett. a) dell'Avviso), si chiede se la locazione sia una forma ammissibile.</p>	
<p>Risposta Sì, a patto che l'unità locale sia rilevabile dalla visura camerale.</p>	

Data ricezione quesito: 4/11/2021	ID risposta - 20211104_12X_0009
<p>Quesito Il punto v dell'Allegato 1 al DM 397 del 28/09/2021, evidenzia che "gli interventi devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafi da 1 a 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, come modificato dal Regolamento 2021/1237, nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese". Considerato che il paragrafo 2 dell'art.47 del Regolamento (UE) specifica che gli aiuti sono concessi agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese, non è chiaro se il DM 397 preveda la possibilità di ammettere anche investimenti finalizzati esclusivamente alla gestione dei rifiuti prodotti nel ciclo produttivo dalle sole aziende proponenti. Ad esempio, ponendo il caso di un'impresa che proponga un programma di investimenti finalizzato alla gestione dei rifiuti derivanti esclusivamente dal proprio ciclo produttivo, senza acquisire rifiuti da altre imprese, il programma è finanziabile?</p>	
<p>Risposta Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014 "gli aiuti agli investimenti sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese".</p>	

Data ricezione quesito: 11/4/2021	ID risposta - 20211104_12X_0010
<p>Quesito Considerato che al punto "v." dell'allegato 1 al DM 397 del 28/09/2021 viene fatto specifico riferimento alle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, come modificato dal Regolamento 2021/1237, nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese, si chiede se le condizioni di cui al paragrafo 7 del Regolamento (UE) siano escluse dai criteri di ammissibilità ai fini dell'Avviso. Più precisamente, se i costi ammissibili corrispondano ai costi totali dell'investimento oppure se corrispondano "ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti".</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

<p>Risposta</p> <p>Le Proposte presentate a valere sulla Misura di investimento M2C 1.2 soggiacciono interamente alla disciplina dell'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014. In riferimento ai costi ammissibili, fermo restando quanto previsto all'articolo 47, par. 7 del Regolamento UE 651/2014, si rammenta che tali costi sono definiti nell'allegato 2 dell'Avviso: per essere effettivamente ammissibili, essi devono essere relativi a costi di investimento e, come tali, capitalizzabili. Inoltre, sempre ai sensi del sopraccitato par 7, il proponente deve fornire, oltre alla quantificazione dell'investimento "tradizionale" (che verrebbe realizzato in assenza di aiuti) e dei relativi costi di investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale, anche una descrizione dettagliata dei due investimenti. Per ulteriori dettagli, si rimanda al Fac-simile della Relazione di Accompagnamento al Piano Finanziario presente in appendice al Manuale Utente.</p>
--

Data ricezione quesito: 2/11/2021	ID risposta - 20211102_12X_0007
<p>Quesito</p> <p>L'art. 5, comma 2, dell'Avviso prevede la possibilità di aumentare l'ammontare del contributo di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in "zone assistite" che soddisfino le condizioni dell'art. 107, paragrafo 3, lett. a) TFUE. Tra queste zone sono da ricomprendersi le aree SIN (es.: zona industriale di Porto Marghera)?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Le c.d. zone assistite sono designate nella "<i>Carta degli aiuti a finalità regionale</i>" approvata in applicazione dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato. Per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027 le aree approvate dalla Commissione sono consultabili al seguente link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_6467. Sarà cura del Ministero della transizione ecologica valutare, sulla base della carta degli aiuti vigente alla data della concessione dell'aiuto, la permanenza del diritto alle maggiorazioni dell'intensità del contributo legate alla localizzazione dell'intervento, fermo restando che l'importo del contributo richiesto non potrà subire variazione in aumento. In assenza di una completa identificazione di tutte le zone, il Ministero della transizione ecologica si riserva di non applicare le maggiorazioni dell'intensità del contributo legate alla localizzazione dell'intervento.</p>	

Data ricezione quesito: 2/11/2021	ID risposta - 20211102_12X_0008
<p>Quesito</p> <p>In caso di partenariato tra una piccola e una grande azienda come si calcola la percentuale di contributo massimo erogabile?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Le maggiorazioni dell'intensità di contributo previste dovranno essere applicate con riferimento ai singoli soggetti partecipanti alla rete. Per informazioni di dettaglio si rinvia al manuale utente con particolare riferimento a quanto previsto nel fac simile della relazione di accompagnamento al Piano Finanziario.</p>	

Data ricezione quesito: 26/10/2021	ID risposta - 20211026_12X_0001
<p>Quesito</p> <p>In caso di proposta in forma aggregata, il partenariato può essere presentato da aziende collegate tra loro?</p>	
<p>Risposta</p> <p>Al quesito si risponde affermativamente fermo restando quanto previsto dall'art. 4 commi 4 e 5 degli avvisi.</p>	

Data ricezione quesito: 26/10/2021	ID risposta - 20211026_12X_0002
<p>Quesito</p> <p>Una stessa impresa può presentare proposte su più Linee di intervento?</p>	
<p>Risposta</p> <p>L'art. 9, comma 3, dell'Avviso in oggetto dispone che ciascun Soggetto Destinatario, sia in forma singola che associata, potrà presentare una sola Proposta come definita dall'art. 1, lett. p), dello stesso. Nulla osta alla presentazione di proposte su più Linee di Intervento, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 47 del GBER.</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 26/10/2021	ID risposta - 20211026_12X_0004
Quesito Qual è il termine temporale iniziale di ammissibilità delle spese?	
Risposta Premesso che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento GBER 651/2014, i lavori relativi al progetto di investimento non devono essere già avviati alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, punto 23, del medesimo Regolamento, per "avvio dei lavori" si intende, "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito", conseguentemente a tali disposizioni, al netto delle spese relative ad attività che non costituiscono avvio dei lavori, le spese ammissibili definite nell'allegato 2 dell'Avviso per essere effettivamente ammissibili devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di agevolazione.	

Data ricezione quesito: 26/10/2021	ID risposta - 20211026_12X_0005
Quesito Le maggiorazioni dell'intensità di contributo previste, ad esempio, in caso di media impresa (+10%) localizzata al Sud (+15%) sono da cumulare all'intensità base del 35%?	
Risposta Le maggiorazioni dell'intensità di contributo seguono le modalità previste dall'articolo 47, commi 8 e 9, del GBER e ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso sono da ritenersi cumulabili rispetto all'intensità base del 35%.	

Data ricezione quesito: 26/10/2021	ID risposta - 20211026_12X_0006
Quesito A quali date corrispondono i termini di apertura e chiusura per la presentazione delle proposte?	
Risposta si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta - 20211111_XX_0002	

Data ricezione quesito: 01/12/2021	ID risposta 20211201_12B_0009
Quesito La scrivente società ha intenzione di realizzare un impianto per il trattamento della carta attraverso un partenariato pubblico-privato (PPP) così come previsto dal Codice dei contratti (D.lgs 50/2016), che tratta l'argomento del partenariato nel Titolo I della Parte IV; è una forma di collaborazione possibile? Sostanzandosi la collaborazione dell'ente pubblico solo nella definizione degli obiettivi e nella promozione del progetto nel territorio di competenza, per la valutazione soggettiva del proponente (30 punti) verranno presi come riferimento i dati di bilancio della nostra società che risulterà la sola beneficiaria diretta del contributo perché sarà la società che sosterrà tutte le spese?	
Risposta Con riferimento al primo quesito, si segnala che l'articolo 4 dell'Avviso prevede la partecipazione in forma aggregata, sia mediante l'adesione a una Rete di imprese, sia mediante altre forme contrattuali di collaborazione. È, pertanto, ammissibile la partecipazione in forma aggregata di aziende collegate tra loro. In ogni caso, la presentazione della Proposta, da parte di una Rete di Imprese o di altra forma contrattuale di collaborazione, preclude, ai soggetti aderenti a tale Rete di Imprese o ad altra forma contrattuale di collaborazione, di presentare una Proposta in forma autonoma. Per quanto riguarda il secondo quesito, si segnala che la Commissione di cui all'articolo 12 dell'Avviso provvederà a valutare la Proposta secondo i criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 del medesimo, sulla base della documentazione che verrà allegata all'istanza, eventualmente integrabile ove ritenuto necessario.	

M2C1.2 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 20/10/2021	ID risposta: 20211020_12B_0001
Quesito Si richiede se l'oggetto sociale del proponente sia coerente con gli interventi oggetto del presente Avviso, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) dell'Avviso stesso. Si precisa che l'oggetto sociale del proponente riguarda: <ol style="list-style-type: none"> l'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili marittime, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazioni, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, integrazione e commercializzazione di prodotti, servizi, reti e sistemi di telecomunicazioni, informatici, ed elettronici, e in genere di soluzioni ICT (Information Communication Technology) per l'utilizzatore finale; lo svolgimento di attività connesse o strumentali, ivi comprese le attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza. È possibile far rientrare nelle "attività connesse o strumentali", di cui al precedente punto b), anche lo smaltimento dei rifiuti in carta e cartone?	
Risposta Premesso che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità del proponente o della Proposta progettuale in quanto tale valutazione verrà effettuata secondo le modalità previste dall'Avviso, si rimanda alle disposizioni specifiche contenute nell'Avviso, all'articolo 4 "Soggetti destinatari" e all'articolo 5 "Forma del finanziamento e oggetto della Proposta". Inoltre, si evidenzia che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014 e ss.mm.ii., dalla Proposta progettuale deve emergere che: <ul style="list-style-type: none"> - l'oggetto dell'investimento riguarda il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese; - che i materiali riciclati o riutilizzati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente; - l'investimento non si limita ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi; - l'investimento va al di là dello «stato dell'arte», dove per «stato dell'arte» si intende un "processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione"; - i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Si evidenzia, altresì che gli aiuti concessi non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa.	

Data ricezione quesito: 20/10/2021	ID risposta: 20211020_12B_0002
Quesito In riferimento all'Avviso in oggetto, si chiede se sia ammissibile un progetto che coinvolga più sedi in differenti regioni.	
Risposta L'esempio di cui al quesito è ammissibile nella misura in cui presenti le caratteristiche di Intervento integrato Complesso ai sensi dell'art. 1 lett. j), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, dell'Avviso.	

Data ricezione quesito: 30/11/2021	ID risposta 20211130_12B_0007
Quesito L'azienda è interessata a presentare una proposta a valere sull'Avviso in oggetto, in partenariato con una società che opera nel settore del riciclo dei rifiuti.	

M2C1.2 Linea di intervento B

Avremmo tuttavia necessità di un chiarimento in merito all'ammissibilità dell'azienda quale soggetto destinatario ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) dell'Avviso, in particolare relativamente al requisito di essere *"iscritti nel Registro delle Imprese o, in alternativa, essere iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di Commercio, per attività coerenti con gli interventi oggetto del presente Avviso"*.

La società ha infatti per oggetto:

l'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili marittime, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazioni, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, integrazione e commercializzazione di prodotti, servizi, reti e sistemi di telecomunicazioni, informatici, ed elettronici, e in genere di soluzioni ICT (*Information Communication Technology*) per l'utilizzatore finale; lo svolgimento di attività connesse o strumentali, ivi comprese le attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza. Riterremo che tra le attività connesse e strumentali possa rientrare anche lo smaltimento dei rifiuti in carta e cartone.

Inoltre, avremmo necessità di sapere se è ammissibile un progetto che coinvolga più sedi in diverse regioni.

Risposta

Con riferimento al secondo quesito, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211020_12B_0001.

Con riferimento al secondo quesito, si rimanda alla risposta formulata al quesito avente ID risposta: 20211020_12B_0002.

Data ricezione quesito: 29/11/2021	ID risposta 20211129_12B_0006
<p>Quesito</p> <p>Visto l'Avviso pubblico emanato il 15 ottobre 2021 per la presentazione di proposte da finanziare nell'ambito dell'Investimento 1.2, Linea di intervento B per l'ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone;</p> <p>Visto in particolare l'articolo 4, comma 5, del predetto Avviso in forza del quale la presentazione di una Proposta da parte di una Rete di Imprese o di altra forma contrattuale di collaborazione preclude ai soggetti aderenti a tale Rete di Imprese o altra forma contrattuale di collaborazione di presentare una Proposta in forma autonoma;</p> <p>Visto altresì il successivo articolo 9, comma 3, ai sensi del quale ciascun Soggetto Destinatario, sia in forma singola che associata, potrà presentare una sola proposta come definita dall'articolo 1, lettera p);</p> <p>Visto che il Consorzio è stato istituito nel 1997 e da allora ha operato senza soluzione di continuità, per garantire il ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica in via sussidiaria all'attività di altri operatori economici del settore;</p> <p>si chiede di sapere se l'eventuale presentazione di una proposta (in forma singola o associata) da parte di Comieco, Consorzio Nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica avente personalità giuridica di diritto privato e istituito ai sensi dell'art. 223 del d.lgs 152/2006 per il perseguimento degli scopi ivi previsti, possa precludere la presentazione di proposte per le imprese ad esso aderenti.</p>	
<p>Risposta</p> <p>Non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità del proponente o della Proposta progettuale in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo. Per ogni delucidazione, si rimanda alle disposizioni specifiche contenute nell'Avviso, all'articolo 4 <i>"Soggetti destinatari"</i> e all'articolo 5 <i>"Forma del finanziamento e oggetto della Proposta"</i>.</p> <p>In ogni caso, si segnala che la presentazione di una Proposta progettuale da parte di un soggetto forma singola preclude soltanto allo stesso soggetto di presentare un'ulteriore Proposta sul medesimo Avviso. Diversamente, nel caso in cui un soggetto presenti una Proposta progettuale mediante una Rete di imprese o altre forme contrattuali di collaborazione sarà preclusa la possibilità, ai soggetti aderenti, di presentare una proposta in forma autonoma.</p>	

Data ricezione quesito: 29/11/2021	ID risposta 20211129_12B_0005
Quesito	

M2C1.2 Linea di intervento B

<p>Per quanto riguarda il Bando relativamente ai progetti FARO Investimenti 1.2 vorrei avere delle delucidazioni con riguardo alle seguenti tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budget previsto c'è un minimo? - 'Costi Supplementari' cosa si intende? - Considerato che nella proposta serve indicare i tre livelli di progettazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Questo significa che anche i SAL dovranno seguire la stessa normativa? o si potranno intendere come SAL standard di progetto con una relazione tecnica ed una rendicontazione finanziaria?
<p>Risposta</p> <p>L'Avviso non prevede un limite minimo e massimo di spesa, né un importo massimo concedibile. Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del Regolamento GBER 651/2014, le disposizioni ivi contenute non si applicano agli aiuti di importo pari o superiore a 15 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del Regolamento GBER 651/2014 si intendono <i>"costi d'investimento supplementari, quei costi necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti"</i>.</p> <p>Con riferimento al terzo quesito, si segnala che i SAL dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'articolo 14 dell'Avviso, nonché alle successive indicazioni fornite con gli atti attuativi della Misura.</p>

Data ricezione quesito: 26/11/2021	ID risposta 20211126_12B_0004
<p>Quesito</p> <p>in riferimento ai progetti FARO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si chiede se verrà pubblicato un format del Piano finanziario della proposta e della Relazione di accompagnamento al Piano finanziario, citati come allegati alla Domanda di accesso al contributo, ovvero quali contenuti dovranno avere i citati allegati; • si chiede conferma che i "Criteri di valutazione del Soggetto proponente" fanno riferimento all'ultimo bilancio approvato. 	
<p>Risposta</p> <p>Con riferimento al primo quesito, si segnala che alla data di apertura dello sportello per la presentazione delle Proposte progettuali, saranno resi disponibili i manuali di utilizzo della piattaforma informatica e fornita ogni altra informazione utile alla corretta predisposizione della Proposta.</p> <p>Con riferimento al secondo quesito, si segnala che il fac-simile della domanda di accesso al contributo, nella sezione 7 relativa agli allegati, prevede che siano forniti gli ultimi due bilanci approvati e depositati.</p>	

Data ricezione quesito: 26/11/2021	ID risposta 20211126_XX_0005
<p>Quesito</p> <p>vorrei avere i seguenti chiarimenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • È possibile ottenere l'aiuto previsto dalla misura M2C1 linea 1.2 per progetti che alla data di scadenza del bando risultino già in fase di realizzazione? 	
<p>Risposta</p> <p>Premesso che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento GBER 651/2014, i lavori relativi al progetto di investimento non devono essere già avviati alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, punto 23, del medesimo regolamento, per <i>"avvio dei lavori"</i> si intende, <i>"la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito"</i>. Conseguentemente a tali disposizioni, al netto delle spese relative ad attività che non costituiscono avvio dei lavori, le spese ammissibili definite nell'allegato 2 dell'Avviso per essere effettivamente ammissibili devono essere sostenute dopo la presentazione della Proposta.</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

Data ricezione quesito: 26/11/2021	ID risposta: 20211126_12B_0003
Quesito	
Cosa si intende al punto d) dell'art.5 comma 3 dell'AVVISO M2C.1.1 1.2 Linea d'intervento B con "progetti di sviluppo ed ammodernamento degli impianti"? È ammissibile l'ampliamento della capacità produttiva di impianti di selezione preesistenti ovvero la realizzazione di nuovi impianti?	
Risposta	
In riferimento alla Linea di intervento 1.2, l'articolo 5, comma 1, dispone l'ammissibilità degli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti "faro" volti all'ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone. Si richiama l'attenzione ai contenuti esemplificativi delle Proposte progettuali riportati all'articolo 5, comma 3, dell'Avviso. Competerà poi alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 stabilire, caso per caso, l'ammissibilità delle Proposte, valutandone la coerenza rispetto agli specifici obiettivi previsti dalla Misura.	

Data ricezione quesito: 09/11/2021	ID risposta: 20211109_12A_0006
Quesito	
In riferimento al Criterio di valutazione 6 "Livelli di progettazione", i progetti innovativi, proprio perché innovativi, non possono essere già presenti nelle eventuali autorizzazioni dei Soggetti Destinatari. Se fossero già presenti significherebbe che il processo industriale è già attivo e non da realizzare. Lo stesso vale per la verifica di assoggettabilità. Si chiede, pertanto, se sia possibile sostituire dette documentazioni con una perizia da parte di un consulente di parte che prefiguri le eventuali criticità che emergerebbero in caso di realizzazione del progetto nel sito ipotizzato.	
Risposta	
Fermo restando che la presentazione di una proposta con un livello avanzato di progettazione e corredata dalle eventuali autorizzazioni ambientali e/o verifiche di assoggettabilità alle stesse per i casi previsti dalla normativa ambientale, nonché da tutte le ulteriori necessarie autorizzazioni, costituisce elemento premiante, che permette al proponente la possibilità di ottenere il punteggio massimo previsto per il criterio in questione, si chiarisce che è rimessa alla Commissione la valutazione del livello di progettazione relativo alla singola proposta, sulla base della specifica documentazione presentata.	

Data ricezione quesito: 09/11/2021	ID risposta: 20211109_12A_0006
Quesito	
In riferimento al Criterio di valutazione 6 "Livelli di progettazione", i progetti innovativi, proprio perché innovativi, non possono essere già presenti nelle eventuali autorizzazioni dei Soggetti Destinatari. Se fossero già presenti significherebbe che il processo industriale è già attivo e non da realizzare. Lo stesso vale per la verifica di assoggettabilità. Si chiede, pertanto, se sia possibile sostituire dette documentazioni con una perizia da parte di un consulente di parte che prefiguri le eventuali criticità che emergerebbero in caso di realizzazione del progetto nel sito ipotizzato.	
Risposta	
Fermo restando che la presentazione di una proposta con un livello avanzato di progettazione e corredata dalle eventuali autorizzazioni ambientali e/o verifiche di assoggettabilità alle stesse per i casi previsti dalla normativa ambientale, nonché da tutte le ulteriori necessarie autorizzazioni, costituisce elemento premiante, che permette al proponente la possibilità di ottenere il punteggio massimo previsto per il criterio in questione, si chiarisce che è rimessa alla Commissione la valutazione del livello di progettazione relativo alla singola proposta, sulla base della specifica documentazione presentata.	

Data ricezione quesito: 15/11/2021	ID risposta 20211115_12X_0027
Quesito	
In riferimento al Criterio di valutazione della proposta n. 1, come verrà verificata e validata la dichiarazione relativa al previsto aumento % dei quantitativi di recupero/riciclaggio rispetto agli obiettivi da normativa?	

M2C1.2 Linea di intervento B

<p>Risposta La Proposta sarà valutata sulla base della dichiarazione resa dall'operatore ai sensi del DPR 445/2000 in sede di compilazione e presentazione della stessa, fermo restando che la verifica in merito a quanto dichiarato sarà effettuata ai sensi dell'articolo 14, commi 7 e 8, e che, in ogni caso, si procederà alla revoca del finanziamento nei casi previsti all'articolo 17.</p>

Data ricezione quesito: 15/11/2021	ID risposta 20211115_12X_0028
<p>Quesito In riferimento al Criterio di valutazione della proposta n. 3 gli interventi impiantistici come possono avere garanzia di incidere sugli indici di raccolta dell'Ambito Territoriale? L'impianto pile ZnC ne è la prova concreta. In questo caso, ed in generale, ci saranno verifiche ex-post che potrebbero bocciare un progetto già approvato?</p>	
<p>Risposta Si rimanda alla risposta fornita al quesito con ID 20211115_12X_0027</p>	

Data ricezione quesito: 15/11/2021	ID risposta 20211115_12X_0029
<p>Quesito Il Criterio di valutazione della proposta n. 4 sembrerebbe penalizzare la presentazione di una tecnologia innovativa. I progetti per il trattamento di nuovi materiali (ad es. pile al litio) saranno penalizzati?</p>	
<p>Risposta Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 13 degli Avvisi, compete alla Commissione di cui all'articolo 12 la valutazione delle proposte ammesse, attraverso l'attribuzione dei punteggi relativi agli individuati criteri di valutazione. Nessuna "penalizzazione" è prevista per il trattamento di nuovi materiali, la cui valutazione è subordinata all'appartenenza ad una delle Linee di Intervento ammesse a contributo.</p>	

Data ricezione quesito: 15/11/2021	ID risposta 20211115_12X_0030
<p>Quesito In riferimento al Criterio di valutazione della proposta n. 5, l'ottimizzazione della filiera raccolta-logistica-riciclo vale 15 punti. Come può ottenerli un impianto?</p>	
<p>Risposta L'attribuzione dei punteggi compete alla Commissione di ammissione e valutazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 13 degli Avvisi. In ordine al Criterio di Valutazione n. 5, di cui all'Allegato 1, è previsto che saranno valutate positivamente quelle Proposte che prevedano soluzioni di rete finalizzate all'ottimizzazione della filiera di raccolta - logistica e riciclo/riutilizzo del rifiuto (cd distretti circolari).</p>	

Data ricezione quesito: 15/11/2021	ID risposta 20211115_12X_0031
<p>Quesito In riferimento al Criterio di valutazione della proposta n. 6, bisogna già avere autorizzazioni e verifiche di assoggettabilità per avere i 10 punti? O situazioni intermedie (ad es. richiesta di autorizzazione presentata) consentiranno punteggi intermedi?</p>	
<p>Risposta La presentazione di una proposta con un livello avanzato di progettazione e corredata dalle eventuali autorizzazioni ambientali e/o verifiche di assoggettabilità per i casi previsti dalla normativa ambientale, nonché da tutte le ulteriori necessarie autorizzazioni, costituisce elemento premiante, che permette al proponente la possibilità di ottenere il punteggio massimo previsto per il criterio in questione</p>	

Data ricezione quesito: 15/11/2021	ID risposta 20211115_12X_0032
<p>Quesito Si chiede di chiarire il Criterio di valutazione della proposta n 7.</p>	
<p>Risposta</p>	

M2C1.2 Linea di intervento B

Si tratta del “Livello di replicabilità” della Proposta nell’ambito del settore di riferimento, con conseguente sviluppo del settore medesimo. Trattandosi di progetti faro, si tenderà a valorizzare Interventi replicabili, tali da contribuire effettivamente allo sviluppo del settore di riferimento e al conseguimento degli obiettivi unionali in materia.

ricezione quesito: 09/11/2021	ID risposta: 20211109_12C_0006
<p>Quesito In riferimento al Criterio di valutazione n. 1 si chiede di precisare la differenza tra “rifiuto da recuperare” e “materiale recuperato o riciclato”. Ad esempio, se l’azienda rimette nel ciclo produttivo anche il materiale lavato quello è considerato riciclato/recuperato?</p>	
<p>Risposta Il criterio di valutazione n. 1 fa riferimento al “rifiuto da riciclare” e al “materiale riciclato”. Non è ivi riportato alcun riferimento al recupero. Per lo specifico criterio, dovrà essere indicato: P_{riciclato}= Peso in ton totale del materiale riciclato annuo, cioè prodotti materiali o sostanze in uscita dall’impianto e quindi a valle del trattamento; e P_{rifiuto}= Peso in ton totale del rifiuto da riciclare annuo, cioè il rifiuto che viene immesso in entrata all’impianto e quindi a monte del processo di trattamento. Con il termine riciclaggio va inteso quanto previsto dall’art. 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 152/2006.</p>	

Data ricezione quesito: 03/11/2021	ID risposta: 20211103_12C_0004
<p>Quesito Fermo restando quanto riportato all’art. 5, comma 2 e seguenti, in merito alla tipologia di interventi finanziabili, si chiede se sia ammissibile un intervento avente ad oggetto una tecnologia innovativa protetta da brevetto. Si tratta di un impianto di pirogassificazione con combustione integrata di rifiuti solidi e semisolidi per la produzione di energia (sottoforma di vapore di processo e/o energia elettrica o teleriscaldamento)? Il residuo della combustione è rappresentato da ceneri vetrificate inerti che risulta utilizzabile in diversi settori (ambito edile, trasporti, lapideo).</p>	
<p>Risposta Si rimanda alla risposta fornita al quesito con ID risposta: 20211103_11C_0001</p>	